



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

LE FORME PRIMITIVE
E
LA TEORIA ECONOMICA DELLA PROPRIETÀ

SAGGIO

DI

GHINO VALENTI

Libero docente di Economia politica nella R. Università di Roma


ROMA
ERMANNÒ LOESCHER & C.^o
Via del Corso, 307
TORINO — FIRENZE
1893

ROMA
ECONOMICA
OMIA

5-H

5-F





LE FORME PRIMITIVE

E

LA TEORIA ECONOMICA DELLA PROPRIETÀ

SAGGIO

DI

GHINO VALENTI

Libero docente di Economia politica nella R. Università di Roma



ROMA

ERMANNO LOESCHER & C.°

Via del Corso, 307

TORINO — FIRENZE

1892

1002165671

ALLA MEMORIA
DI
ÉMILE DE LAVELEYE

ALL' ONOREVOLE

COMM. FEDELE LAMPERTICO

SENATORE DEL REGNO

Illustre Signore

Ella, che giudicò benevolmente e stimò degni di considerazione i miei precedenti studi intorno alla proprietà, non ha consentito nelle ultime conclusioni di questo *Saggio*. A Lei è parso che le illazioni mie, come quelle del Laveleye, eccedano le premesse.

Le illazioni, Ella dice che, discendono, limpide e certe così dal Libro del Laveleye, come dai miei particolari studi, sono:

- 1.°, che la forma collettiva della proprietà ha sussistito già;
- 2.°, che in certe condizioni era la sola possibile;
- 3.°, che in condizioni simili sussiste ed è anch'oggi la sola possibile.

In tal guisa Ella non accetta che le conclusioni del mio primo studio intorno al *Rimboschimento e la proprietà collettiva nell' Appennino marchigiano*, e rifiuta quelle, a cui sono disceso nell' *Enfiteusi e la questione agraria in Italia e in Irlanda*, nella *Crisi edilizia della Città di Roma* e massimamente quelle del presente mio studio.

Se si va oltre quelle prime conclusioni, Ella osserva, si rischia di prendere come l' ideale quello, che non è che forma rudimentale. Almeno storicamente le cose sono andate proprio in modo affatto diverso. La proprietà è più e più di carattere individuale, e questa è condizione necessaria di

ogni progresso economico. Anche quando si ha di mira il bene comune, questo è assai più alimentato (e i proprietari oggidì lo sanno anche troppo) dalla proprietà individuale che non dalla proprietà collettiva.

Pertanto, Ella non può consentire nella teoria della proprietà, che ho tentato di delineare, nella quale Ella rileva come io faccia allo Stato una parte pericolosissima.

E rimandandomi a quel che Ella, magistralmente, ha esposto nel volume sulla *Proprietà*, sembra a Lei che per ora altro non possa dirsi, se non che *la proprietà nel fatto assume forme varie, e queste determinate dalle diverse condizioni economiche e sociali*. Ma non pretendiamo poi, Ella conclude, di foggiarla noi. Mentre combattiamo i preconcetti, non lasciamoci guidare da un preconcetto.

Le sarà agevole immaginare quanto a me dolga di essermi trovato in disaccordo con Lei, che io venero come Maestro. E il mio primo pensiero nel leggere le sue obiezioni è stato quello di gettare al fuoco le bozze di stampa di questo studio.

Ma poi riflettendo alle critiche sue e ponendole a raffronto con le mie idee e col contenuto istesso del mio scritto — sarà forse l'amor proprio che m'ha fatto travedere — m'è parso che i punti di discordanza non fossero tali che ad un componimento non si potesse venire.

E innanzi tutto io ho dovuto riconoscere che quelle mie *Prime linee di una teoria della proprietà*, per la forma assoluta, quasi assiomatica con cui l'ho esposta, possono ingenerare in chi legge la persuasione che si tratti di sconvolgere tutto l'ordinamento attuale della proprietà. Ma questo non è nelle mie intenzioni, nè nelle mie convinzioni. Non sono, creda, un rivoluzionario: anzi, lo confesso, ho per la rivoluzione un'ingenta prevenzione contraria.

Mi è parso, dunque che io dovessi discorrere con sufficiente ampiezza dell'applicabilità della teoria, così ad una società nuova e in un territorio non ancora occupato individualmente, come ad una società vecchia, nella quale la proprietà privata del suolo si trovi già costituita.

Parmi che il nuovo capitolo che ho aggiunto in fondo a questo mio *Saggio* mentre chiarisce il mio pensiero e designa i limiti di applicabilità della teoria, risponda indirettamente a parecchie delle obbiezioni mossemi. Se le risolva completamente, non posso esser giudice io.

Tuttavia in riguardo alle medesime mi sia qui concesso di esporle alcune particolari osservazioni. Perchè io osi questo, debbo naturalmente approfittare di quella benevolenza, di cui Ella mi diede sempre tante e indimenticabili prove.

Io sono convinto con Lei dell'impossibilità di un generale ritorno alla forma primitiva della proprietà, a quella forma che ai tempi di Tacito esisteva ancora presso i Germani. Una tal forma può solo convenire ad un popolo rozzo ed è inconciliabile col progresso della coltura. Che, se essa ha potuto conservarsi fino ad oggi in alcuni luoghi, in condizioni speciali, ciò ha dipeso appunto dal fatto che in questi luoghi, in queste condizioni, il progresso non poteva effettuarsi.

Ciò per altro non significa che l'ordinamento attuale della proprietà sia il solo buono, il solo conciliabile col progresso, e che non possa trovarsi altra forma, che si addimostri meglio atta a promuoverlo. In questo io non saprei convenire.

Io non sono un anti-individualista. Tutt'altro. Io veggo la necessità di una trasformazione nell'ordinamento attuale della proprietà, perchè mi sembra appunto ch'essa non provveda abbastanza all'interesse individuale del lavoratore; perchè non gli assicura stabilmente i frutti del suo lavoro; perchè assai spesso, anzichè promuovere e agevolare il progresso della coltura, è di ostacolo al suo compimento. E questa evoluzione io la credo benefica, non perchè io sia invaso da quello spirito socialistico, che può far credere realmente attuabile nel prossimo millennio l'utopia del Bellamy. Questa evoluzione, al contrario, che secondo me è richiesta non meno dall'interesse particolare dei lavoratori, che da quello degli attuali proprietari, parmi si debba invocare in

nome di quella libertà individuale, che sarà fonte e condizione in tutti i tempi di ogni progresso economico e sociale.

Ella osserva acutamente che i proprietari oggidì sanno pur troppo come la proprietà individuale provveda al bene comune. Ma in ciò io mi sento più conservatore di Lei e parmi ingiustizia il far sopportare ai poveri proprietari oneri, che, andando di questo passo, renderanno la situazione loro assolutamente insopportabile. Vi sono nell'ordinamento attuale di fatto della proprietà condizioni intollerabili per tutti: nocive così al lavoratore come al proprietario capitalista, prive d'ogni beneficio per la Società e per lo Stato. Ora perchè tali condizioni non si dovrebbero riformare?

Ma Ella obbiettava: la proprietà è quella che è, quella che l'ha fatta la storia, quella che l'han fatta le esigenze economiche. Per quanti inconvenienti possano notarsi in essa non possiamo pretendere di foggiarla noi. E sia.

Però andrebbe considerato, se questa proprietà, che noi adoriamo, sia poi davvero un prodotto naturale, o l'abbiano in gran parte artificiosamente foggiate i nostri padri. Naturale spontanea non è che la forma primitiva, determinata dalle sole esigenze economiche e fondata sull'uguaglianza di diritto. Altrettanto non può dirsi certo del *dominium quiritarium*, che apparisce nella storia come un privilegio del cittadino romano; nè della proprietà feudale, che è ancor più un privilegio, e nemmeno della proprietà moderna, dal Codice Napoleone plasmata sul tipo romano e che consacrò economicamente in gran parte i privilegi feudali, che la Rivoluzione francese solo politicamente aboliva.

E va pure osservato che se gli studi, che da alcun tempo si vanno proseguendo da economisti e da giuristi, ci riconducono alle origini della proprietà, ciò avviene soltanto per uno scopo teorico e non perchè alla forma primitiva ci si debba soffermare o convenga riprenderla praticamente; bensì per rifare la strada e, ridiscendendo insino a noi, studiare nelle varie forme e condizioni succedutesi di tempo in tempo quel che vi fosse di economicamente necessario e quel che invece debba attribuirsi ad estranee influenze e segnatamente

all' influenza della costituzione politica. Quella che si vagheggia, o che si può vagheggiare al presente, non è e non può essere, nè la forma vecchia, nè una forma assolutamente nuova od arbitraria. La teoria, che ho osato di esporre, non è una nuova costruzione, ma una semplice ricostruzione. E come tale va considerata e giudicata.

Io, veda, ho riletto con grande attenzione i suoi due Capitoli sulla proprietà, che del resto avea presenti alla mente, perchè in altro mio scritto vi cercai valido appoggio; or bene, l' amore delle proprie opinioni mi farà velo all' intelletto, ma io non vi ho trovato nulla che contradicesse sostanzialmente alle idee da me esposte.

Ed invero, io ho voluto solo dimostrare che le esigenze economiche sono pienamente soddisfatte dall' uso individuale esclusivo del terreno per un lungo periodo, purchè alla scadenza la concessione possa rinnovarsi o s' indennizzi il coltivatore dei miglioramenti introdotti nel fondo, e che all' uopo non è strettamente necessaria la *proprietà privata assoluta* del suolo. Pertanto io non nego quella evoluzione storica ed economica, ch' Ella ha così efficacemente delineata, essendochè mi sembri che la medesima si riferisca più alla forma dell' uso che alla proprietà. Dall' uso in comune delle tribù cacciatrici e pastorali, si passa con la coltura estensiva all' uso individuale temporaneo per un solo anno. Dall' uso annuale con la coltura intensiva si passa ad un uso più lungo, finchè non si giunge a quell' uso quasi perpetuo di cui ho sopra fatto cenno. Economicamente fra la posizione di un coltivatore enfiteuta e quella di un coltivatore proprietario non v' è differenza; ma il sistema enfiteutico, che non è una forma nuova, bensì ci rappresenta nella storia il corretto economico del *dominium quiritarium* e del *dominium feudale*, può risparmiarci i danni del latifondo e del polverizzamento del terreno; dell' *assenteismo* e del lavoro agricolo, che invano domanda i necessari sussidi di capitale; delle terre incolte e dei contadini che emigrano in lontane regioni.

Su questo proposito mi lasci evocare un dolce ricordo per me, come per Lei.

Allorchè Giacomo Zanella diede in luce le due poesie: *Per un augellino d' America detto il Cardinale* e la *Risposta d' un contadino che emigra*, ebbe la grande cortesia d' inviarmene un esemplare. Sì per la venerazione, che io aveva verso l' illustre autore, sì per l' argomento in esse trattato, io lessi e rilessi quelle poesie e n' ebbi un' impressione profonda, che non si è mai più cancellata dall' animo mio. A me pare che non vi si dovesse soltanto ammirare la eletta forma, il commovente pensiero: trovai che nessuno mai degli economisti, meglio dello Zanella, aveva saputo porre l' arduo problema, che ne tortura le menti, e che per l' Italia in particolare include la soluzione massima di quel complesso di fini e di mezzi, che per comune consenso si suol chiamare *Questione sociale*.

E guardandomi attorno provai insieme meraviglia e sconforto che le poesie dello Zanella, non dirò nel mondo letterario, ma fra gli studiosi delle scienze sociali passassero quasi inosservate. E sì che il nome di colui, che già di eletta poesia avea stimato degne *le fonti onde sgorga ricchezza e si comparte*, e la domestichezza, ch' egli aveva con Lei, di quelle fonti *sagace scrutatore*, era pegno che il poeta non avrebbe, trasportato dai voli della lirica, per amore del bello, celato o travisato il vero.

Le parole sdegnose, che il poeta rivolge all' emigrante, sono, a mio parere, il riflesso di osservazioni che quotidianamente tutti fanno. Chi non ha deplorato che il *villano improvvido* abbandoni le *valli irrigue del Piave e della Brenta e gli Alpini vertici, lieti di timo e menta*, e ad essi preponga *selvaggio clima?* Chi non ha pensato che ai *coloni dell' irta Ercinia*, ai *pastori dell' Islanda* poteva perdonarsi di mutare la patria con cielo incognito;

Ma noi sortiti a vivere
In questo di natura
Giardino, ove col dattero
Il pomo alpin matura,

Fluttua la biada e nettare
Distillano le viti,
Perchè l'incerto premio
Chiedere a strani liti?

A chi non è parso insensato questo abbandono della
terra nativa, quando

Per ampie solitudini
Di palmiti e d'olivi
Un dì beate, il Tevere
Volve i suoi biondi rivi;

E la diletta a Cerere
Isola, che le cento
Pasceva ai lauri olimpici
Quadrighe d'Agrigento

Nei polverosi spazi
Aloe germoglia e dumi;

.

e chi non ha gridato col poeta: *Ammainate, o miseri l'illusata vela?*

Di queste sterili querimonie son pieni gli scritti degli economisti e dei sociologi, i discorsi degli uomini politici e dei filantropi.

Ma la cagione intima di questo fatto anormale, persistente e doloroso chi l'ha vista, e vedendola chi ha avuto il coraggio di dirla? Il poeta medesimo volendo forse rappresentare la ritrosia, che i più hanno a designarla francamente, la pone in bocca al povero emigrante, come a quello, cui la sorte miseranda farà meglio perdonare l'ardito linguaggio.

La risposta del contadino che emigra eccola. La riproduco quasi per intiero. Parafrasandola toglierei forza agli argomenti, sciuperei quella viva e desolante pittura.

Ebbri di speme aerea
E d'aureo sogno illusi
Noi della villa semplici
Abitatori accusi;

Ma lo stremato vivere,
I duri verni, i guai

Dei morbi e delle grandini,
Gajo poeta sai?

Dolce l'aratro volgere
Col proprio bove; il vino
Ber dei suoi colli; al pettine
Dar dei suoi fondi il lino;

Ma se per noi non cigola
La trave del granajo,
Se d'intonchiata segala
Si colma a noi lo stajo,

E la spiata macina
A noi due volte è greve,
Se del rovajo all'impeto
E al pondo della neve

Di fango inserto e vimini
Il casolar tentenna,
O tetto e buoi travolgere
L'onda irrompente accenna,

Dirai che siamo improvvidi?
Dirai che più tremenda
Nelle savane inospiti
L'ora vital ne attenda?

Tu l'inarato a frangere
Italo suol ne inviti
E l'etnee piaggie e l'ampie
Valli del Tebro additi.

Le vidi. Alla canicola
Ed alla pioggia, incolti,
Per febril foco maceri,
Di cuoi caprini avvolti

Pochi pastor vagavano.
All'ozio delle genti
Stemmate è censo comodo
Il mugghio degli armenti;

E potrai pria recidere
Una patrizia mano
Che dell'interminabile
Sterpigno feudo un brano.

I termini del grande problema sono qui posti nettamente in tutta la loro cruda evidenza. Il povero contadino abbandona la patria, s'avventura in lontane e sconosciute regioni, perchè non trova impiego di lavoro alle proprie braccia. E questo impiego manca, non perchè la natura sia stata avara dei suoi doni al suolo italiano, non perchè non restino per la sovrabbondanza della popolazione più terre da coltivare; ma perchè al proprietario del latifondo incolto è *censo comodo il muggio degli armenti* e per nessuna cosa al mondo egli cederebbe ad altri una benchè piccola parte dello *sterpigno feudo*. Il poeta ha così visto chiaramente quello che per l'Italia nostra è il nodo della questione sociale: la bonificazione delle terre incolte, la redenzione delle plebi rurali trovano insormontabile ostacolo nelle condizioni attuali della proprietà.

Ora io mi domando da tempo: perchè quel che ha visto il poeta non sanno vederlo economisti e governanti? Perchè si ha quasi paura di discendere in un campo che è il solo fecondo? Perchè non si vuol preparare per via di evoluzione lenta, senza gravi perturbamenti quella trasformazione, che un giorno forse potrebbe effettuarsi colla violenza? Il povero emigrante ce lo dice atterrito:

Odo il vulcan che mormora
Nel fondo e l'ire aduna.
Se pia ricchezza al povero
Non fa miglior fortuna:
Se del tugurio all'uscio
Contenta non si asside
La donna, che ai suoi parvoli
Men duro il pan divide;
Pria che l'ascoso incendio
Sterminator divampi
E di rapina e cenere
Funesti io vegga i campi,
Addio! Con cielo incognito
Muto il bel ciel natio,
Ma sopra il capo libero
Io non avrò che Dio.

Pur troppo la *pia ricchezza* non potrà operare il prodigio. La stretta osservanza del precetto evangelico *quod superest date pauperibus* non aggiungerebbe che poche gocce di acqua al mare. La beneficenza non può produrre la ricchezza, il benessere dei popoli: essa eternerà la miseria. Sarebbe illusione il pretendere la redenzione delle plebi dai ricchi, e sarebbe anche ingiusto il pretenderla. Ma non é meraviglia che il malato non sappia indicare il rimedio: è già molto ch'egli abbia saputo da sè stesso indicare la sede del morbo. La scoperta del rimedio spetta al medico. È questo il campo che s'apre innanzi amplissimo agli studi degli economisti, all'azione dei governanti, e dove così gli uni come gli altri potranno rendersi altamente benemeriti della patria.

Essi non facciano che le ultime parole dall'emigrante rivolte al poeta, il quale si addossò l'ingrato compito di far la parte di certi dottrinari, presagiscano la sorte loro, la sorte d'Italia.

E tu, poeta, all'anime
Se la presaga lira
Amici sensi e mutuo
Sgomento non ispira,

O rimarrai sui ruderi
Fumanti dei palagi
Dei tuoi magnati a piangere
Gli ozi irritanti e gli agi;

O tu pur sotto le agavi
Verrai coll'uom che sogna
A seppellir d'Italia
Il lutto e la vergogna.

Ora che Lei ho richiamato alla mente i versi del poeta a Lei diletteissimo; ora che quei versi debbono avermi in qualche modo meglio conciliato l'animo suo ascolti poche parole ancora.

Sarà un pregiudizio condannabile, un'ingiusta accusa, ma è un pregiudizio, un'accusa, che si vanno ogni giorno più diffondendo, che le dottrine economiche siano inefficaci di fronte ai problemi sociali. Ora a me pare che questo discredito, che

colpisce l'Economia politica, promani essenzialmente dal fatto che la maggior parte degli economisti dirigono i loro studi alle alte elucubrazioni scientifiche e sfuggono le questioni pratiche più vitali ed urgenti.

Segnatamente in riguardo al tema della proprietà, ognuno che accenni a discostarsi dai principi da lungo tempo invalsi, vien qualificato come socialista. Eppure a me sembra che nessuno dei principi generali dell'Economia politica contraddica *a priori* ad una trasformazione dell'istituto della proprietà.

E d'altra parte come negare che la credenza nell'intangibilità di questo istituto è generalmente scossa? Il programma socialistico, se non nella sua parte positiva, nella sua parte negativa produce i suoi effetti e acquista ogni giorno terreno. Molti non sanno quel che si dovrebbe fare; ma sentono che ciò che esiste più non risponde ai nuovi bisogni sociali. Gli stessi giuristi, i quali, a dir vero, parrebbe dovessero essere più restii ad ammetterla, sono ormai compresi della necessità di una ulteriore evoluzione della proprietà.

Perchè dunque gli economisti soltanto dovrebbero rimanere immoti ad adorare l'antica dea? Gli economisti, che han più ragione di parlare e che sono meglio in grado di somministrare i criteri positivi della vagheggiata trasformazione? Lasciemo che intorno a noi si faccia il vuoto, o ci limiteremo a far la parte di registratori dei fatti compiuti?

Il mio linguaggio Le parrà soverchiamente ardito, anzi presuntuoso; ma le assicuro ch'esso è frutto d'una convinzione onesta e profonda. Quelle idee che esposi in questo breve studio, le venni maturando a poco a poco in dieci anni di osservazioni, e di studi e il tempo non ebbe altro effetto che quello di rafforzarmi in esse. E se io oso pubblicarle ora non è già per un sentimento di vanità; ma perchè mi sembra sia questo il momento opportuno di discutere intorno al gravissimo tema. Oggi si può farlo serenamente: domani, chi sa?

E l'opportunità di discuterne da qual fatto potrebbe meglio esser posta in evidenza, se non da questo, che i corpi legislativi di tutti paesi civili si vanno quotidianamente occupando di leggi, che direttamente o indirettamente vengono a modificare l'ordinamento della proprietà?

Pur troppo io non ho l'autorità bastevole per farmi divulgatore di idee, che in parte possono apparire come nuove e che da molti saranno forse combattute. Dirò ancora che io posso errare e magari vorrei che così fosse.

Ma, se la tenue opera mia non avesse altro effetto che quello di provocare una pubblica discussione fra gli economisti, quand'anche si dimostrasse che io ho torto, completamente torto, non per questo mi pentirei di essere entrato in lizza. La discussione è il crogiuolo della verità ed essa non può che giovare così alla scienza come alla pratica. Qualunque pertanto sia per esserne l'esito, pago mi rinchiuderò modestamente nel guscio.

Questo scritto trasse occasione dall'invito cortese rivoltomi da Emile De Laveleye, perchè io parlassi pubblicamente della nuova edizione *De la propriété et des ses formes primitives*. Per ragioni, ch' Ella sa, la stampa ne fu ritardata, talchè non potei sciogliere la promessa verso l'illustre uomo, uno dei più caldi amici d'Italia, prima che la morte lo rapisse alla scienza, alla causa umanitaria.

Ora non resta a me altro conforto che quello di dedicarlo alla sua memoria. Ma parmi che questa dedica, mentre appaga un bisogno del cuore, che troppo mi dorrebbe lasciare insoddisfatto, ne giustifichi la pubblicazione. Essa dimostra infatti che certe idee, ritenute un tempo rivoluzionarie, sono ora professate sinceramente ed onestamente da uomini fra i più temperati e conservativi.

M'abbia con quei sentimenti di devoto affetto, che sono in me inalterabili.

Roma, 20 Gennaio 1892.

Tutto suo
GHINO VALENTI.

LE FORME PRIMITIVE E LA TEORIA ECONOMICA DELLA PROPRIETÀ ⁽¹⁾

Allorchè, or sono venti anni, apparvero la prima volta nella *Revue des deux Mondes* gli studi del Laveleye su *La Propriété et ses formes primitives*, non si sarebbe creduto ch'essi dovessero avere una così grande influenza nel modificare le idee prevalenti intorno al diritto di proprietà, che, quasi viatico scientifico, ciascuno portava con sè dalla scuola. In altro tempo il pensare ad una proprietà costituita diversamente da quella, che trae origine dal diritto romano e che è stata consacrata dal codice civile napoleonico, sarebbe parso un non senso; il dubitare della assoluta bontà di questo istituto, addirittura un'eresia; il proporre qualsiasi modificazione ad esso, nientemeno che un colpevole attentato contro l'ordine sociale.

Oggi, per contro, anche i più temperati cultori dell'economia politica e della scienza del diritto, hanno rinunciato all'antico *dogmatismo*, all'antica *intransigenza*, di cui ancora s'incontra qualche forma rabbiosa, ma che per ventura può dirsi isolata. Dalla grande maggioranza è riconosciuto ormai concordemente che la proprietà del suolo prima che *individuale* fu *collettiva*, prima che *privata* fu *pubblica*; che l'ordinamento attuale di fatto della proprietà è assai diverso da quello che promana dai codici; che la proprietà collettiva, siccome sussiste ancora quasi in ogni regione e in condizioni diverse, così non ha perduto in molti casi la sua

(1) A proposito del libro di **Émile de Laveleye**: *De la propriété et des ses formes primitives*. Quatrième édition revue et considérablement augmentée, Paris, Alcan, 1891.

ragion d'essere; che la costituzione della proprietà privata individuale, sul tipo del *dominium quiritarium* è ben lungi dall'arre-
care economicamente tutti quei vantaggi, che da essa si speravano
e dà luogo ad inconvenienti sociali, cui è necessità apportare ri-
medio; che infine è inoppugnabile nello Stato il diritto di regolare
l'uso degli elementi naturali di produzione in quella guisa, che si
addimostra più rispondente all'interesse sociale, salvo il rispetto
dei privati diritti legittimamente acquisiti.

In questa profonda trasformazione d'idee, che si è andata a
poco a poco compiendo e che apparisce, così nei libri degli econo-
misti, come in quelli degli storici e dei filosofi del diritto, qual
parte ha avuto il Laveleye? Grandissima, a nostro modo di vedere:
più grande di quel che da molti non s'intenda, o si voglia ricono-
scere.

Il Laveleye non pose in luce, è vero, fatti nuovi. Questo merito
spetta ad altri e segnatamente al Summer Maine. Il merito pre-
cipuo, pel quale l'economista belga va distinto, è quello di aver
raggruppato una serie di fatti non considerati sotto un punto di
vista; d'averne tratto un'illazione, che ha rischiarato di nuova luce
la teoria della proprietà; e d'aver saputo esporre la sua idea sotto
una forma così semplice e insieme attraente da renderla accessibile
ed accettabile generalmente. Diremo ancora: il merito del Laveleye
consiste nell'aver presentato un'idea **rivoluzionaria**, o giudicata
tale, sotto una forma **conservativa**.

Per lui infatti l'utopia socialista della *nazionalizzazione*
della terra ci apparisce quale un ricorso verso un istituto primi-
tivo, sorto per il semplice impulso del bisogno economico e con-
servatosi insino ai nostri giorni per sola forza di consuetudine.

Sotto questo rispetto, cioè, come divulgatore di un'idea, il La-
veleye è, a nostro parere, superiore ad altri scrittori che per vie
diverse mirarono allo identico scopo, quali il Summer Maine, lo
Stuart Mill, il Roscher, il Vagner; superiore poi d'assai a tutti gli
scrittori della scuola socialista, i quali per il loro assolutismo,
per la loro intemperanza, ottengono il più delle volte l'effetto con-
trario, quello, cioè, di far apparire pericolose e inaccettabili anche
le riforme le più semplici e mature. Essendochè dai più si teme
ch'esse altro non siano che il principio di quel radicale e subita-
neo rivolgimento di tutti gli ordinamenti sociali, che questi scrit-
tori, disconoscendo la legge di evoluzione, hanno il torto di va-
gheggiare.

Il libro del Laveleye è stato oggetto di molte critiche, talora vivissime. Si è posto in dubbio il *fondamento storico* della sua dottrina; si sono notate nei suoi studi molte *inesattezze*, molte *lacune*; si sono combattute le sue *conclusioni*.

A queste critiche il Laveleye si è proposto di rispondere con la 4ª edizione della sua opera, venuta in luce di recente, emendata e notevolmente arricchita di nuovi fatti, e che a suo dire *accoglie i risultati di più che trent'anni di ricerche assidue intorno allo stesso soggetto*.

Vediamo, come l'idea dell'illustre Professore di Liegi esca fuori da questa prova del fuoco. Vediamo, se, come gli oppositori pretendono, sia veramente provato che *nelle epoche primitive la proprietà non fu collettiva; se la copia dei fatti raccolti non sia tale da poterne trarre illazioni sicure; se infine la proprietà del suolo non possa e non debba essere che quale è e quale può divenire sotto l'impero dell'attuale legislazione civile*.

I.

La proprietà presso gli antichi popoli e particolarmente presso i Germani.

Nelle epoche primitive della società e presso i più antichi popoli la proprietà del suolo ebbe forma collettiva. La proprietà individuale privata non si determina dapprima che in riguardo alle cose mobili, cioè ai prodotti, agli oggetti di consumo e agli istrumenti del lavoro. Le forze naturali e la terra produttiva di vegetazione restano comuni. Ancor quando, lasciata la vita cacciatrice e la nomade pastorizia le genti prendono stabile sede e si dedicano alla coltura dei campi, s'individualizza soltanto temporaneamente l'uso del terreno, e ne resta comune la proprietà sotto forma di dominio della *gens*, della *tribù*, del *villaggio*, della *comunità*.

Questo fenomeno storico vien determinato dal bisogno economico. Sebbene, infatti, la pastorizia segni di fronte alla caccia e alla pesca un vero progresso verso la civiltà, poichè dà luogo alla formazione del capitale, tuttavia essa non determina il sorgere della proprietà del suolo, in quanto per l'esercizio di una tale industria non è necessaria l'occupazione stabile di una certa zona di terreno nemmeno per parte della tribù. I popoli che si dedicano esclusivamente alla pastorizia sono nomadi. I Beduini non posseggono che

una tenda mobile, le armi e i bestiami. La proprietà ha quindi per essi carattere esclusivamente mobiliare.

L'appropriazione del suolo non ha luogo, se non quando i popoli cominciano a dedicarsi alla coltura agraria. Ma questa appropriazione, o occupazione stabile del terreno non avviene, come la considerazione astratta del fenomeno potrebbe far credere. Secondo le teorie dei filosofi del diritto e più specialmente secondo la teoria della proprietà, che sgorga fuori dal diritto romano, parrebbe che col sorgere dell'agricoltura si determinasse d'un tratto la proprietà privata del suolo e che i diversi membri di una tribù pastorale si appropriassero ciascuno una parte del territorio per coltivarla.

Le notizie meglio accertate intorno alla vita economica delle antiche genti, l'analogia che il lor modo di vivere ha con quello dei moderni popoli barbari, o semibarbari, le reliquie delle forme primitive della proprietà che si conservano anche al presente presso le nazioni più incivilite dimostrano che la prima forma sotto la quale si esercitò l'agricoltura, perchè estensiva ed associata alla pastorizia vagante, fu la comunanza del terreno.

È questa la tesi storica che il Laveleye col libro, di cui ci occupiamo, si è proposto di dimostrare, e che è stato contraddetta da diversi scrittori (1) e segnatamente dallo storico francese Fustel

(1) Vanno ricordati particolarmente il **Denman Ross** (*The early History of Land Holding among the Germans*, Boston 1883), e il **Belot** (*Nantucket, Etudes sur les diverses sortes de propriétés primitives*, une Brochure). — **L'Auco** (*La question des propriétés primitives*, Revue critique de législation et jurisprudence, Extrait 1885), e il **Leroy-Beaulieu** (*Le collectivisme e La répartition des richesses*, Paris, Guillaumin 1888) ammettono l'esistenza originaria della proprietà collettiva, ma combattono la possibilità di un ritorno ad una tal forma. Il **Roscher** opina per l'esistenza della proprietà collettiva presso i più antichi popoli, *Economia dell'Agricoltura*, Bibl. dell'Econ., serie III, Vol. I, Cap. IV. — Il **Meltzen**, invece sostiene l'individuazione del terreno tra i Germani fin dai più antichi tempi. (Vedi Manuale dello **Schömburg** XIV, *Agricoltura*, Part. II, Bibl. dell'Economista, Serie III, pag. 228). Però in Germania i più degli scrittori sono della prima opinione.

In Italia citiamo fra i tanti che accettarono la tesi storica del Laveleye lo **Schupfer** (*L'Alodio*, Torino, 1885, e *Apricena, studi sugli usi civici*, Atti dell'Accademin dei lincei, 1887); il **Cogliolo**, che nel suo *Manuale di Filosofia del Diritto* (Firenze Barbèra, 1888), ritiene come assodato il fatto e su cui nessun dubbio è possibile, che la prima forma di proprietà fu la comune; il **Salvioli** (*Manuale di Storia del Diritto italiano*, Torino 1890); il **Calisse**

de Coulanges. Questi già innanzi nel suo libro sulla *Cité antique* (1). aveva ritenuto che i greci e i romani non avessero traversato il periodo, in cui la terra è posseduta in comune dalla tribù e dal villaggio, contrariamente all'opinione, generalmente accolta, del Mommsen, che nella sua Storia romana parla dei consorzi gentilizi, i quali possedevano ciascuno una parte di territorio in comune (2). Il Laveleye ha trovato una prova dell'esistenza della comunione agraria in Grecia e in Italia nella tradizione universale di un'età dell'oro, in cui la proprietà privata era sconosciuta (3). Quasi tutti gli antichi scrittori greci e latini, Aristotile, Strabone, Virgilio,

(Mannale di Storia del diritto italiano, Barbèra, 1891); il **Venezian** (*Reliquie della Proprietà collettiva in Italia*, Camerino, 1888). Fra gli economisti citiamo il **Lampertico** (*Economia dei popoli e degli Stati: La Proprietà*, Cap. II.), sebbene questi non ritenga possibile un ritorno generale alla forma collettiva della proprietà; il **Cognetti de Martilis** (*Le forme primitive della evoluzione economica*. Torino, Loescher 1881, Libro II, Cap. III, e *Socialismo antico*, Torino, Bocca 1889); il **Colajanni** (*La proprietà collettiva*. Fava e Garagnani, Bologna 1887). Sopra tutto meritano considerazione gli studi del **Loria** sulla *Rendita fondiaria* (Milano, Hoepli, 1880, Cap. II, Parte prima, *La rendita nella storia*) e l'*Analisi della proprietà capitalistica* (Torino, Bocca, 1889), dai quali si ha una dimostrazione scientifica profonda e nuova del come nella forma primitiva del possesso fondiario non si determini, nè la rendita, nè il profitto, e in conseguenza non si origini la disuguaglianza delle fortune, che ne sono la conseguenza.

(1) **Fustel de Coulanges**, *La cité antique*, Paris, Hachette 1870, p. 63.

(2) **Diomede Pantaleoni** nella sua *Storia costituzionale di Roma* (Torino 1881), in cui esprime assai spesso idee contrarie a quelle del Mommsen, è pure di opinione che gli antichi latini fossero ordinati in *gentes* e tribù, che traevano vita collettiva. Il Pantaleoni in una copiosissima appendice discorre ampiamente delle forme primitive della proprietà, riassumendo gli studi pubblicati sull'argomento. Hanno pure sostenuto l'esistenza della proprietà collettiva presso i Romani; **Puchta** nel suo *Corso di Diritto romano* e **Heinneo**, il quale nel suo *Corso di Diritto naturale* enumera i popoli che vivevano in comunione. Il **Cogliolo** nel suo recente *Manuale di storia del diritto privato romano* (Firenze, Barbèra, 1889, Vol. II, pag. 5) pur ritenendo che i Romani fin dai primi tempi conoscessero la proprietà privata, accoglie l'opinione che questa fosse limitata allo *haereditium*, ossia alla casa con un orto attorno, insufficiente ad alimentare una famiglia, e che la maggior parte del territorio fosse di dominio collettivo della *gens*, del *pagus*.

(3) Questo punto è stato fra noi studiato dal **Cognetti de Martilis** nel suo *Socialismo antico*.

Tibullo, Ovidio, Diodoro Siculo, parlarono della preesistenza di uno stato di comunione (1).

Ma una disputa più intensa si è sollevata in riguardo alla primitiva proprietà germanica, alla qual disputa il Fustel de Coulanges (2) ha dedicato tutto il ricco corredo della sua dottrina storica per dimostrare, contrariamente all'opinione quasi universalmente accettata dagli stessi scrittori tedeschi (3), che anche tra gli antichi Germani la proprietà privata del terreno era conosciuta.

Noi dobbiamo dichiarare che la lettura attenta degli scritti dell'illustre storico francese, non ha modificato la nostra opinione. È certo impossibile che allorquando alcuno si fa a proclamare una nuova teoria storica, economica, o giuridica non incorra in qualche inesattezza. Non è nella natura umana che una sola intelligenza, per quanto eletta ed addottrinata, riesca a vedere tutta la verità. Alla verità piena non è dato di giungere se non mediante la cooperazione di molte intelligenze, se non mediante il lavoro intellettuale di molti anni, talvolta di secoli. Quindi è che pur

(1) Vedi *De la propriété* ecc. Cap. XXIV. Il **Viollet**, in una sua dissertazione sovra *Le caractère collective des premières propriétés mobilières*, pubblicata nella *Bibliothèque de l'École des chartes* ha sostenuto la stessa tesi del Laveleye.

(2) *Récherches sur quelques problèmes d'Histoire*, Paris, Hachette 1885. V. ivi: *Les Germains connaissaient-ils la propriété des terres?* e *La marque germanique*. La prima di queste memorie dette luogo a una dotta discussione nel seno dell'Accademia di scienze morali e politiche di Parigi, a cui prese parte lo stesso Laveleye. — V. **Arthur Mangin**, *La propriété collective et la propriété individuelle devant l'Académie des sciences morales et politiques*. — *L'Économiste français*, del 25 Aprile e 2 Maggio 1885. — Il Laveleye lesse appunto in questa circostanza la sua Memoria, *La propriété primitive dans le Tawnschips écossais* (Orleans 1885), ora inserita nella nuova edizione della sua *Propriété*. V. Cap. XIV.

(3) Lo stesso Fustel de Coulanges c'indica gli scrittori tedeschi, che hanno sostenuta la tesi a lui contraria, in una nota delle sue *Recherches* a pag. 190. Vanno ricordati segnatamente il **von Maurer**, il **Thudichum**, lo **Hennings**, il **Waltz**, lo **Zoepfl**. In Francia pensarono allo stesso modo il **Lehneron** e il **Geffroy**. In Italia hanno riconosciuto che fra i Germani la proprietà ebbe dapprima forma collettiva, lo **Schupfer** (nel suo *Allodio*) il **Del Giudice** (*Proprietà delle terre in Germania secondo Cesare e Tacito*, Istituto Lombardo 1886), il **Salvioli** (*Manuale di storia del Diritto italiano*).

riconoscendo avere il Fustel de Coulanges corretto alcune inesattezze del Laveleye, riteniamo ch'egli non abbia distrutto la teoria dell'Economista belga, la quale come avviene delle medie statistiche, in cui i piccoli errori di computo e l'imperfezione di qualche elemento parziale influiscono in modo insignificante, resta là intatta, nonostante la critica talvolta acerba, talvolta ironicamente pungente dello storico francese.

A noi sembra anzi che il Laveleye abbia già troppo concesso al suo contraddittore, allorchè accetta senza riserva l'interpretazione da esso data ai celebri passi di Cesare e di Tacito, in cui si discorre dell'economia rurale dei Germani. Questa nostra affermazione, che alcuno forse giudicherà presuntuosa, ci sia lecito di dimostrare.

E innanzi tutto ci sembra pressochè ozioso il discutere lungamente come fece il Fustel de Coulanges, se i Germani nell'epoca che corre da Cesare a Tacito fossero un popolo nomade o un popolo sedentario già dedito all'agricoltura; imperocchè la questione che più importa non è già questa, bensì quella di sapere se essi avessero la proprietà comune e collettiva, o la proprietà privata e individuale. È indubbio che nell'epoca, di cui scriviamo, la maggior parte dei popoli della Germania conoscevano l'agricoltura. Si può pure ammettere col Fustel de Coulanges che l'espressione di Cesare *agricoltura non student* significhi non già ch'essi ignorassero l'agricoltura; ma che avessero poco amore ai lavori agricoli, che non vi si applicassero intensamente, che preferissero cacciare anzichè lavorare. Al dire di Cesare e Tacito i Germani avevano numerose mandrie ed estesissimi pascoli e il loro territorio poco propizio agli alberi fruttiferi era solo fertile in grano. Dal che risulta che l'economia rurale della Germania si trovava appunto in quelle condizioni in cui l'individuazione della proprietà non è richiesta dalle esigenze della cultura, in cui il capitale non si è associato che debolmente al lavoro agricolo; in quelle condizioni, in cui vediamo anch'oggi perdurare la proprietà collettiva presso gli stessi popoli più inciviliti.

Il Fustel de Coulanges non ha già sostenuto che fra i Germani esistesse una proprietà privata simile a quella che ai tempi di Cesare e di Tacito si aveva a Roma, bensì egli ha voluto dimostrarci che vi esisteva una proprietà della famiglia. Ma cosa era la famiglia presso i Germani?

La famiglia germanica, è lo stesso Fustel de Coulanges che ce lo dice, era un aggruppamento d'individui ancor più numeroso di quello della *gens* romana, poichè questa era unita dal solo vincolo dell'*agnatio*, mentre la famiglia germanica comprendeva gli agnati e i cognati, non soltanto, cioè, la discendenza maschile dello stesso stipite; ma l'unione di più stipiti, *gentibus et cognationibus hominum qui una cojerunt* (1). Ora secondo Cesare era la famiglia quella che possedeva una data estensione di terrenò, e questa veniva poi assegnata temporaneamente ai componenti della medesima.

Ora da ciò che può inferirsi? Forsechè fra i Germani esistesse la proprietà privata del suolo e che non vi esistesse la proprietà collettiva? Nemmeno il Fustel de Coulanges pretende di sostenerlo.

« Nel regime della comunanza, egli dice infatti, la terra appartiene a tutto il popolo, o a tutta la tribù, o a tutto il villaggio, senza distinzione d'individui e di famiglie. In questo caso, o si verifica che la medesima sia praticata in comune, ovvero essa viene ripartita annualmente fra i componenti il popolo, la tribù, il villaggio. L'individuo possessore di un lotto non vi ha che un dritto di coltura e di uso temporaneo. Esso non può nè vendere, nè donare, nè far testamento.

« Per contro nel regime della proprietà individuale, non soltanto l'uomo possiede lo stesso campo per tutta la sua vita, ma può venderlo, donarlo, lasciarlo ai suoi figli, o legarlo a chi gli piaccia.

« Ma v'ha un'altra specie di proprietà; è quella per la quale il suolo non appartiene *personalmente* all'individuo, ma *collettivamente* alla famiglia. Il medesimo è ad essa così strettamente collegato che la famiglia lo possiede come bene patrimoniale e ereditario. Esso appartiene a tutti i membri che la compongono e non solamente ai viventi, ma ai nascituri e a tutte le generazioni avvenire di essa famiglia (2). »

Tutto ciò è perfettamente esatto. Ma chi non vede che il regime della proprietà familiare, anzichè a quello della proprietà

(1) Tacito alla sua volta afferma che i drappelli di cavalleria e di fanteria non costituivano un aggruppamento fatto all'azzardo, ma l'unione di uomini legati da vincoli di sangue: *non casus nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit sed familiae et propinquitates.*

(2) V. *Rccherches ecc.* p. 235.

individuale privata, segnatamente per gli effetti economici si riavvicina al regime della comunanza?

La famiglia quale era fra Germani e come lo stesso Fustel de Coulanges ammette che fosse, al pari della *gens romana*, rappresenta il primo aggruppamento, la prima compagine sociale, il comune embrionale. Chi la rappresenta è rivestito di ogni autorità ed esercita tutte o almeno parte di quelle funzioni che in una evoluzione ulteriore sono devolute al Comune, allo Stato o a chi lo personifica, il Sovrano. Dalla famiglia delle epoche primitive, al comune non v'è che un passo; non si tratta di enti che abbiano diversa natura; nell'ordinamento patriarcale la famiglia non ha carattere di ente privato, ma pubblico e pubblica è pertanto la proprietà che le appartiene; il comune allorchè si costituisce non è che l'avvicinamento di più famiglie, di più genti, che intendono provvedere alle loro sorti.

Ed è appunto compiuto questo passaggio che la famiglia acquista carattere privato, poichè si spoglia di tutte quelle funzioni spettanti alla autorità sociale, che passano al comune, alla *civitas*. Come in pari tempo si spoglia d'ogni carattere di unione fittizia. I grandi aggruppamenti si sciolgono; non basta portare lo stesso nome gentilizio per far parte della stessa famiglia; il vincolo familiare si restringe ai parenti più prossimi (1).

Nè fra la costituzione delle famiglie patriarcali primitive e quella delle primitive comunanze di villaggio, particolarmente pel modo con cui vengono usufruite le terre, si riscontrano differenze sostanziali. Il territorio spettante così alle une come alle altre è una proprietà perpetua dell'ente, indivisibile e inalienabile. Se un'eccezione poteva farsi per riguardo alla casa e ad un breve spazio circostante, una tale eccezione aveva luogo, tanto che si trattasse di proprietà del villaggio, come di proprietà della famiglia. La differenza rilevata dal Fustel de Coulanges che nella comunanza di villaggio non si aveva nè eredità, nè testamento, e nel regime di famiglia non si aveva testamento, ma si aveva eredità, non ha gran fondamento. Imperocchè se guardiamo alle cose mobili si ha certo eredità e nell'un caso e nell'altro e si potrebbe avere anche testamento, come si verifica nelle comunanze di vil-

(1) V. intorno alla primitiva costituzione della famiglia patriarcale **Summer Maine**, *Etudes sur l'ancien droit et la coutume primitive*, Paris, Thonin, 1884, Cap. VIII. note A, pag. 382.

laggio delle epoche posteriori. Se invece si riguardi al terreno certo non si ha eredità, nè nell'un caso, nè nell'altro, o si ha in tutte due. La famiglia costituita sulla base della discendenza da un unico stipite è un ente perpetuo come il comune e quindi non si ha vera successione. Solamente potrebbe dirsi che i figli ereditano dai loro padri il diritto di usare della proprietà familiare; ma allora è d'uopo ammettere che un tal dritto venga ereditato ugualmente nel caso di una proprietà comunale (1).

E che nel modo di usare della proprietà stabile non vi sia differenza fra la comunanza e la famiglia patriarcale ce lo mostrano i tanto discussi passi di Cesare e di Tacito intorno ai Germani, i quali, ove s'interpretino senza preconcetti, ci dicono chiaramente che il costume loro era identico a quello ancora seguito nelle odierne comunanze di villaggio.

Cesare narra: « La gente degli Svevi, dicesi abbia cento villaggi, da cui ogni anno vengono mandati fuori dei confini mille armati a guerreggiare. Gli altri che rimangono in casa pensano ad alimentare quelli e sè stessi. E questi l'anno successivo sono essi in armi, mentre gli altri restano a casa. In tal maniera nè la pratica del guerreggiare, nè quella del coltivare viene interrotta; ed inoltre fra costoro non sono campi privati e separati, nè ad alcuno è lecito di coltivare per più di un anno nello stesso luogo ». « *Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet* » (2).

E altrove: « *Germani agricultura non student, majorque pars victus eorum, in lacte caseo carne consistit. Nec quisquam agri modum certum aut fines habent proprios; sed magistratus*

(1) Come prova dell'esistenza della proprietà privata rileva il **Fustel de Coulanges** il seguente costume narrato da Tacito: « I Germani non abitano in città; neppur vogliono case a muro comune. Una qui, una qua, presso a quel fonte, in quel campo, in quel bosco secondo aggrada. Fanno lor villaggi non al modo nostro con le case congiunte, ma ciascuno ha la sua piazzuola intorno per sicurezza del fuoco, o per non sapere edificare. » (Tacito: *La Germania*, traduzione del Davanzati, Firenze, Le Monnier 1857). Ma in tutto ciò nessun accenno potrebbe ragionevolmente rinvenirsi dall'esistenza della proprietà privata. Il costume di aver case isolate con un campicello o orto annesso si riscontra anche presso gli antichi latini e perdura in alcune delle comunanze oggi esistenti nei nostri Appennini.

(2) **Caesar**, *De Bello Gallico* IV, I.

ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui una cojerunt, quantum et quo loco visum est agri attribuant atque anno post alio transire cogunt. »

Ora non sembra egli più che evidente da tali passi il costume fra i Germani dell'assegnazione temporanea dei coltivi ai membri della famiglia e la pratica di variare di posto, onde lasciare per alcun tempo il terreno a riposo? Il Fustel de Coulanges obietta che Cesare non parla, nè di coltura in comune, nè di sorteggiamento dei lotti: sono i magistrati e i capi che fanno la distribuzione, assegnando a ciascuno l'estensione voluta e la località che più gli piace. E che perciò? Nè la coltivazione in comune, nè l'assegnazione dei lotti per sorteggio sono requisiti essenziali della primitiva proprietà patriarcale, o comunale. È assai probabile che da principio, finchè i vincoli di famiglia sono molto stretti e l'autorità del capo rispettata, si coltivi in comune. Crescendo il numero dei componenti la famiglia e assumendo questa il carattere di unione fittizia, o trasformandosi in comune, è facile comprendere come il principio di autorità e di solidarietà si trovi affievolito e come ad evitare litigi e lotte intestine, anche perchè col crescere della popolazione il terreno comincia a scarseggiare, si ricorra all'espedito del sorteggiamento. Ma niente di più probabile, che fra l'uno e l'altro costume si passi per uno stadio intermedio che è quello appunto indicato da Cesare. In quel tempo la famiglia patriarcale era già abbastanza numerosa e lo spirito individualistico abbastanza vivo, perchè la coltivazione in comune non fosse più possibile; ma l'autorità del capo era tuttavia così rispettata e il dominio territoriale talmente vasto, che ognuno poteva farsi assegnare il campo coltivabile che meglio rispondesse al suo particolare bisogno. Del resto, tanto nelle comunità di famiglia, che nelle comunanze di villaggio delle epoche posteriori, nelle istesse comunanze ancora esistenti nei nostri Appennini, s'incontra promiscuamente l'uso della coltivazione in comune, quello dell'assegnazione da parte del capo, e quello del sorteggio.

Tacito al §. XXVI della *Germania*, non in modo sostanzialmente diverso da Cesare, nonostante sia trascorso un secolo e mezzo, tratteggia l'economia rurale, dei Germani.

« Agri pro numero cultorum ab universis in vices occupantur, quos mox inter se [secundum dignationem] partiuntur. Facilitatem partiendi camporum spatia praebent. Arva per annos mutant et

superest ager. Nec enim cum ubertate et amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria conservant et prata separent et ortos rigent; sola terrae seges imperatur. Unde anno quoque ipsum non in totidem digerunt species: hiems et ver et aestas intellectum ac vocabula habent, autumnus perinde nomen ac bona ignorantur. »

Il Fustel de Coulanges ha ragione, allorchè afferma che Tacito non aveva qui nel pensiero di descrivere la proprietà germanica, bensì di mostrare qual fosse il sistema agricolo usato dai Germani; ha torto allorchè afferma che nel passo stesso non v'è alcuno accenno alla proprietà. Non v'è, se non si vuole che vi sia.

È pertanto inaccettabile l'interpretazione che il Fustel de Coulanges dà alla frase *ab universis occupantur*. *Occupare*, egli dice, non significa *possidere*, che include un diritto; l'*occupare* è un semplice atto materiale. *Occupare agrum* significa porre a coltura un terreno. Quindi *agri qui occupantur in vices* vuol dire: *terreni coltivabili che vengono posti a coltura a turno*; e *ab universis* significa: *da tutti insieme i coltivatori*.

Ora una tale interpretazione è esclusa dalla frase susseguente *quos mox inter se secundum dignationem partiuntur*, poichè se la parte di territorio occupato per la coltivazione viene divisa fra i coltivatori, questi non possono coltivarla in comune.

Il significato vero del passo è quello che si ha dalla sua traduzione quasi letterale. I terreni coltivabili (*agri*) in proporzione del numero dei coltivatori (*pro numero cultorum*) a vicenda (*in vices*) vengono occupati (*occupantur*) dalla collettività (*ab universis*, ossia *ab universitate cultorum*). Il significato preciso ed usitato di *universitas*, non vi ha dubbio, è quello di collettività, di comunanza, di comune e quindi a seconda dei casi di tribù, di villaggio.

Così la pensava un traduttore non sospetto e certo non meno autorevole del Bournouf, il nostro Bernardo Davanzati. Questi con vera concisione tacitiana così traduceva: « Ogni villaggio piglia scambievolmente tanti terreni quanti possono i suoi coltivare, spartendoli secondo qualità (ossia, annota il Bindi, secondo il grado delle persone). La campagna grande agevola lo spartire: seminano ogni anno maggese nuovo e loro soverchia terreno: perchè non gareggia la fatica loro con la fertilità e ampiezza dei campi, con il piantarvi anche pomieri, chiuder pratora e giardini anaffiare: frumento solo vogliono dalla terra; però lo stesso anno loro vuol

meno stagioni. Verno, primavera e estate vi sono nominate e intese; d'autunno nè nome, nè frutto vi ha » (1).

Dalle parole di Tacito risulta pertanto assai chiaro che il territorio in proporzione del numero dei suoi abitanti era vastissimo e che ancora perduravano quelle condizioni già segnalate da Cesare, per le quali era possibile di concedere a ciascun coltivatore quel terreno che più gli fosse piaciuto. La qual cosa è importante a rilevarsi, essendochè in tali condizioni la pratica dell'assegnazione per sorteggio si addimosta completamente inutile. La famiglia patriarcale, l'università, la comunanza occupa di volta in volta quell'estensione di terreno suscettibile di esser coltivato, che stima sufficiente al bisogno dei suoi membri e fra essi la divide temporaneamente, tenendo conto nell'assegnazione della qualità o grado della persona. Dire sul proposito che il *partiuntur inter se* esclude l'intervento nell'assegnazione dell'autorità è sottigliezza insignificante. Poichè l'estensione del terreno deve proporzionarsi alla qualità della persona, si rende necessario tanto più che ciò si faccia dal capo, o da chi riveste una speciale autorità per farlo, nonostante *la campagna grande agevoli lo spartire*.

Dato un tal sistema di ripartizione dei terreni coltivabili, come si potrebbe ragionevolmente pensare all'esistenza della proprietà privata del suolo? Anche a prescindere dall'espressione *ab universis*, la proprietà individuale privata viene esclusa in modo assoluto dal fatto che viene destinata a coltura ora questa ora quella zona di territorio e che secondo il bisogno, ora si prende più terreno, ora meno; viene esclusa dal fatto che ad ogni nuova occupazione si fa una nuova ripartizione fra i coltivatori. Si ammetta pure che Tacito non abbia voluto con le sue parole escludere l'esistenza della proprietà privata; ma è d'uopo convenire che i fatti da lui posti in luce l'escludono. Per essi è incontrovertibile che il terreno fosse di proprietà collettiva della famiglia patriarcale, o del villaggio, e che solo l'uso ne fosse temporaneamente individualizzato, sia pure con disparità di condizioni.

A noi sembra pertanto che le critiche mosse dal Fustel de Coulanges al Laveleye, con tanto ingegno e copia di dottrina, anzichè distruggere la sua tesi storica abbiano contribuito a raffor-

(1) Danno un'identica interpretazione fra noi al passo di Tacito e contraria a quella del Fustel de Coulanges, lo Schupfer, il Del Giudice, il Salvioni negli scritti sopra citati.

zarla e depurarla da qualche sua imperfezione. Il Fustel de Coulanges e coloro che ne dividono le opinioni hanno riguardato il fatto storico in se stesso senza mirare allo scopo, pel quale gli economisti han preso a considerarlo e si son così perduti in lunghe discussioni per quello scopo pressochè inutili.

È la **proprietà individuale** privata, solo la proprietà individuale privata del terreno, assoluta e perpetua, trasmissibile per testamento ed alienabile per donazione o per vendita e quindi divisibile e accumulabile, che ha dato origine ai due grandi inconvenienti economici del *latifondo* e del *polverizzamento del suolo*. La **comunità di villaggio**, e la **proprietà collettiva della famiglia patriarcale**, della *gens*, della tribù, per identiche ragioni, e principalmente per l'uso temporaneo del terreno e pel periodico rinnovarsi delle assegnazioni, non possono così l'una come l'altra dar luogo a tali inconvenienti, ed è per questo, solo per questo, che si è ad esse rivolta l'attenzione degli economisti.

II.

I nuovi fatti posti in luce dal Laveleye.

Il libro del Laveleye non è una storia della proprietà e come tale sarebbe un errore il considerarla. Esso è l'esposizione d'indagini scientifiche condotte col metodo induttivo, o in altre parole di una teoria scientifica basata su fatti storici. Sono sufficienti i fatti accennati a provare il principio? Si può ormai affermare che sì. Dacchè gli studi posteriori alla prima edizione, di cui è stata arricchita la quarta edizione, confermano ampiamente i risultati delle prime ricerche.

« Questa quarta edizione, dice lo stesso Laveleye, de *La Propriété et de ses formes primitives* è si può dire un nuovo lavoro. Io ho innanzi tutto la fortuna di poterla arricchire degli studi speciali desunti dalla traduzione tedesca del mio libro e dovuti al dotto Professore dell'Università di Basilea, Sig. Carlo Bücher. Inoltre io vi ho introdotto i fatti copiosi, che sono andato notando dopo la pubblicazione delle edizioni precedenti, per modo da riunire insieme i risultati di più che trent'anni di assidue ricerche intorno allo stesso argomento. Gli errori rilevati sono stati corretti con cura. Quasi tutti i capitoli sono stati rifusi e completati, al punto che il numero totale delle pagine si è accresciuto di un terzo ».

Facciamo una breve rassegna delle notevoli aggiunte fatte alla prima edizione.

Nei Capitoli I, II e III si riproducono gli studi già innanzi pubblicati sulla *Evoluzione lenta e identica in ogni dove della proprietà fondiaria*, sulle *Comunanze di villaggio in Russia* e sugli *Effetti economici del Mir russo*.

Al Cap. IV l'A. completa e rettifica il quadro, che aveva già tracciato della proprietà collettiva a Giava, con i risultati di una inchiesta ufficiale riguardante i diritti che gli indigeni hanno sul suolo. Lo Schener aveva già fatto un confronto fra la *Dessa* giavanese e la *Marca* germanica.

Notevole è il fatto che la proprietà collettiva nell'isola abbia più importanza della privata e si vada di continuo estendendo. Merita pure particolare attenzione la proprietà familiare esistente nel paese di Padang, situato nel centro dell'isola di Sumatra, anche perchè la famiglia vi è costituita sulla base del *matriarcato*.

Nel capitolo sulla Marca Germanica (V) si tien conto dei risultati di recenti studi, come quello del Lamprecht (1). Si rileva che se il dissodamento del terreno fa nascere in molti casi un diritto di occupazione permanente, tuttavia allorchè si abbandoni la coltura, il terreno ritorna alla comunità (2). E si osserva ancora che nel medio evo il diritto di ottenere una parte del dominio collettivo cessò di avere carattere personale e divenne un diritto reale dipendente dal fatto dell'abitazione; ma il segno dell'antico principio egualitario, a cui la proprietà era informata si aveva pur sempre nel costume che la vendita del terreno non poteva farsi, se non coll' intervento dei magistrati comunali. Il venditore rimetteva al magistrato lo stabile, che poi alla sua volta lo trasmetteva al compratore. Era il riconoscimento del dominio eminente del comune.

Tutto il Capitolo VI (*Derniers vestiges de l'ancien régime agraire en Allemagne*) è tolto da un' *appendice*, alla traduzione tedesca della *Propriété*, del Prof. Karl Bücher. Esso contiene particolari assai interessanti e che rafforzano la tesi del Laveleye. I molteplici fatti indicati non lasciano dubbio sulla generale esistenza in Germania, in un'epoca da noi non molto lontana, della proprietà collettiva. « L'azione dello stato assolutista, le usurpazioni dei signori feudali, l'influenza del diritto romano, poi

(1) *Deutsches Wirthschaftleben im Mittelalter*, 1886.

(2) pag. 85.

dell'economia politica individualistica, limitò dapprima, poi distrusse la comunanza degli utenti della *Marca*. Da un secolo a questa parte la divisione dei beni comunali e la legge sulla riunione delle parcelle, come pure le esigenze della coltura intensiva hanno fatto sentire la loro influenza sulle campagne e sui villaggi della Germania. A poco a poco la consuetudine, che è tuttavia più persistente della legge, si distaccò dalle antiche tradizioni. Peraltro si sono conservate molte vestigia del regime agricolo, anche più antico, insino ai nostri giorni, o almeno fino ad un'epoca a noi vicina (1) ». È sopra tutto notevole in qualche località la coesistenza della proprietà collettiva con l'uso individuale temporaneo del terreno per un periodo abbastanza lungo e col sistema della rotazione triennale, la quale rappresenta uno stadio abbastanza avanzato della coltura.

Alle importanti notizie già pubblicate nelle precedenti edizioni sulle *Allmenden* della Svizzera l'A. aggiunge in fine al Capitolo VII altri dati da lui raccolti direttamente, o tratti dal lavoro del Miashowski, Professore all'Università di Basilea (*Die schweizerische Allmend*), il quale ha saputo condensare nel modo più completo tutti i documenti e tutte le cifre statistiche relative all'Allmend svizzera.

Il Capitolo IX è la riproduzione di uno studio del Bücher inserito nella traduzione tedesca de *La Propriété*. Esso contiene notizie assai importanti sulle *Allmenden* esistenti nella Germania meridionale e principalmente nel Baden, nel Wurtemberg, nell'Assia, nel principato di Hohenzollern e nel nord del Reno. L'Allmend germanica, sebbene riposi sullo stesso principio dell'Allmend svizzera si differenzia da essa: 1°, per il sistema di coltura, giacchè in Svizzera si tratta principalmente di pascoli e in Germania di terre arabili divise in lotti; 2°, perchè in Svizzera l'Allmend è un ente distinto dal Comune, un'associazione di contadini costituita dai discendenti di certe determinate famiglie, le originarie, e in Germania invece il godimento dell'Allmend dipende da un diritto civico spettante a tutti gli abitanti. È interessante il dibattito per la conservazione delle Allmenden e gli argomenti messi innanzi *pro* e *contra*.

Pure interessante è il Capitolo X, in cui si parla delle *Allmaeningar* della Scandinavia e della Finlandia, ancor questo com-

(1) Pag. 104.

preso nell'edizione tedesca, e redatto sulle informazioni fornite dal Conte Hamilton dell'Università di Lund e dal Castren dell'Università d'Helsingfors. Si tratta sempre dell'identico fatto, che con qualche varietà di forma si presenta presso tutti i popoli anche i più diversi e discosti.

Nel Capitolo XII si hanno nuove notizie sui beni Comunali nel Belgio, dovute in gran parte alle ricerche dell'Errera, che sta preparando un importante studio su questo soggetto. Meritano di essere riprodotte le parole con cui il capitolo si chiude: « È certo che nei poveri villaggi del Lussenburgo, gli abitanti poco agiati, i quali ricevono dal Comune la legna da ardere e che hanno il diritto di far pascere i loro bestiami sui prati comunali sono meno da compiangere di quelli dei ricchi villaggi delle Fiandre. La condizione dell'operaio agricolo fiammingo si migliora al certo, allorchè può prendere in affitto un piccolo appezzamento di terreno per coltivare le patate e la segala, quasi esclusivo suo nutrimento; ma non sarebbe assai meglio ch'egli potesse averne il godimento gratuito durante la sua vita senza dover pagare il fitto al proprietario, il quale naturalmente cerca di ottenere il prezzo di locazione il più elevato possibile? ».

Nel Capitolo XIII sui beni comunali in Francia si aggiungono alcune notizie sopra le *mazades* della Francia meridionale, gruppi di abitazioni costituenti un villaggio, le quali hanno molta rassomiglianza con i *crofts* della Scozia e con i villaggi a Allmend della Svizzera. Tali notizie son tratte dall'*Essai sur les mazades* del Baully. Si chiude il Capitolo con il giudizio dato dal Cournot sui beni comunali, e che è favorevole alla loro conservazione ed incremento. (*Revue sommaire des doctrines économiques*).

Il Capitolo XIV contiene un nuovo studio (1) sopra il *township* scozzese e degli Stati Uniti d'America. Le notizie sono tratte principalmente dalla Relazione della Commissine reale d'inchiesta inglese, presieduta da Lord Napier (2), e dalla nota Me-

(1) Questo studio era stato già pubblicato, come si è detto negli atti dell'Accademia di scienze morali e politiche di Parigi.

(2) Ci sia lecito notare, non per vana pompa, ma a vantaggio della causa che con profonda convinzione sosteniamo da tempo, come la Relazione inglese in sostegno della conservazione della proprietà collettiva in Scozia faccia valere gli stessi argomenti già messi innanzi da noi negli atti dell'Inchiesta agraria e nella memoria sul *Rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*. Non accenneremmo a questa coincidenza, se lo stesso Laveleye non si fosse compiaciuto di rilevarla.

moria del Belot sopra il moderno *township* di *Namtukel*. Il *township* rappresenta la primitiva e generale organizzazione terriera delle isole britanniche.

Il Cap. XV, di nuova fattura è dedicato alla penisola Iberica e all'Italia. Nelle precedenti edizioni non si faceva parola dell'esistenza della proprietà collettiva in questi due paesi. Ora, come l'assenza della proprietà collettiva presso i popoli latini e particolarmente in Italia, dove il Diritto romano ha lasciato tracce più profonde del suo assoluto impero, sarebbe stato un valido argomento nelle mani degli avversari del Laveleye; così è un argomento validissimo in suo favore, il fatto che presso noi s' incontrino le stesse forme arcaiche di proprietà che altra volta sembravano una particolarità dei popoli nordici. Il qual concetto efficacemente esprime il Laveleye con un pittoresco confronto. « Nelle regioni montane della Spagna e dell'Italia, fra popolazioni di razza e di religione differentissime, poste in condizioni economiche affatto diverse noi troviamo esattamente lo stesso regime agrario del *township* scozzese. S' incontrano alcune rare piante alpine così al di sotto del cerchio polare che nelle montagne della Svizzera, ma le medesime non si rinvengono nelle regioni intermedie. Come spiegare la loro migrazione? Sono esse passate dalla Svizzera in Scandinavia o viceversa? Nè l'una cosa, nè l'altra, dicono i botanici. Un tempo, nell'epoca glaciale, esse erano disseminate in tutta l'Europa. A poco a poco il clima non fu più ad esse propizio e disparvero dalle pianure, seguitando solo a vivere nelle massime altitudini e in quelle latitudini boreali, che loro offrono ancora condizioni favorevoli. Lo stesso è avvenuto del regime collettivo della proprietà. Esso ha esistito un tempo in ogni dove, ma le trasformazioni della civiltà e dell'agricoltura, l' andarono a poco a poco eliminando ed esso non si conservò che in certe regioni appartate, dove le influenze deleterie non penetrarono ancora, o non poterono penetrare ».

Le notizie per la Spagna son tratte dalle opere dell'Oliveira Martins e dell'Azcarate. Per ciò che riguarda l'Italia ci riserbiamo di discorrere tra poco più ampiamente.

Seguono quattro nuovi Capitoli: il XVI, in cui si parla della proprietà primitiva presso i celti irlandesi e galli; il XVII sulla proprietà arcaica nel Punjab. La comunanza del terreno nell'Indostan era un sistema generale. La proprietà privata è un'importazione inglese. Il Capitolo XVIII parla dell'antica proprietà Giap-

ponese. Dal Codice di Taihò (pubblicato nell'anno 702) si rileva come in quell'epoca esistesse nel Giappone una proprietà arcaica con gli stessi caratteri di quelli esistenti in Occidente, abbenchè quel paese avesse già raggiunto un grado di civiltà avanzato. Il Cap. XIX si occupa ampiamente della proprietà primitiva presso gli Aborigeni dell'America e particolarmente nel Brasile, nel Chili, nella Bolivia, nel Messico, nel Perù, nel Guatemala, nella Nuova Granada, nella Nuova Inghilterra, insomma in quasi tutte le diverse regioni dell'America meridionale, centrale e settentrionale. A proposito delle istituzioni fondate dai Gesuiti nei villaggi del Paraguay, nel secolo XVII, il Laveleye osserva che i libri di geografia, che considerano le creazioni loro quali esperienze sociali e attribuiscono al cattolicesimo il comunismo dei Guarany e di altri popoli, non si appongono al vero. « I Gesuiti, grazie alla loro perspicacia, compresero tosto come sarebbe stato assai facile di trasformare in socialismo cattolico e cristiano la costituzione agraria degli indiani e le loro istituzioni delle *Reduzioni* non sono effettivamente che lo sviluppo di costumanze già esistenti ».

Nel Capitolo XX si riportano parecchie notizie sulla proprietà presso popoli diversi e particolarmente in Algeria e in altre regioni africane.

Nel Cap. XXI si riproducono alcune notizie fornite da un economista danese, il Petersen, sulla proprietà fondiaria in Danimarca. Anche in quel paese fino agli ultimi anni dello scorso secolo la proprietà non si era individualizzata: la proprietà collettiva comunale vi esisteva largamente.

Qui finisce lo studio sulla proprietà collettiva del villaggio, della tribù, cioè sulla forma arcaica della proprietà e sulle reliquie che ancora ne permangono presso i vari popoli.

Segue lo studio già innanzi pubblicato sulla proprietà fondiaria nell'India (Cap. XXII). In India vigeva il principio mussulmano che lo Stato è proprietario del suolo. La dominazione inglese non l'ha distrutto, ma solo modificato. Nel Punjab si è rispettata la proprietà collettiva dei villaggi e con buon risultato; nel Bengala, invece, si è costituito una specie di feudalismo con lo scopo di creare una classe superiore di grandi proprietari, i quali peraltro non hanno seguito per nulla l'esempio dei grandi proprietari inglesi, e non avvantaggiarono in alcun modo la coltura del suolo. Nell'*Onde* si sono consacrate le usurpazioni dei Taloukdars, antichi capi di clan, divenuti signori feudali e collettori d'imposte per lo Stato.

Nelle provincie del Nord-Ovest si è costituita la proprietà privata riconoscendo il diritto degli occupanti, ma riserbando allo Stato un terzo della rendita. Nelle provincie del centro si riconobbero i ricevitori delle imposte come proprietari ereditari. Nelle provincie di Madras e di Bombay il principio delle proprietà dello Stato fu completamente rispettato; fra i coltivatori e il governo non vi sono intermediari. Alla fine del Capitolo, l'Autore tratta della nazionalizzazione del suolo e delle diverse manifestazioni che si fecero negli ultimi anni in favore di questa idea che lo Stuart Mill aveva visto con occhio favorevole, il Colins aveva tanto caldeggiato e che per il libro del George si è resa ormai popolare.

Nel Capitolo XXIII si parla dell'ordinamento della proprietà in Egitto e in Turchia, ove il principio mussulmano che lo Stato è proprietario del suolo è applicato universalmente.

Ritornando a considerare la proprietà presso gli antichi popoli l'Autore, dopo aver parlato dell'età dell'oro e della *proprietà collettiva nell'antichità* (Cap. XXIV) introducendo alcune modificazioni ed aggiunte al suo precedente studio, dimostra (Cap. XXV) come la nozione romana del diritto assoluto di proprietà sia rimasta sempre estranea alla Grecia. Il territorio dello Stato era considerato come sua proprietà; i cittadini non ne avevano che il godimento, subordinatamente all'interesse generale.

Nella istessa Roma antica, la costituzione di fatto della proprietà fondiaria non fu quale alcuno potrebbe indurre desumendola dai libri dei giureconsulti. « I romani, dice il Laveleye, (Cap. XXVI) dopo aver percorso i due periodi evolutivi della comunanza di villaggio e della comunanza di famiglia, fondarono per primi la proprietà fondiaria individuale esclusiva; e i principii, che essi adottarono in questa materia, servono ancora di fondamento alle nostre leggi civili. Ma, appena stabilita, la proprietà quiritaria minaccia l'esistenza delle istituzioni democratiche e della repubblica, per la sua azione invadente. Invano si tenta d'infrenarla: la grande proprietà divora la piccola. In sostanza la storia economica di Roma non ci rappresenta che la lotta contro le usurpazioni della proprietà quiritaria ».

Per stabilire sovra solide basi una nuova teoria economica della proprietà, la costituzione della proprietà fondiaria romana meriterebbe di essere studiata più ampiamente e profondamente di quel che non abbia fatto il Laveleye in questo capitolo, sebbene vi abbia introdotto notevoli aggiunte, e faccia richiamo a parecchie

buone fonti di studio. Ed è invero da deplorare che un lavoro completo intorno a questo importantissimo soggetto non siasi ancora intrapreso.

Si vuol giustificare, osserviamo, l'introduzione della proprietà privata del suolo come una necessità del progresso della coltura. In fatto però la proprietà quiritaria non sorge quale una istituzione economica, ma quale una istituzione puramente civile, politica. Essa non prende sviluppo sotto l'impulso del bisogno economico, bensì contrariandone la soddisfazione. Accanto alla proprietà privata permane per lungo tempo e largamente la proprietà pubblica. Ed è sulle terre pubbliche che si sviluppano altre istituzioni, vera espressione di un bisogno economico, come il *vectigal*, l'enfiteusi, la colonia parziaria, le quali assicurano al coltivatore il libero possesso degli elementi naturali di produzione e la proprietà dei frutti del lavoro applicato alla terra. Ma il proprietario assoluto del suolo non è mai un coltivatore, esso è un padrone di schiavi, un grande capitalista, un personaggio investito di alte cariche. La proprietà quiritaria è quindi una istituzione aristocratica e come tale è sempre combattuta dai plebei, nè essa giova in alcun modo a promuovere il progresso della coltura. L'esistenza dei *latifundia*, i quali al dire di Plinio, *perdiderunt Italiam* ne sono una prova convincente.

Una considerazione a farsi è ancora questa che, per quanto dalle teorie giuridiche non apparisca, il concetto di un alto dominio dello Stato su tutte le terre non è estraneo alla stessa legislazione romana. La proprietà privata sorge per concessioni dello Stato sopra una parte soltanto del territorio. Un'altra parte e vastissima resta di suo dominio e ne viene soltanto concesso l'uso ai privati, o vien lasciata in uso comune. Nè soltanto nell'origine la proprietà privata del suolo deve riguardarsi come una concessione dello Stato; ma questo carattere le permane ancora dopo. Come giustificare altrimenti le leggi agrarie?

Questi concetti, che la considerazione attenta della storia economica di Roma deve suggerire ad ognuno, non trovano tuttavia nel Capitolo sovra citato una sufficiente dimostrazione. Vero è che intorno ad essi sarebbe necessario di scrivere un libro anzichè un capitolo solo.

Un momento storico, che merita di essere particolarmente studiato, è il passaggio dal regime patriarcale, egualitario, o dalla comunanza di villaggio, in cui la società è costituita di tante

piccole repubbliche indipendenti e libere, in cui l'individuo può dirsi veramente sovrano, al regime aristocratico, feudale, che rappresenta l'ineguaglianza della proprietà fondiaria, l'asservimento del cittadino. A questo importante soggetto il Laveleye dedica due lunghissimi capitoli il XXVII, in cui si parla dell'*origine del l'ineguaglianza de la proprietà fondiaria*, e il XXVIII che riassume la *storia della proprietà fondiaria in Inghilterra e in China*. In questi capitoli si contengono interessanti osservazioni di fatto aggiunte alle prime edizioni. Va particolarmente notato il richiamo ai *Brehon laws* dell'Irlanda, alle comunità di villaggio di alcuni distretti dell'Inghilterra, alla costituzione del *Township*, alle usurpazioni feudali compiutesi in Inghilterra anche in epoche a noi vicine, sulla scorta dei più recenti studi del Summer Maine, del Gomme, del Taylor, del Shaw Lefèvre, del Marx, ecc.

Per questa parte del libro cade pure acconcia l'osservazione che il soggetto, in esso trattato, meriterebbe un più ampio svolgimento. Tuttavia non crediamo che un nuovo e più completo studio sulle origini e sullo sviluppo della proprietà feudale, intorno a cui si hanno del resto non poche e importanti pubblicazioni, condurrebbe a conclusioni diverse da quelle, che si possono trarre dai citati capitoli e che ci sembrano segnatamente le seguenti. Il movimento che determina il sorgere delle grandi proprietà feudali è tutto politico, non economico, anzi la ragione economica vi è conculcata. In Inghilterra come a Roma la grande proprietà ha ingoiato la piccola e lo stesso è avvenuto in Cina. Per questa evoluzione il principio che la terra sia di dominio pubblico non scompare. Solo i diritti della società, dello Stato s'incarnano nel Sovrano, il territorio nazionale diviene sua proprietà e per delegazione passa ai feudatari. L'allodio non è la regola ma l'eccezione. Dal che si deduce che il concetto di una proprietà privata del terreno *generale, assoluta, alienabile e trasmissibile per testamento*, è essenzialmente moderno.

Segue lo studio sulle comunità di famiglia (Capitoli XXIX, XXX, XXXI e XXXII) arricchito ora dei risultati d'indagini dirette compiute dall'Autore nel suo viaggio nella Penisola dei Balcani e degli studi del Rink, del Cliffe Leslie, del Rhamm, del Costa.

Il Laveleye considera inoltre (Cap. XXXIII) l'affitto ereditario e le forme affini dell'*enfiteusi*, del *livello*, dell'*aforamento*, dell'*erbpacht*, del *beklem-regt* ecc., e osserva giustamente che questi rapporti meritano di essere tenuti in gran conto dagli

economisti, in quanto possono apportare un elemento di conciliazione nel dibattito esistente in ogni dove fra colui che pone la terra a coltura e colui che ne percepisce la rendita (1). L'enfiteusi e le forme affini, possono considerarsi così nel diritto giustiniano, come nel diritto feudale, quali il correttivo economico della costituzione *non economica* della proprietà del suolo. I moderni legislatori hanno avuto il torto di bandire questa forma dai codici o d'introdurla, come si è fatto in Italia, snaturandola e rendendola praticamente inefficace.

Il breve capitolo (XXXIV) sulle *exploitations agricoles cooperatives* resta quale l'Autore l'aveva scritto nella prima edizione. Non potendosi ritenere che egli abbia trascurato di eseguire nel ventennio le opportune indagini intorno ad un così importante soggetto, si deve arguirne che nessun progresso disgraziatamente si sia fatto in questa via. Non per questo, peraltro, siamo condotti a ritenere inapplicabile la cooperazione all'agricoltura, bensì noi pensiamo, come abbiamo recentemente tentato di dimostrare (2) che alla sua applicazione sia principalmente di ostacolo la costituzione attuale della proprietà privata del suolo.

III.

La proprietà collettiva in Italia.

Abbiamo già notato che il Laveleye ha opportunamente riempito la lacuna delle prime edizioni del suo libro, riferendo parecchie notizie intorno alla proprietà collettiva in Italia. Egli non ha preteso di farne l'illustrazione completa, ma si è limitato a raccogliere qualche esempio, bastevole tuttavia, egli dice, a mostrare che nel suo stesso paese d'origine, il diritto quiritario non ha completamente sostituito la proprietà primitiva.

Egli riassume il nostro studio su *La proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano* e quello del De Stefani su *La proprietà*

(1) Questo istesso concetto ci siamo sforzati di svolgere in un nostro studio sull' *Enfiteusi e la questione agraria in Italia e in Irlanda*. V. *Giornale degli Economisti*, Vol. IV, fasc. 2-3.

(2) *Cooperazione e proprietà collettiva*. Nuova Antologia del 16 luglio 1891

collettiva dell' Appennino modenese; accenna alle partecipanze della Romagna e dell' Emilia, alle comunanze del Friuli; parla delle conclusioni della Relazione Zucconi sull' abolizione dei diritti d' uso nelle Provincie ex-Pontificie e dell' esistenza dei diritti stessi nel Lazio, nell' Umbria, nelle Marche e in Sardegna (*adempriuvili*). Chiude con un breve cenno intorno alle proprietà collettiva in Corsica.

Nella Prefazione il Laveleye indica come esempio da seguire lo studio del Cencelli-Perti su *La Proprietà collettiva in Italia* (1) ed esprime il voto che in ogni paese, ove esistono ancora reliquie della proprietà collettiva, le medesime trovino osservatori altrettanto esatti e diligenti.

Senza voler sfrondare l' elogio lusinghiero diretto dall' illustre economista belga all' egregio scrittore nostro, ci sembra doveroso l' avvertire che con la monografia per quanto pregevole ed utilissima del Cencelli non si potrebbero ritenere completamente illustrate le condizioni della proprietà collettiva in Italia. Vi è ancora un' immensa mole di lavoro da fare, una copiosa e svariata messe di fatti di sommo interesse da sfruttare.

A quest' ordine di ricerche ci siamo accinti da tempo e speriamo un giorno poterne pubblicare i risultati. Ora non sarebbe, nè il momento, nè il luogo opportuno. Tuttavia ci piace di cogliere questa occasione per far cenno di qualche notizia da noi raccolta, di qualche fatto di speciale importanza e di qualche fonte di studio da altri non rilevata. È un contributo, modesto sì, ma che speriamo gioverà a rafforzare la dimostrazione istituita dal Laveleye con tanta copia di erudizione e con sì chiare vedute.

Sopra tutto merita di esser considerata in Italia la costituzione della proprietà in Sardegna. Non si può aver riguardo ai soli beni *adempriuvili*, ma è d' uopo studiarla nel suo complesso e segnatamente nella sua evoluzione storica. Il Cencelli-Perti ne ha fatto un preciso, ma troppo nudo riassunto. La storia della proprietà in Sardegna dimostra chiaramente come l' organizzazione feudale si sia sovrapposta alla primitiva organizzazione della comunanza di villaggio. Nonostante l' abolizione della feudalità e le molteplici disposizioni legislative emanate in questo secolo dal governo piemontese prima e dall' italiano poi, dirette ad *individualizzare* e

(1) Roma; Manzoni 1890.

render *perfetta*, come si usa di dire, la proprietà del suolo, questa presenta più o meno in ogni dove i caratteri dell'antica forma comune.

Negli ultimi anni del secolo scorso fuvvi in Sardegna un moto popolare capitanato da Gian Maria Angioi, che il Botta chiamò *uomo tanto più vicino alla virtù modesta degli antichi quanto più lontano dalla virtù vantatrice dei moderni*. Le ville dell'isola intolleranti dei vincoli feudali si strinsero in lega contro i baroni. Il moto fu represso con la forza delle armi e l'Angioi tradito da alcuni di coloro che si erano a lui collegati, dovette fuggire con i suoi compagni Goveano Fadda e Giovacchino Mandula. Parecchie delle ville subirono devastazioni e stragi (2).

Se le aspirazioni degli isolani avessero allora trionfato, non solo sarebbe stata abolita la servitù personale, ma i comuni e le ville avrebbero riconquistato l'indipendenza economica dei loro territori; senza che per altro si venisse all'individuazione del suolo, o almeno non forzatamente e artificiosamente d'un tratto, come si è più tardi tentato, bensì a grado a grado secondo un processo di evoluzione naturale. Si sarebbero avute comunanze di villaggio proprietarie del terreno, il cui uso sarebbe spettato agli abitanti, simili nella loro costituzione al Mir russo, dopo l'abolizione della servitù, e all'Allmend della Svizzera.

Fallito il moto del 1795 il sistema feudale, sebbene condannato dalle idee dei tempi restò immutato in Sardegna con tutti i suoi soprusi per molti anni ancora. Fu solo nel 1836, e meglio ancora con l'Editto reale del 12 Maggio 1838, che il feudalismo, se non in tutte le sue conseguenze, venne almeno in diritto abolito. Dallo insieme delle disposizioni legislative, all'uopo emanate anche posteriormente, rilevasi tuttavia, come non tanto si mirasse all'abolizione del sistema feudale, quanto a raggiungere la completa individuazione della proprietà, forse perchè si aveva la ferma convinzione che questo fosse il migliore espediente per distruggerlo.

Gli abitanti della Sardegna furono sempre dediti più che ad ogni altra industria alla pastorizia. Lo attesta il costume di quel giubbone di pelle di pecora col pelo di fuori, detta *mastrucca*, che ancora oggi indossa la gente di campagna per ripararsi dalla

(1) V. Gavino Fara, *Studi sulla Sardegna*, Cagliari 1869.

pioggia e dal freddo (1). Le famose *nuraghe* sparse qua e là nella campagna inducono a pensare che i primi abitatori dell' isola, come provenivano dalle regioni orientali, così fossero particolarmente dediti alla pastorizia, l' arte preferita dei popoli Asiatici.

Pertanto la comunione dei pascoli in Sardegna è secondo ogni probabilità un fatto antichissimo. Si deve inoltre ragionevolmente ritenere che la speciale costituzione della proprietà sarda, anziché l' effetto del feudalismo, come alcuno credette, sia ad esso preesistente. E per vero i domini baronali si estesero a tutta l' isola solo nel tempo della dominazione Aragonese. Se innanzi esistevano alcuni feudi come risulta dalla *Carta de Logu* — il più antico dei codici sardi, in cui già si parla di feudatari e vassalli — non v' ha dubbio che il sistema feudale ebbe tutto il suo sviluppo sotto quella dominazione e tanto che non rimase alcuna villa, alcun lembo di terra, di cui un qualche signore non fosse investito. *Nulle terre sans seigneur.*

Ma qual fosse l' indole del dominio che il feudatario aveva sulle persone e sulle cose è noto. Negli atti d' investitura si legge come il feudatario fosse assoluto padrone dei coltivi, dei boschi, dei pascoli, delle acque, degli uomini, delle donne, dei nati e dei nascituri, ma in fatto ai popolani non si toglieva il godimento delle cose, almeno fin dove era richiesto dai bisogni della vita, il qual godimento era più regolato dalle consuetudini antiche che dagli atti d' investitura. Il feudatario pretendeva dai suoi dipendenti alcune prestazioni in danaro o in natura e sopra tutto imponeva loro l' obbligo di prender le armi ad ogni sua chiamata per la difesa dei propri possedimenti e per prestar soccorso al supremo signore da cui ripeteva l' investitura. Dal che risulta come la dominazione feudale avesse più carattere politico che economico. La lettera di alcuni documenti di frequente c' inganna (2).

(1) Un tal costume rimonta alle più remota antichità. I seguaci di Amsicora furono appunto detti *Sardi pelliti*, e della *mastrucca* parlarono Strabone, Antonino, Cicerone, Cluveno. Nelle famose pergamene di Arborea è pur detto: *Vos pastores mastrucati pellibus lanigeris.* (V. *Monografia storico statistica del Comune di Quarto S. Elena* del **Rossi Vitelli**. Cagliari 1878, pag. 102).

(2) Il Senatore **Mameli** nella sua dotta relazione sul progetto di legge per l' abolizione degli ademprivi (5 Aprile 1869, N. 51 bis) riporta un passo delle leggi prammatiche in cui è detto: « El directo y util dominio y universal y temporal de todas la cuidadez villas, y lugares del dicho Reino, y de

Non è da credere che il barone dispensasse a suo beneplacito le terre del feudo fra i suoi uomini e capricciosamente loro le ritogliesse, bensì il più delle volte egli non faceva che riconoscere ed assicurare il pacifico godimento dei diritti già innanzi acquistati e degli usi da lungo tempo stabiliti. È un errore il pensare che dominazione feudale significasse per sè tirannia; per contro i feudatari cercavano di non disgustarsi i propri uomini, di cui avevano troppo bisogno. Che se quasi sempre in Sardegna non tutto il terreno feudale era lasciato in godimento degli abitanti, ciò solo dipendeva dall'esser sovrabbondante ai bisogni loro, il che non deve recar meraviglia in una regione così estesa e relativamente così poco popolata. Nemmeno è da credere che le terre di cui il feudatario aveva l'esclusivo dominio fossero da lui direttamente usufruite. Esse, al contrario, rimanevano abbandonate ed incolte. Se fossero state godute da alcuno, sarebbe stato pel feudatario gran ventura, poichè in tal caso egli avrebbe potuto mediante le prestazioni ritrarne un utile.

Di conseguenza, se può riguardarsi quale un effetto del sistema feudale la distinzione della terra in due classi — nell'una delle quali (*cussorgie*), annoveravansi i possedimenti di esclusivo dominio, e nell'altra (*ademprivi*) i beni di dominio diviso, di cui al signore spettava la proprietà e l'uso era devoluto agli uomini della villa — sarebbe errore il ritenere che una stessa origine abbia ancora la consuetudine di usufruire le terre in comune, fatto questo ben più antico e che trova la sua ragion d'essere nelle istesse condizioni naturali dell'isola e nelle abitudini della popolazione. In altre parole ha origine feudale il diritto di ademprivio e la denominazione di *ademprivili*, data ai beni destinati al bisogno degli abitanti, sia che una tal voce provenga dal latino *ad rem*

suas tierras, como realengas toca a nuestra Corona Real, sin que nadie se le pnedá perturbar, ni poner en duda. Aunque el usufruto, y util dominio de algunas escontradas, villas y lugares particulares toca per gracia, concession, y merced a los feudatarios etc. etc. ». « Un diritto così assoluto, osserva il Marneli, neppure la guerra e la conquista può attribuire e il più insolente conquistatore non avrebbe osato proclamarlo nella ebrezza della vittoria. Ma un concetto così strano e esorbitante della proprietà delle terre non si ebbe mai nell'isola, e la storia, le leggi fatte in ogni tempo, anche dalla stessa monarchia aragonese e spagnuola, le decisioni dei magistrati e le dottrine dei più accreditati scrittori delle cose sarde contraddicono a quelle vane e pompose formole ».

privium (privilegio) come vuole il Musio, sia da *ademptis rebus* come spiega il Ducange, sia ch'essa derivi *ab adimplendis vitae usibus et necessitatibus*, con che si dà più una definizione che il senso etimologico della parola. Non ha però origine feudale la comunanza di villaggio conservatasi in Sardegna fino ai dì nostri, sistema talmente radicato fra quelle popolazioni che le leggi abolitive della feudalità non solo, ma tutti gli sforzi del legislatore diretti a creare la completa individuazione delle proprietà del suolo non valsero ancora a distruggere.

Le tracce dell'antica organizzazione comunale sussistono ancora evidentissime. Nel regolamento del 26 Febbraio 1839 per la divisione delle terre in Sardegna è detto: « sotto il nome di comuni s'intendono pure le popolazioni in massa come sono gli aggregati di *Furriadorgi*, *stazzi* e *cussorgie* che già si reggono nella proprietà e negli usi alla foggia di comuni sebbene non ancora erette in comunità ». Atti di donazione del secolo XII, con cui vennero da sovrani e da magnati costituiti estesi patrimoni ecclesiastici, col fine di ottenere la remissione delle proprie colpe e di quelle degli avi, ci dicono come venissero donate una o più *corti*, e *corte* (l'espressione non è esclusiva alla Sardegna, ma viene usata anche altrove) nel medioevo significava l'aggregato di parecchie abitazioni, in altri termini un villaggio, cui era annessa una certa estensione di terreno, del quale gli abitanti, servi o liberi, usufruivano. La corte non era ancora un comune e fu appunto per la riunione di più corti che il comune si costituì. Da una concessione di Gonnario di Laccon del 1153 risulta che allora, come poi sempre fino ai nostri giorni il terreno veniva diviso in due parti l'una delle quali era posta a coltura e l'altra lasciavasi giacente alternandosi quest'uso con quello. Del terreno che secondo la vicenda doveva nell'anno coltivarsi se ne assegnava una porzione a ciascun comunista per ararla e seminarla e per raccogliervi i prodotti a esclusivo vantaggio della propria famiglia. Il terreno restante lasciato a sodo serviva al pascolo promiscuo in vantaggio di tutti gli abitanti del comune. Denominavasi questo *paberile*, quello *vidazzone*. Evidente è l'etimologia di paberile. Vidazzone deriva forse da *vizzare*, o *vizare*, voci derivate dal tedesco medioevale *witze*, pena gastigo e quindi *vizza* o *guizza*, luogo chiuso, di *fera* come dicesi nel napoletano (1).

(1) V. **Pertile**, *Storia del diritto privato*, pag. 334-335. Sull'origine e Sull'indole del diritto di Ademprivio vedi il dotto ed importantissimo articolo

Fino dagli antichi tempi insieme ai terreni comuni si ebbero per effetto di particolari concessioni spazi di esclusivo godimento, detti *cussorgie* e anche *furriadorgi*, *stazzi*, ove si facevano pascere e si ricoveravano i bestiami. Così è che il diritto di *cussorgia* per la sua natura si contrappone a quello di *ademprivo*, mentre l'uno esclude e l'altro impone l'uso comune delle terre. L'*ademprivo* ha il carattere di diritto personale o familiare come quello che importa in tutti i naturali la facoltà di seminare (*seminerio*) di far pascere i bestiami, di far legna e di provvedersi di tutto quanto può occorrere ai bisogni della vita. Importando la *cussorgia*, o *cussorgio* la delimitazione e la chiusura del terreno, di cui si usufruisce e originando il diritto relativo da speciali concessioni ottenute senza riguardo alla qualità del richiedente, esso ha piuttosto il carattere di un diritto reale.

Merita di esser posto in rilievo il fatto che nelle terre coltivabili comuni si permetteva di piantar alberi fruttiferi i quali rimanevano di privata spettanza del coltivatore. Il che peraltro non toglieva che nell'anno in cui il terreno era lasciato a maggese i bestiami promiscuamente vi pascolassero allo stesso modo.

Non è qui il luogo di intraprendere una illustrazione completa delle condizioni della proprietà in Sardegna, nè di discorrere di tutti i tentativi fatti, di tutte le disposizioni di legge emanate o proposte per trasformarne l'ordinamento. I pochi accenni che ne abbiám dato sono peraltro sufficienti a far conoscere l'importanza dello studio che meriterebbe di essere intrapreso.

Nè solo meritano di essere studiate le condizioni della proprietà sarda per uno scopo scientifico, ma perchè esse presentano un problema sociale da risolvere. Basta aver riguardo alla estensione di quasi 500 mila ettari, cioè un quinto della superficie totale dell'isola, che fino alla promulgazione della legge del 1865 avevano i beni *ademprivili* e *cussorgiali* per esserne persuasi. Oggi circa due terzi di tali beni sono passati in dominio individuale, ma si ha pur sempre un vasto campo dove sperimentare

Ademprivo del Todde nell'*Enciclopedia giuridica italiana*. V. pure la Memoria del **Musto**: *Sul progetto di legge abolitivo degli ademprivi in Sardegna*. Nizza, 1859.

un ordinamento della proprietà che meglio risponda di quello presente al fine economico-sociale (1).

Da ultimo non possiamo ammeno di porre in rilievo un fatto invero poco edificante per gli adoratori della proprietà privata.

Se in Sardegna la completa individuazione del suolo non si è ancora raggiunta e le tracce dell'antica comunanza si riscontrano in ogni dove, si hanno tuttavia in grande estensione terreni di proprietà privata. Or bene, mentre tali terreni non presentano, salvo casi eccezionali, quelle condizioni di prosperità, che alcuni pensano debbano prodursi come per prodigio solo pel fatto della privata proprietà; mentre è riconosciuto anche in documenti ufficiali (2), che dalla vendita in lotti e dalla ripartizione dei beni ademprivili non si sono avuti i risultamenti economici che si speravano, e anzi « in molte località la divisione non ha avuto altra conseguenza meno quella di vedere in breve sperperate considerevoli ricchezze boschive », d'altro lato si ha già in Sardegna in proporzioni spaventevoli uno dei grandi inconvenienti che la proprietà individuale presenta, il polverizzamento del terreno. S'invoca ancora la costituzione della proprietà perfetta e insieme si levano alte grida perchè il soverchio sminuzzamento del terreno impedisce ogni progresso della coltura. Il male è così grande ed evidente che si è giunti al punto di domandare la misura draconiana della espropriazione, il che fece argutamente esclamare all'onorevole Mantegazza: « Quando un ammalato invoca ad alta voce che gli si amputi un membro, deve essere gravemente infermo; e quando un paese domanda l'espropriazione forzata, deve essere profondamente malato » (3).

(1) Con decreto del 26 Novembre 1884 veniva nominata una commissione reale con l'incarico di esaminare *se ed in qual modo si possa trarre partito dai beni ex ademprivili e cussorgiali di Sardegna allo scopo di promuovere il miglioramento agrario di quell'isola*. Quella commissione non ha a tutt'oggi presentato la sua relazione. Non è da rammaricarsene, perchè se l'avesse presentata, la medesima sarebbe stata informata ai soliti criteri antisociali, e quando anche un progetto di legge fosse stato poi approvato dal Parlamento, esso avrebbe avuto l'efficacia di altri disegni consimili. La legge per il bonificamento agrario della campagna romana informi.

(2) V. Relazione che precede il succitato decreto di nomina della Commissione reale.

(3) V. Atti dell'Inchiesta agraria. Vol. XIV, fasc. I, Relazione del Deputato **Francesco Salaris**, pag. 87 e segg.

Un altro campo vastissimo di studio e d'azione offrono i demani comunali delle provincie del mezzogiorno. Intorno ad essi si è tanto scritto che non crediamo opportuno lo entrare in particolari (1). A noi basta di rilevare come coloro, i quali si sono occupati di tali condizioni siano concordi nel ritenere, che i *possessi plebei* e gli *usi civici* abbiano un'origine anteriore all'epoca feudale e rappresentino le vestigia della primitiva proprietà comunale. Non c'è dubbio, dice lo Schupfer, che quegli usi civici che si esercitavano sui beni comuni abbiano per origine la *primitiva collettività*. Nè questa idea, egli soggiunge, era sfuggita agli antichi, e cita in appoggio due passi assai importanti del D'Andrea e del De Luca. E non solo ci rappresentano le vestigia dell'antica comunanza del suolo gli usi civici che si esercitavano sui demani comunali, ma ancora quei diritti di pascolo, di legnatico, di caccia di pesca, che limitavano la proprietà privata, e che sogliono essere riguardati come una semplice tolleranza del proprietario.

Anche per riguardo agli usi civici del mezzogiorno e ai titoli di concessione da cui apparisce ch'essi abbiano origine, senza escludere che in qualche caso essi siano un privilegio sovrano accordato a questa o quella popolazione, in genere devesi ritenere che questi atti di concessione, come per altri luoghi, non fossero che il riconoscimento di diritti già da lungo tempo per consuetudine esercitati (2).

(1) Consulta sull'argomento: **Rinaldi**, *Dei demani comunali e degli usi civici*, Archivio giuridico 1877; *Delle prove del demanio e degli usi civici*, Archivio giuridico 1878; *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napolitane*, Cosenza 1882; *Dei primi feudi nell'Italia meridionale*, Napoli 1886. Consulta pure: **Del Greco**, *Dei demani nelle provincie meridionali d'Italia*, Vasto 1885; **Ciardulli**, *Della liquidazione e del Governo dei demani civici nelle provincie meridionali*, Benevento 1887; **Savoja**, *I demani comunali, note e commenti*, Benevento 1880; **Filidel**, *Dei demani comunali* Benevento 1888; **Winspeare**, *Storia degli abusi feudali*, Napoli 1883. Meritano ancora di esser consultati le seguenti pubblicazioni ufficiali: *Raccolta di circolari sopra le operazioni demaniali comunali delle provincie demaniali dal 31 luglio 1861 al 26 marzo 1863*; **Savoja**, *Raccolta delle leggi, decreti rescritti ministeriali sull'abolizione della feudalità e sulla divisione dei demani*, Foggia 1881.

(2) V. la dotta memoria dello **Schupfer** su *Apricena*, pag. 6 e segg.

La storia istessa della proprietà nel periodo feudale altro non ci rappresenta che la lotta fra i baroni usurpatori e le popolazioni utenti del suolo da epoca immemorabile. In difesa delle quali si pronunciò la giurisprudenza stessa napoletana e sorse, come osserva il Venezian (1), le teorica del *jura civitatis*. « Teorica che non si limitò a tutelare i diritti civili sul demanio comunale; ma anche i diritti della stessa natura sulle terre devolute ai privati — i demani feudali ed ecclesiastici — giustificandoli, o colla insufficienza delle terre comunali ai bisogni dei cittadini o colla formazione di nuove università nelle terre date in feudo. E questa teorica ottenne, nei suoi punti principali, la sanzione delle prammatiche emanate dai re, nell'epoca della lotta colla potenza baronale, in cui il potere regio aveva il sopravvento. Dalle quali prammatiche venne a più riprese proclamata l'indivisibilità, l'inalienabilità, l'imprescrittibilità dei demani; prescritta la revocazione delle *bandite* e delle *difese*; vietate le difese nuove, importanti una sottrazione di una porzione di terre al legittimo uso dei cittadini, senza l'approvazione regia e senza il consenso di tutti, non della sola maggioranza fra gli interessati ».

Non per questo però le usurpazioni e gli abusi feudali furono arrestati e non ebbero le loro disastrose conseguenze, e quando il soffio potente della rivoluzione francese abbattè il feudalismo i diritti popolari manomessi e conculcati non furono restaurati. « Alla forma, osserva lo stesso Venezian, in cui quei diritti venivano esercitati, erano contrarie le tendenze, le opinioni, i pregiudizi, anche, della rivoluzione. Nella proprietà collettiva dei comuni che aveva così profonde radici nella storia e che colla feudalità non aveva avuto altri rapporti che d'antagonismo e di lotta, si volle vedere una filiazione, una conseguenza del sistema feudale e la si travolse nella condanna irremissibile di questo ».

Ordinata la quotizzazione dei demani e distribuiti gli appezzamenti fra i comunisti con preferenza dei cittadini bisognosi e col carico di un canone annuo a vantaggio dei comuni, che i quotisti potevano redimere, si sperò che con un tal provvedimento si sarebbero restituite alla circolazione e all'attività individuale e quindi rese ubertose immense estensioni di territorio innanzi dannate a sterilità; si sperò di sollevare i *cafoni* alla condizione di agricoltori proprietari e di dare ad essi colla responsabilità che accompagna la proprietà, la coscienza dei diritti e dei doveri dei

(1) *Reliquie delle proprietà collettiva in Italia*, pag. 17.

cittadini. Ma fu illusione. « Il passaggio dal sistema della proprietà collettiva, dice il Venezian, non si poteva compiere e non si compì con utile sociale mediante la quotizzazione dei demani. Il possesso di un pezzo di terra spesso insufficiente per la sussistenza di una famiglia, inutilizzato per la mancanza di capitali con cui coltivarlo, è, o diventa, appena la scarsa rendita diminuisce un onere per il contadino che deve trarne di che pagare il canone al comune, l'imposta allo Stato, quasi sempre l'usura allo strozzino. E corre a disfarsene per un tozzo di pane e la terra si accumula nelle mani degli speculatori ed egli torna più povero e più derelitto di prima. È sempre, è vero, membro del comune, ma la proprietà del comune, di cui era partecipe, è spenta prima della sua, o convertita in opere di utile pubblico e la qualità di comunista non gli conferisce più altro diritto che quello di passeggiare per la strada che il comune ha costruito ».

Gli è così che per la smania e la fretta di individualizzare la proprietà del suolo — e forse i lamentati inconvenienti non si sarebbero avuti se le quote fossero state concesse in enfiteusi senza diritto di redimerla — vicino agli sterminati latifondi incolti si costituiscono degli aggruppamenti di piccoli fondi, che della proprietà privata rappresentano l'inconveniente opposto, e che non sono meno di ostacolo al progresso della coltura, al miglioramento economico del lavoratore. Inconvenienti questi che entrambi si riscontrano nel Lazio, dove vicino alle grandi tenute si hanno plaghe, in cui il polverizzamento delle proprietà si trova spinto all'ultimo limite.

Per le cose fin qui esposte è evidente, come in mezza Italia, non solo sussistono le reliquie dell'antica comunanza del suolo, ma la proprietà collettiva ha ancora una grande importanza economica e sociale, così per la sua estensione, come per gli interessi delle popolazioni, che ad essa si ricollegano. Certo l'opera di distruzione, che si va compiendo inconsultamente da circa un secolo ha ristretto immensamente il campo di azione ove tentare una ricostituzione più razionale della proprietà, ma la possibilità di un largo esperimento ancora sussiste. E questa possibilità sussisterebbe ancora più largamente se non si fosse fatto quel malaugurato sperpero che troppo tardi ormai tutti deplorano dei beni appartenenti alle soppresse corporazioni religiose (1).

(1) Intorno al modo, con cui si compierono le vendite dei beni ecclesiastici e alle conseguenze economiche che ne derivarono, abbiamo ampiamente discusso nella nostra *Enfiteusi*, a cui ci permettiamo rimandare il lettore.

Tuttavia va rilevato che nelle provincie del mezzogiorno e nella Campagna romana l'esistenza dei latifondi incolti o quasi, se ci rappresenta una condizione attuale di regresso dal punto di vista della produzione agraria, deve essere riguardata quale una condizione propizia ad una trasformazione sociale della proprietà. Laddove il suolo trovasi diviso fra molti proprietari, laddove trovasi già costituito un sistema di coltura, laddove ingenti capitali trovansi investiti sulla terra, il pensare, ad un mutamento nella ripartizione del suolo, alla ricostituzione della proprietà collettiva, apparisce, quale un'impresa irta di difficoltà e di pericoli, gravida di malcontento, e diciamolo francamente, anche d'ingiustizie. Dall'arrecare un tal perturbamento economico e sociale, dal determinare una lotta, che può forse riuscire cruenta, non v'ha chi non debba essere atterrito. Quando invece si tratti d'immense estensioni di terreno appartenenti a pochi proprietari, che le lor terre non vogliono o non possono coltivare e bonificare, anche per l'origine di tali possedimenti, la proprietà privata apparisce agli occhi del pubblico meno sacra, apparisce anzi quale una anomalia, quale un danno sociale. La misura per sè odiosa dell'espropriazione forzata, acquista il carattere di una rivendicazione del dritto originario dello Stato e non ha quello di una spogliazione dei diritti imprescrittibili del lavoro umano. Di fronte a tali possessi gli argomenti giustificativi della proprietà privata cadono, e l'espropriazione, anzichè oppugnata, può essere perfino desiderata del proprietario, o almeno, se un malinteso amor proprio fa sì ch'egli la contrasti, può esservi e apparir chiaro che vi sia, il suo tornaconto economico a che si compia.

Nel resto d'Italia, cioè nella media e nell'alta Italia, non si hanno che reliquie della *proprietà collettiva*, o un'esistenza della medesima in condizioni tutte particolari.

La proprietà collettiva esiste ancora largamente nelle regioni appenniniche ed alpine. Quali siano le ragioni di una tale conservazione e quali siano le condizioni che la rendono ivi ancora opportuna ed economicamente utile ormai è risaputo e non giova insistervi (1).

(1) Tali motivi e tali condizioni abbiamo esposto ampiamente nel nostro studio sulla *Proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano* che ha forse contribuito in qualche parte a far accogliere nella compilazione della legge abolitiva

La legge abolitiva dei diritti d'uso nelle provincie ex pontificie ha consacrato il principio (art. 9) che allorquando le giunte di arbitri, incaricate del riconoscimento dei rispettivi diritti dei proprietari e degli utenti, riconosca *indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato sull'esercizio della pastorizia e delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la giunta di arbitri ammetterà gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante il pagamento di un annuo canone al proprietario.*

L'importanza teorica e pratica di una tale disposizione di legge non può sfuggire. Essa è un segno manifesto che le idee in riguardo alle proprietà si sono notevolmente modificate anche nei corpi legislativi. Certi rigidi concetti, riflesso di aeree e irrazionali elucubrazioni filosofiche, sono stati ormai, almeno è sperabile, irrevocabilmente abbandonati, perchè non fondati sull'esperienza e sulla osservazione degli umani bisogni.

Ci piace constatare come in pratica, sebbene la legge succitata non abbia ancora avuto la sua piena attuazione, o almeno le operazioni di svincolo procedano lentamente, il principio a cui abbiám fatto richiamo sia stato in più casi già applicato, e come la sua applicazione sia stata talvolta richiesta dagli stessi proprietari, contenti di spogliarsi di un diritto, che per loro non era e non poteva essere che fonte di odiose contestazioni, e che non procurava ad essi alcun utile economico.

È al certo deplorabile che l'inchiesta ordinata è già lungo tempo dal Parlamento intorno alle proprietà collettive ancora esistenti non siasi ancora compiuta e non sia stato ancora presentato un progetto di legge per regolare e dar vita giuridica alle comunanze antiche e a quelle che si andranno a formare per gli effetti della nuova legge abolitiva dei diritti d'uso.

A prescindere dalle regioni montane non si hanno nella media e nell'alta Italia proprietà collettive, se non in condizioni eccezio-

dei dritti d'uso nelle provincie ex-pontificie, criteri più rispondenti ai bisogni economici delle popolazioni montane. V. pure la dotta Relazione dell'on. **Zucconi** sull'*abolizione delle servitù di pascere ecc. nelle Provincie ex Pontificie* e lo scritto citato del **Cencelli-Perti**.

nali e reliquie, le quali meritano tuttavia per la storia della proprietà di essere considerate. Ne terremo proposito quasi di volo, come richiede l'indole di questo scritto.

Nelle provincie venete si hanno alcune proprietà collettive nei sette Comuni della Provincia di Vicenza; sono pur noti i diritti d'uso esercitati sul bosco demaniale del Montello, non che quelli di *erbatico* e *pascolo* e di *vagantivo*. Sono essi i residui di una condizione generale della proprietà del suolo anche in una epoca da noi non discosta. Di tali diritti si è occupato a più riprese il Parlamento nostro ed ebbero parimenti ad occuparsene parecchie ordinanze della Serenissima Repubblica emanate in vari tempi. Gli antichi statuti comunali contengono tutti disposizioni dirette a regolare l'uso delle proprietà pubbliche. Il Pertile nella sua *Storia del diritto privato* riporta molte disposizioni di statuti comunali, taluni dei quali inediti, da cui risulta:

1.° che una parte del suolo comunale era lasciato in uso comune ed un'altra era di proprietà privata, o almeno distribuita in sorte ai privati e concessa in esclusivo loro uso;

2.° che gli utenti erano generalmente i soli originari ed era loro imposto l'obbligo della permanenza nel Comune, come era inibito agli estranei di stabilirvisi senza il consenso di tutti i comunisti e talvolta solo a condizione di pagare un tributo;

3.° che la proprietà delle terre non consideravasi appartenere al Comune, ma *pro indiviso* a tutti i singoli comunisti, talchè nessuno poteva disporre delle medesime se non concorrevva una deliberazione della maggioranza dei comunisti stessi;

4.° che la divisione del suolo in privata proprietà era inibita, permettendosi solo la divisione nel godimento, che facevasi per via di sorteggio e che si estendeva ad una parte soltanto delle terre comunali.

L'appropriazione dei beni comunali per parte dei privati in proprietà assoluta ha tardato nel Veneto più ancora che in altre regioni. La repubblica si oppose fino agli ultimi tempi alla vendita e allivellazione di questi beni, che voleva lasciati all'uso di tutti, nonostante le insistenti domande di cangiarli in proprietà private. Nel 1552 si ordinò che nel Friuli un terzo dei beni comunali dovessero rimboscarsi, un terzo venissero lasciati in uso comune e un terzo fossero dati in affitto per essere coltivati. Nel 1646 per le angustie, in cui trovavasi la finanza a cagione della guerra di Can-

dia venne decretata la vendita dei beni superflui al bisogno dei Comuni.

L'appropriazione individuale di una parte dei beni comunali, non produsse, come anche altrove ebbe a verificarsi, la completa cessazione dell'uso collettivo. Sui beni privati rimasero i diritti di pascolo e simili, i quali potevano esercitarsi dagli abitanti entro certi limiti di tempo.

Un decreto del 25 novembre 1806 ci prova quanta importanza avesse ancora in quel tempo la proprietà collettiva nel Veneto. Con esso si stabiliva: « Considerando che si rende necessario prescrivere le norme per terminare le questioni da tanto tempo vertenti fra gli *antichi e i nuovi originari* dei Comuni ex-veneti, che erano regolati dalle leggi 1674 e 1764, i beni che al tempo della cessata Repubblica veneta erano in Amministrazione dei così detti corpi degli antichi originari, ora cessati, si ritengono e si richiamano tutti in amministrazione delle Municipalità dei rispettivi comuni e le rendite di così detti beni dal 1° Gennaio prossimo sono applicate in contrapposizione delle spese comunali ».

Un'altra forma tutta particolare alle provincie venete, e di cui il Laveleye non ha fatto cenno, è il così detto *vagantivo*. Esso consiste nel diritto che hanno alcune popolazioni di pescare e di raccogliere le piante palustri nelle bassi valli; diritto che si estende a grandi estensioni di terreno e che offriva applicazione di lavoro e mezzi di sussistenza a molte migliaia d'individui. Diciamo offriva perchè le bonifiche operatesi in questi ultimi tempi in quelle plaghe e che hanno tramutato le paludi in ubertosi coltivi, tolsero in gran parte la possibilità di proseguire nell'esercizio di un tal uso. D'onde un grave dibattito fra le popolazioni utenti e i proprietari dei terreni, di cui a più riprese ha dovuto occuparsi il nostro Parlamento, senza peraltro giungere ad una soluzione soddisfacente.

Dalla Relazione per l'Inchiesta agraria del compianto Morpurgo, dove il contrasto d'interessi che generò la questione del vagantivo è vivamente dipinto, si attinge la persuasione, quanto grave essa sia e come rivesta il carattere di una questione sociale. Basterebbero già per sè a dimostrarlo i torbidi, a cui diede luogo anche negli ultimi anni, e la necessità di inviare colà compagnie di soldati per impedire disordini. « La questione del vagantivo, così si esprimeva il Morpurgo, è perchè viva una preoccupazione del proprietario, che non si sente sicuro del prodotto, a cui colla-

borò il largo capitale da lui impiegato nella bonifica; è un eccitamento demoralizzatore e continuo pel contadino ».

La luogotenenza veneta adottò fin dal 1861 un provvedimento legislativo, pel quale tutti i fondi bonificati erano dichiarati liberi dall'onere del vagantivo, salvo un compenso agli utenti da li uidersi innanzi al foro ordinario. È facile comprendere di quanto malcontento debba esser stata cagione una tale misura. Nè il provvedimento più tardi adottato con cui si stabiliva per legge che il compenso assegnabile per la liberazione del vagantivo dovesse essere in ragione del 2 $\frac{1}{4}$ % della rendita censuaria attuale dei fondi bonificabili, se semplicizzava la procedura, poteva produrre risultati migliori. È un errore fondamentale, che rende inefficaci quasi tutte le leggi emanate sull'oggetto, quello di voler compensare i diritti di uso spettanti a intere popolazioni con una prestazione annua in danaro, la qual viene percepita dalle amministrazioni comunali, sia pure che queste li destinino ad opere di beneficenza.

Il quale errore promana dalla perfetta ignoranza, che delle leggi economiche si ha anche nelle sfere più alte. L'esercizio di un diritto di uso non importa, come alcuni credono, *il godimento gratuito, di un bene economico di utilità immediata o diretta*, bensì esso importa *la facoltà di applicare il proprio lavoro gratuitamente all'elemento naturale della produzione*. Quindi è che la perdita di un tale esercizio non è compensabile in danaro, ma soltanto nel modo disposto dal legislatore per l'abolizione dei diritti d'uso nelle Provincie ex Pontificie, cioè, mediante l'assegnazione in libera proprietà agli utenti di una parte del fondo. E ciò tanto più in quanto i compensi in danaro vengono percepiti dalle amministrazioni comunali e quindi non si risolvono in un diretto vantaggio dalla classe lavoratrice (1).

È ormai tempo che i legislatori si persuadano che con un tratto di penna non si cancellano abitudini inveterate, fondate sul bisogno economico e che danno origine a diritti che la coscienza popolare proclama sacri ed intangibili. È ormai tempo che i giuristi si persuadano non potersi applicare vecchie formole a rapporti di fatto che con quelle non hanno rispondenza alcuna e si

(1) Questo principio, che è il fondamento della teoria giuridica, a cui deve informarsi la legislazione sui diritti di uso, abbiamo svolto ampiamente nella nostra *Proprietà collettiva* pag. 56.

studino di trar fuori il principio giuridico dalla osservazione del bisogno economico.

Si obietta: Ma come vorreste che il proprietario, il quale coi suoi capitali tramuta le paludi in fertili campi, cooperando così all'aumento della produzione agricola nazionale, non debba esser libero nell'esercizio della coltura e non debba percepire l'intero frutto del proprio fondo?

Posta la questione in questi termini, al certo la soluzione non può essere che quella adottata. Una volta riconosciuto il diritto assoluto del proprietario è una conseguenza inevitabile che il diritto degli utenti venga conculcato.

Ma la questione non va così posta. Data la legislazione nostra civile, il proprietario ha perfettamente ragione ed è puerile pretesa, siamo i primi a riconoscerlo, quella degli utenti di voler coltivare le terre bonificate dal proprietario, sia come mezzadri, sia come affittuari.

Noi invece diciamo: il proprietario aveva esso veramente il diritto a bonificare? aveva esso il diritto a dir sue immense estensioni di terreno, su cui le popolazioni esercitavano da tempo immemorabile un diritto di uso? perchè non si doveva accordare maggiore importanza al sacro titolo del lavoro e del bisogno economico, il solo che possa giustificare la proprietà, che al titolo di una concessione di privilegio accordata ad un solo individuo? Dov'è la necessità, l'utilità sociale, che giustifichi un tale monopolio?

Ma si dirà: le paludi allora dovevano restare paludi e doveva impedirsi l'aumento di ricchezza che dal prosciugamento è derivato? No. Noi non sosteniamo il vagantivo, quest'uso proprio di una popolazione primitiva e rozza; noi sosteniamo soltanto il diritto degli utenti di fronte a quello per noi secondario di chi si crede investito della proprietà. Noi diciamo che il diritto a bonificare quelle terre l'avevano preferibilmente le popolazioni utenti, costituite in consorzi, o in loro rappresentanza i comuni, i quali sovvenuti dallo Stato potevano ugualmente compiere le opere necessarie. Le terre bonificate dovevano poi esser date a coltura agli utenti, compensando i proprietari, o mediante la cessione in libera proprietà di una parte dei terreni, o meglio ancora mediante una somma in danaro, onde monopolizzare il meno possibile l'elemento naturale di produzione, a cui il lavoratore incessantemente anela.

Con questo provvedimento, solo con questo provvedimento, l'arduo problema sarebbe stato risoluto con reciproco accontenta-

mento, con criterio di vera giustizia e col massimo utile economico e sociale.

Nelle provincie venete la questione del vagantivo non solo, ma in genere quella dei domini collettivi e dei diritti d'uso sulle private o pubbliche proprietà è causa di un fermento più vivo che non si verifichi in altre parti d'Italia. Nell'Inchiesta agraria il Morpurgo accenna alle depredazioni che sul bosco demaniale del *Montello* compiono i *bisnenti* (poveri braccianti che vengono così chiamati perchè la lor vita è tanto misera da valere due volte niente). Nei Sette Comuni ferve da lungo tempo una agitazione non mai sedata e non così pronta a sedarsi per l'uso delle proprietà comunali. Comuni e Comuni agrari elevarono sempre lagnanze per gli inceppamenti che all'agricoltura frappongono non solo le servitù di pascolo, ma la consuetudine di spigolare dopo le raccolta delle messi e di raccogliere legna sulle selve di privata proprietà. Le stesse servitù di passaggio rendono insicuro, così si affermava, all'agricoltore di raccogliere il frutto del proprio lavoro.

Ora ci sembra che una tale condizione anormale, particolare alle provincie del Veneto, possa ripetersi dalle seguenti cause:

1° dall'essere ancor viva fra quelle popolazioni la tradizione della antica proprietà collettiva e dal non esser molto lontano il tempo in cui larghe estensioni di terreno venivano usufruite in comune;

2° dall'essersi nella più parte dei casi sostituita alla proprietà collettiva, non la piccola proprietà coltivatrice, ma la grande e media proprietà capitalistica;

3° dall'esistenza di una classe numerosissima di operai agricoli nulla tenenti, poverissimi, incerti del domani, mancanti di lavoro, o per parlare più precisamente dell'elemento naturale a cui applicarlo, i quali per lo stato miserando, in cui trovansi, e per la coscienza di aver subito una spogliazione, son resi turbolenti, accessibili alle arti degli agitatori di mestiere, arditi fino a commettere qualunque eccesso.

Noi potremmo proseguire lungamente in questa rassegna di fatti risguardanti la nostra Italia, ma per non eccedere i limiti assegnati ad un articolo di rivista, lasceremo di discorrere delle reliquie della proprietà collettiva quà e là sparse in ogni dove e che presentano condizioni eccezionali. Tali sono ad esempio le Partecipanze dell'Emilia esistenti a Cento e Pieve, Medicina, Villa

Fontana, Budrio, San Giovanni in Persiceto e Santagata bolognese. La loro costituzione è nota e di alcuna di esse furono egregiamente illustrate le origini e le vicende.

Meno conosciuta è la Partecipanza di Nonantola nel Modenese. Di essa il Cencelli-Perti non parla e il Laveleye cita soltanto in nota gli Studi del Franchini, che vi si riferiscono.

Ci piace tenerne breve proposito.

Da un documento, che il Muratori pose in luce nelle sue *Antiquitates italicæ* (1), risulta che l'Abate Gottescalco, nell'anno 1058, dopo di aver confermato al Popolo di Nonantola il dominio di alcuni beni, di cui già antecedentemente era in possesso, gli concedette una vasta estensione di terreno, allora costituita da boschi e paludi a patto che a proprie spese entro 6 anni cingesse da tre lati il castello di Nonantola di mura e di fossa, riservando al suo Monastero la costruzione di due torri e delle mura del quarto lato. « *Quia etiam placuit nobis concedere omni jam dicto populo..... omnem terram, silvas et paludes, quæ nunc est donnicata nostra..... ad comunem utilitatem soprascripti populi..... utendum et pabulandum atque ligna incidendum, seu eorum fines defensandum, salve tamen donnicata giustitia* (ossia i diritti di giurisdizione feudale). *Tali vero ordine ut mihi cui supra Gutescalcho abati, neque alicui meo successori liceat de predicta terra, silvas et paludes atque pascua super se abente nunc donnicata, alicui neque per feudum, neque per præcarium, neque per libellum, neque aliqua modo tradere, seu concedere nisi ad comunem utilitatem suprascripti populi..... »* (2).

La concessione di Gottescalco venne confermata da un documento posteriore, pel quale con rogito del 1442 l'Abate Pepoli e il suo monastero « *dederunt et concesserunt et locaverunt in emphiteusim perpetuam ad terminum vigintinovem annorum..... et ipsis finitis ad renovandum perpetuo de 29 in 29 annos.... Discreto Viro Francisco..... Sighinulphis..... Sindico et procuratori dicti Comunis, hominum et personarum totius Universitatis dictæ terræ Nonantulæ.... unam peciam terræ in pturibus pecis terrarum contiguis..... et.... pro affectu et nomine*

(1) Vol. III, pag. 241.

(2) Il documento è riportato nella Memoria difensiva nella causa Rovighi-Agazzotti dell'avvocato **Franchini**: *Studi storici critici legali sulla Partecipanza di Nonantola*, Modena, tipografia Sociale 1880.

*affictu dare tradere et libere cunignare dicto domino Abati....
singulo anno... quatuor duplerios de cera nova* » (1).

Intorno alla natura della prima concessione il Muratori rimase incerto e lasciò al lettore di giudicare, se si tratti di una concessione feudale, di un livello, di un' enfiteusi, o di una pura concessione di uso. Il secondo documento per contro parrebbe indubbiamente, a prima giunta, una concessione enfiteutica. Chi per altro conosca a fondo la storia del diritto medioevale penserà che fra l'uno e l'altro atto non vi sia che differenza di forma. La carta di Gottescalco ha un carattere tutto diverso da quello di altre concessioni fatte dagli Abati in quel tempo. In queste si parla sempre di un corrispettivo e son fatte a titolo di precaria, livello, enfiteusi. La carta suddetta deve ritenersi come una affermazione di alto dominio o come una concessione diretta ad attirare la popolazione sul territorio e ad ingrandire la importanza del feudo (2). Il titolo enfiteutico della seconda concessione non è, secondo ogni probabilità, che una finzione. La tenuità del canone imposto, quattro doppiieri di cera nova, lo attesta. Si aggiunga che la costituzione dell' enfiteusi non rappresenta una concessione spontanea, ma fu consigliata e quasi imposta dal Duca di Ferrara per porre termine alle vive questioni insorte fra il popolo Nonantolano e il Monastero, il quale abusivamente credeva di poter fare delle parziali concessioni enfiteutiche sui terreni già concessi da Gottescalco. Così l' uno come l' altro documento non rappresentano che la conferma, da un lato dell' alto dominio del Monastero su quelle terre, e dall' altro di un dominio economico anche innanzi esercitato dalla popolazione.

Nella Memoria da cui attingiamo le notizie che veniamo esponendo, si discute lungamente intorno alla natura del contratto interceduto fra l' Abate e il popolo Nonantolano e più particolarmente, se la concessione abbaziale fosse a vantaggio dell' ente comune, o semplicemente degli uomini di Nonantola.

Per rendersi ragione di certi fatti occorre procedere con criteri storici, anzichè con criteri prettamente giuridici. Il concetto del Comune, nel tempo a cui appartengono i documenti sopra riferiti, è tutt' altro che quello oggi attribuito al Comune persona

(1) Vedi **Franchini** pag. 135.

(2) L' abazia di Nonantola venne fondata da Anselmo cognato di Re Astolfo nel 750 e le furono concessi tutti i privilegi feudali e di essi all' epoca di Gottescalco era ancora in pieno possesso.

morale. La comunità, l'università del medio evo comprendeva tutti e singoli gli uomini di una data terra, i quali possedevano in quanto erano membri delle famiglie originarie ed erano membri del Comune in quanto possedevano. Quindi è che l'università medioevale, come la tribù delle epoche primitive, ha una certa determinatezza, rispondendo in fatto al consorzio delle famiglie originarie, limitate di numero, e che debbono riguardarsi, anzichè gli individui, come le molecole del corpo comunale. L'ammissione degli estranei alla comunanza è un fatto intervenuto posteriormente e quando l'antica comunità cominciò a trasformarsi. Anzi fu proprio questa ammissione che fece perdere alla medesima il suo carattere primitivo e fu il primo passo verso la costituzione del moderno Comune.

Infatti si ha costantemente che col sorgere del moderno Comune l'amministrazione delle proprietà consorziali spettanti alle antiche università va distinta da quella del patrimonio comunale, e ciò per impedire che i nuovi abitanti partecipassero al godimento di quei beni.

A Nonantola da prima tutti godevano dei beni comunali. Solo verso la metà del secolo XVI cominciarono ad esservi forestieri non ammessi a questo godimento e cominciarono a distinguersi gli abitanti non *partecipì*, e di quì vennero le denominazioni di *partecipanti* e di *partecipanza* (1). La partecipanza è quindi denominazione moderna. Essa risponde all'antico *Comune et homines* e alle espressioni di *Consorzio*, di *Università degli uomini originari*, usate altrove.

La Partecipanza attuale (1879) conta 560 famiglie con 2457 capi, fra i quali si ripartiscono le rendite comuni. Il ruolo della popolazione dà invece 1063 famiglie con 5696 individui. Dal riparto sono quindi escluse 503 famiglie e 3239 individui.

Il Comune nonantolano tenne l'amministrazione della partecipanza fino al 1800, nel qual tempo per l'aggregazione di altro Comune si addivenne da parte dei principali interessati alla nomina di una speciale Deputazione amministrativa. Restaurato il governo estense il Comune tornò ad amministrare esso i beni della Partecipanza fino all'anno 1821, in cui nuovamente si addivenne alla nomina di una speciale Rappresentanza amministrativa, composta per metà di delegati del Comune e per l'altra metà di delegati dei partecipanti. La presidenza dopo il 1856 fu tenuta dal Sindaco

(1) V. **Franchini** pag. 177.

ed ora lo è da un delegato governativo nominato nella persona dello stesso Sindaco.

Una circostanza da porsi in rilievo è questa, che fino all'anno 1856 la Partecipanza sostenne tutti gli oneri, aggravii e tributi comunali, personali e reali per conto di tutti i comunisti nonantolani. Sembrando enorme che i nuovi venuti fossero così avvantaggiati, si concluse fra il Comune e la Partecipanza una transazione, in forza della quale il tributo della Partecipanza verso il Comune fu limitato a L. 6679, 28.

Una condizione tutta propria della Partecipanza di Nonantola e che le imprime un carattere specialissimo è quella della distinzione del diritto di partecipanza in *bocche vive* e *bocche morte*. Dopo la concessione dell' Abate Pepoli e precisamente il 10 Aprile 1481, Ercole 1° duca di Ferrara scriveva al Capitano di Nonantola essere insorta questione fra i ricchi ed i poveri (1) circa la ripartizione delle rendite della valle e dei boschi comuni, ed egli aver deciso « che per lo advenire tutta la entrata, et reddita di essa valle et boschi si habbia a partire in due parti uguali, et l'una di esse, cioè la metà del tutto sia conuertita, et dispensata in beneficio, commodo et utilità dell'estimo fumante di Nonantola, l'altra metà sia partita tra le persone et teste universalmente di tutto detto comune et homini di Nonantula, così maschi come femine, da quattro anni in su, cioè di quelle famiglie che habitano a Nonantola et conferiscono alle gravezze personali ». E poichè nasceva questione sul modo di fare il riparto, Ercole con altra sua lettera

(1) « Presso il notaro Mischimini alcuni Nonantolani *habentes magnum aestimum* ed alcuni altri *habentes parvum vel nullum aestimum*, così formulavano le rispettive pretese (30 Giugno 1479), che poi furono soggetto dei decreti di Ercole del 1481, 16 Aprile e 14 Maggio. Quanto ai primi: Che proseguire si dovesse l'impiego praticato *juxta consuetudinem antiquam ab annis, viginta, triginta et ultra redituum nemorum et valis comunis, secundum quantitatem aestimi eo quia aestimum Nonantulae aestimet gravamina et incomoda comunis praedicti, debet aetiam aestimare et habere comodum et utilitatem aliquam de introitibus praedictis*. Quanto ai secondi: Negando la consuetudine allegata sostenevano doversi le rendite dispensare per *capi et fuochi vigore istrumentorum nostrorum* ». **Franchini**, p. 145, doc. 36. Sembra che il litigio fra ricchi e poveri insorgesse perchè il Comune, dopo le spese per la difesa, pei miglioramenti della valle e pei bisogni pubblici ne destinava le rendite ad alleviare le pubbliche gravezze (gravamina), che colpivano i *fumanti*, cioè i ricchi nonantolani.

del 14 Maggio 1481 ordinava che « si affitti ogni anno e venda all'incanto con quello migliore modo e più utile che si potrà per dicto comune le intrade e rendite predicte e ch'el ritratto e pretio che se ne cavarà si abbia a partire in modo et forma che fu dichiarato per l'altra nostra sopra dicta lettera ».

In tal modo è chiaro che pur volendo in qualche modo soddisfare le pretese dei poveri, Ercole cercò di avvantaggiare più che fosse possibile i ricchi. Infatti a questi si assicurava la libera metà della rendita della valle, più la loro quota per testa dell'altra metà. Ai poveri toccava ben poco, perchè in questa metà si prelevava l'occorrente ai bisogni comunali, le spese del livello e del Capitano.

Da queste deliberazioni del Duca di Ferrara ebbero origine due diversi dritti di partecipanza ancor oggi sussistenti e che si distinguono con le denominazioni sopra indicate di *bocca viva* e *bocca morta* (1). La bocca viva spetta a ciascun comunista, è un diritto personale e quindi un *jus ad rem*, per sua natura, nè transmissibile per testamento, nè alienabile. Esso rappresenta il diritto originario di partecipanza conforme alla costituzione delle comunanze antiche. La bocca morta invece può considerarsi quale un *jus in re*, in quanto esso si riferisce non alla persona, ma alla cosa, spetta a chiunque abbia proprietà nell'antico territorio di Nonantola, e si proporziona all'estimo di essa proprietà (2). La bocca morta pertanto rappresenta la corruzione dell'antica costituzione comunale egualitaria.

(1) L'origine della parola *bocca* fu questa: Per effettuare il riparto delle rendite si prese il ruolo della tassa sul sale, che appunto appellavasi delle *bocche del sale*, o *Boccatico del sale* — (*vacceta* (vacchetta) *descriptionis salis seu buccarum* — nel qual ruolo era registrata tutta la popolazione nonantolana suddivisa per famiglie e capi, distinguendosi eziandio l'età ed altre condizioni personali. Perchè, in conseguenza del decreto di Ercole, si applicasse alla bocca il distintivo di *viva* o *morta* è facile comprendere.

(2) Il primo riparto per estimo si operò sulla imposta complessiva di lire modenesi 261 e bolognini 17, gravante i possedimenti. Eseguito il nuovo catasto generale il riparto si seguì sempre a fare nella base antica. Onde è che il diritto di bocca si proporzionò ad un valore non reale, ma nominale della proprietà. Dipese forse da questa condizione, di non avere un rapporto ben determinato col valore della proprietà, che il diritto di bocca morta fu oggetto di alienazione indipendentemente dalla proprietà stessa.

Gli è così che in genere la bocca viva non venne *posta in commercio*, come dicono i giuristi, o almeno fu solo temporaneamente ceduta; la bocca morta invece divenne trasmissibile e per contratto e per eredità. Ed è per effetto della costituzione di questa che da un lato i non Nonantolani divennero partecipanti, come acquirenti di proprietà nonantolane o anche senz'essere proprietari, come acquirenti del solo dritto di bocca morta; e dall'altro alcuni nonantolani seguitarono a goderne senza che fossero più proprietari, perchè vendendo le loro proprietà si riserbarono il godimento di un tal diritto. Talvolta si giunse perfino a vendere il diritto di *bocca viva*. Ma di questi stiguramenti non è da meravigliare, dacchè la storia della proprietà è piena di casi consimili e anche di più enormi.

È evidente che per questa trasformazione la Partecipanza nonantolana perdè il primitivo carattere che ancora rivestono alcune delle comunanze esistenti; ma non per questo deve ritenersi che essa abbia avuto in antico un'origine diversa.

Per riguardo all'uso della comune proprietà sembra che dapprima si usasse di ripartire in natura le rendite del suolo. Poi si ebbe il sistema indicato nella lettera di Ercole I°, di convertire i prodotti in danaro, onde facilitare la distribuzione. Però nulla ci dice che un tal sistema venisse praticamente attuato. Da una *informazione del Governo della comunità*, si ha invece per certo che più tardi si usava il seguente sistema, poi proseguito per lungo tempo: « L'entrate della Comunità le quali vengono trattate dal detto consiglio consistono nelli prati comunali di *biolche* 900 circa, e nel bosco pure comunale di grande circuito, li quali si partiscono ogni anno per quelli che sono deputati dalla comunità; si distribuiscono la metà secondo l'estimo dei beni rurali chiamato fumante; l'altra per le teste, di maniera, secondo che uno ha più beni rurali, et bocche partecipa anco più nella divisione di questa portione del Bosco e Prato, che viene loro assegnata nei suoi confini e porzioni separate l'una dall'altra....

» È vero che nello stesso tempo avanti la partitione, suol la Comunità *fare una* imposta di tanti danari per ciascuna bocca, quali danari sono quelli che vengono nell'occorrenza della comunità; et per la detta esazione la Comunità divide questi beni in 50 capi anticamente istituiti, i quali hanno sotto di sè per ciascun cento boche di estimo fumante e di bocche sole, ai quali ciascun capo divide, e da ad ognuno la sua rata e poi la esige.

» Oltre li detti beni comunali che distribuisce come di sopra ha ancora biolche 500 di terreni lavorii, biolche 90 di prato et alcuni beni vallivi, che rittiene, in comune, e gli affitta per più anni facendo pagare il fitto anticipatamente per servirsene nei bisogni et altre occorrenze pubbliche ecc. »

Con queste brevi notizie non abbiamo preteso di illustrare completamente la Partecipanza di Nonantola, ma solo di porre in luce alcuni caratteri, che la rendono meritevole di particolare considerazione.

Chiuderemo questa nostra rassegna col porre in luce due fatti, che si riferiscono alla regione, cui si sono per lo passato preferibilmente dirette le nostre indagini, vogliam dire, le Marche. L'uno di questi ha riguardo alla storia della proprietà, l'altro ha importanza attuale e si riferisce alle possibili trasformazioni economiche dei possessi collettivi.

Nelle Marche, è noto, proprietà collettive e diritti di uso non esistono che nella regione appenninica. Tuttavia si hanno documenti ed indizii, che anche nella regione delle colline e delle vallate, dove al presente la coltura agraria si estende a tutte le terre ed ha raggiunto un certo grado d'intensità e dove la proprietà è completamente individualizzata, altra volta esistessero proprietà consorziali e comunali. Abbiamo già accennato altrove (1) ad alcuni di questi documenti ed indizi, dai quali tuttavia risulterebbe che l'individuazione del suolo si fosse fin da epoca remota compiuto. Il catasto maceratese del 1268, per esempio, sebbene contenga qualche indizio della preesistenza dei dominii collettivi ci presenta un territorio in cui la proprietà è completamente individualizzata.

Alcune notizie desunte dall'Archivio comunale di Montecassiano (2) proverebbero invece che i dominii collettivi si sarebbero

(1) Vedi il nostro *Rimboschimento* ecc. pag. 85 e la *Relazione per l'Inchiesta agraria*, Vol. XI tomo II, pag. 155.

(2) Il Comune di Montecassiano appartiene al mandamento di Macerata. Il suo territorio è situato parte in pianura e parte in collina. È fra i più fertili della provincia e la coltura agraria si estende a tutti i terreni. Boschi e pascoli più non esistono. I terreni appartengono preferibilmente a grandi e medi proprietari. I proprietari coltivatori rappresentano una piccola minoranza. In genere i poderi sono coltivati da agricoltori-mezzadri, come in tutta la bassa Marca.

conservati anche nella regione inferiore fino ad un'epoca relativamente a noi prossima. Trascriviamo senz'altro i nostri appunti.

Nella Segreteria di Montecassiano si conserva un grosso volume manoscritto, che è un sunto di tutti i documenti esistenti nell'Archivio e che s'intitola *Notizie estratte dai libri pubblici della Segreteria Priorale di Montecassiano*. In esso al foglio 10 si legge:

« *Jus pascendi ripartito sopra li terreni* — Questa comunità di Montecassiano come Padrona dei Pascoli, o siano erbe pascebili in tutto il territorio, sin da tempo immemorabile — essendo stato provato in causa con Andrea Marsceno, D. Giulio Ricci ed altri — ventilava avanti il sig. Cardinal Legato in Macerata l'anno 1600, che prima ne era in possesso da 300 anni, e che era stato confermato un tal possesso per special breve di Papa Paolo III l'anno 1538. Un altro breve si era ottenuto dal medesimo Pontefice l'anno 1534 e prima da Giulio Papa II l'anno 1510, che si conservano nella cassetta del bossolo. Era solita vendere li pascoli per le pecore a forestieri et in mancanza di forestieri alli Paesani, facendone ripartimento a proporzione del numero delle pecore, assegnandone la rata parte a ciascuno; et esigeva pel prezzo delle erbe a ragione di bajocchi 25 per pecora et altri quattro quattrini si esigevano per mercede de li due deputati spartitori e del scrivano.

» Erano frequenti le doglianze che si facevano perchè le parti dei pascoli non si facevano giuste et si usava gran partialità e, quel che più importava, uno che aveva pecore e pascoli buoni nei propri poderi era necessitato condur le sue pecore in pascoli incomodi lontani e cattivi et i suoi pascoli erano ad altri assegnati.

» Tali doglianze portate in santa congregazione ebbero forza di ottenere ordine che dalli pubblici ministri si divisasse il modo più facile e di meno aggravio per esigere il prezzo dei pascoli.... »

Alcuni proprietari mediante speciali convenzioni col Comune stabilirono una somma annua da pagare pel *jus pascendi*. Così Antonio Amici (Anno 1546),... paga per tutte le sue pecore fiorini 21, cioè 10 scudi e mezzo.... Il Marchese Silvestri.... scudi 20 (anno 1650). Il sig. Camillo Antonio Ferri scudi 13 e 45.... (anno 1655) ».

Sembra che gli ecclesiastici non fossero un tempo obbligati alla prestazione pel *jus pascendi*, o almeno pretendessero esserne esonerati. Ma un ordine della Congregazione del buon governo (1649) stabilì « che li lavoratori degli Ecclesiastici paghino l'affida dei

loro bestiami per uso dei pascoli della Comunità ». Il quale ordine fu dato nello stesso anno per far pagare le Monache di S. Spirito e nel 1721 per far pagare la Commenda di Malta.

L'uso di ammettere i forastieri al pascolo e di affittarlo ai medesimi non è, secondo ogni probabilità un uso antico, ma sorto in epoca non lontana, onde aumentare la rendita comunale.

A pag. 26 è detto :

« Altra prova dell' antichità dei pascoli si legge nel Consiglio del 14 Novembre 1400, in cui si propone la supplica di Antonello da Bolognola di voler condurre al pascolo in questo territorio numero 100 pecore.

» Nel Consiglio 13 Ottobre 1402 si propone il modo di esigere il pascolo sopra le pecore e si risolse che si esigano tre bolognini per pecora.

» L' abbate di S. Angelo di Sant. Hatoglia domanda il pascolo per 200 pecore. Nel Consiglio del 1° Novembre 1420 gli si nega, perchè il Pubblico non vuol privarsi dei suoi pascoli, che ha goduto *ab antiquo tempore*, ad effetto servano per gli animali dei cittadini ed altri della Patria.

» Li 20 Settembre 1439 si risolse di vendere il pascolo agli Pecorari al patto che questi non possano vendere nè Cascio, nè Agnelli senza la licenza dei Priori sino alla Domenica delle Palme.

» Li pecorari di Sarnano domandano in Consiglio il pascolo per 1000 pecore, concessione che vien fatta il 7 Settembre 1447 in base a speciali capitoli riportati per extenso nel libro dei Consigli.

» Il Luglio 1451 si stabilisce la vendita dei pascoli in ragione di Fiorini 10 per ogni 100 pecore ».

Seguono i patti con Marinello e Venanzo da Sarnano pecorari per il pascolo delle pecore accordato loro al prezzo di 14 fiorini per 100 pecore — 11 Settembre 1458.

Il 25 Settembre 1500 il Consiglio decretò che il pagamento dei pascoli si facesse ugualmente tanto dai paesani quanto dai forastieri. Seguono molte altre concessioni di pascolo a forestieri. Il prezzo va sempre aumentando.

Meriterebbero di essere studiati i documenti originali a cui si riferiscono queste notizie, sulla cui autenticità tuttavia si può esser sicuri. Da esse si arguisce come la proprietà non si sia completamente individualizzata che alla fine dello scorso secolo. Non è altresì da dubitare che il diritto di pascolo esercitato dal comune

in tutto il territorio si riconnetta col fatto dell'antica proprietà comunale.

Siamo informati che anche in altri archivi comunali esistono documenti simili. Gli archivi comunali delle Marche offrono una ricca messe di fatti importantissimi per la storia delle proprietà ed è da far voti che i nostri giovani giuristi ed economisti, anzichè perdersi in vane elucubrazioni teoriche vogliano ad essi rivolgere i loro studi. Si tratta di un'opera paziente e modesta che ad essi si richiede, ma veramente utile pel progresso della scienza. Un altro vasto campo e ancor più importante di studi offriranno gli *Atti delle Giunte Circondariali di Arbitri*, cui è dalla legge devoluto lo scioglimento dei diritti di uso nelle provincie ex-Pontificie (1), quando il loro compito sia esaurito.

L'altro fatto, che stimiamo importante di porre in luce, si riferisce al Comune di Fiuminata (Circondario di Camerino).

Chi percorreva non è gran tempo la pittoresca valle del Potenza, al di sopra di Pioraco, giunto a quella amena conca contornata di villaggi, cui si dà il nome collettivo di Fiuminata, restava meravigliato di trovare immezzo alle alte montagne una cultura fra le più raffinate ed intensive. I terreni della valle di Fiuminata venivano per la più gran parte destinati alla cultura della canape. Ma rivolgendo lo sguardo alle circostanti montagne spogliate d'ogni vegetazione e corrose dalle acque di pioggia, che qua e là ridussero a nudo la roccia, il senso di piacevole meraviglia doveva mutarsi in un senso di penoso sconforto. L'impronta della mano dell'uomo su quelle montagne non si manifestava se non per un'opera d'inconsiderata e colpevole distruzione. Non solo recisi alberi e cespugli senza regola alcuna e senza rispetto delle giovani piante destinate a eternare il bosco, ma distrutta ogni nuova vegetazione dal dente degli animali, e sradicate perfino le ceppaglie. Vaste estensioni di terreno non offrivano che un magro pascolo a poche pecore e capre e appena la legna sufficiente ai non molti focolari del paese. Aggiungi lo sconsigliato costume di seminare, in luoghi alla cultura inadatti, dal che non solo si ha un meschino frutto, talvolta

(1) Noi stessi come membri della Giunta pel Circondario di Macerata, abbiamo già avuto occasione di rilevare condizioni specialissime e di grande interesse, che per ora ci siamo astenuti dal pubblicare, per un delicato riguardo impostoci dal nostro ufficio.

non si riprende la sementa; ma si produce l'isterilimento del suolo, venendo il terreno vegetale in pochi anni portato via dalle acque.

Or considerando che i piccoli e accurati fondi del piano spettavano a privati proprietari e i terreni del monte appartenevano al comune col vincolo del diritto di pascere far legna e seminare a favore degli abitanti, era logico l'indurre da tali fatti che solo la proprietà privata individuale assicura e promuove il progresso della coltura e che la proprietà pubblica e l'uso comune delle terre sono i suoi irreconciliabili nemici. Poteva forse nascer un qualche dubbio intorno alla verità di questo principio così assoluto, osservando alcuni terreni di montagna appartenenti a privati in condizioni non migliori dei comunali, vedendo, per esempio, proprio nel territorio di Fiuminata per l'opera vandalica e l'ingordigia di un privato proprietario distrutto col fuoco un annoso bosco di faggi col solo scopo di poter seminare il terreno. Ma tali considerazioni potevano tutt'al più ingenerare la persuasione che anche con la proprietà privata l'incremento della coltura talvolta non si raggiunge, non già ch'esso possa compiersi con la proprietà pubblica.

Chi invece visiti oggi quei luoghi montuosi deve provare una ben diversa impressione. Nella vasta proprietà del comune di Fiuminata in parte si è già compiuta, in parte si compierà in un non lontano avvenire una trasformazione economica, la quale mentre provvede alla consistenza del terreno e a ripristinare la coltura boschiva nelle denudate montagne, risponde ai bisogni di quelle popolazioni e dell'industria, che solo, date le condizioni di clima e di suolo, essa può esercitare.

Una *rara avis* di sindaco (1), di fronte alla rovina completa della proprietà comunale, da cui nè alcun reddito poteva percepire il Municipio, nè alcun vantaggio potevano trarre ormai gli abitanti, avvisò ad un temperamento che potesse conciliare l'interesse del pubblico erario con i bisogni economici della popolazione. Procedendo altri forse con i gretti criteri dell'amministratore, e riconoscendo, come il sindaco, segnatamente in certi piccoli paesi, sia

(1) Il Sindaco di Fiuminata, di cui parliamo è il Sig. Giuseppe Felicioli. Il suo nome va ricordato, in quanto egli è veramente benemerito del proprio paese, a differenza di molti dei suoi colleghi, grossi e piccoli, che aspirano alla gloria per aver sperperato in opere di lusso, in feste e luminarie il danaro dei contribuenti.

il padre dei suoi comunisti e il natural tutore degli interessi loro, non avrebbe pensato che ad invocare l'abolizione dei diritti d'uso. Resa libera la proprietà, l'amministrazione comunale, avrebbe detto, ritrarrà dalle sue terre un reddito rilevante e in tal modo potrà provvedere più facilmente e largamente ai bisogni pubblici. Non così peraltro ha ragionato il nostro Sindaco. Egli ha saggiamente preveduto che il divieto dell'uso comune, oltre che difficile ad attuarsi e fonte di litigi e di lotte, avrebbe tolto ai poveri popolani l'unico mezzo, che in quelle località si presenta ad essi per applicare il proprio lavoro, e che quindi non si poteva abolire ma semplicemente regolare un tal uso, e convenientemente limitarlo, cercando per questa limitazione altri compensi agli utenti. Con quel giusto senso dell'opportunità, che dà la pratica conoscenza delle condizioni locali comprese il nostro Sindaco che non si trattava qui soltanto di togliere agli abitanti il godimento di un' utilità diretta, la quale poteva essere dagli accresciuti proventi dell'erario anche esuberantemente compensata; ma di privarli dell'uso gratuito di un istrumento naturale di produzione: comprese, in poche parole, quel che ancora molta gente, che va per la maggiore, non è arrivata a comprendere.

Riassumiamo le notizie che lo stesso Sindaco ci ha cortesemente fornito intorno al suo piano di trasformazione. Questo piano che, vincendo le prime inevitabili difficoltà e contrarietà, per la sua rara costanza di propositi egli è finalmente riuscito ad attuare, ha prodotto già in gran parte i suoi benefici frutti, come abbiamo potuto constatare cogli stessi nostri occhi.

L'estensione delle terre appartenenti al comune di Fiuminata è di ettari 1,247. 75 ed ha un estimo catastale di scudi romani 4,401. 40. Tutta la detta superficie è sottoposta a vincolo forestale, il che ha indubbiamente giovato all'attuazione dei divisati provvedimenti. Senza il vincolo infatti come proibire il dissodamento e la pratica del seminare, come bandire le capre e limitare il pascolo degli altri bestiami a certe epoche, condizioni queste indispensabili per provvedere alla consistenza del terreno e al nuovo sviluppo della vegetazione boschiva?

Tuttavia anche queste misure non si sarebbero attuate, se ai popolani non si fosse dato un compenso per la limitazione dei loro diritti da tempo immemorabile incontrastabilmente goduti.

La pratica del seminare era nociva, infruttuosa, antirazionale. Per contro esistevano terreni nelle falde dei monti esposte a mezzo-

giorno, che potevano essere utilmente ridotti a vigna. Si prescelsero 60 ettari di questi terreni, si divisero in tanti piccoli appezzamenti, da consegnarsi a ciascuna delle famiglie utenti.

Nasceva una difficoltà. Qual forma giuridica si sarebbe data alla concessione? Dovendosi accumulare lavoro sul suolo e investire stabilmente un capitale si richiedeva un possesso lungo, altrimenti nessuno avrebbe bonificato. L'enfiteusi, qual'è pel nostro codice, non era una forma conveniente. Il comune non voleva spogliarsi della proprietà, non voleva far sorgere una miriade di piccole proprietà immezzo alla sua, non voleva lasciar adito all'addensamento in poche mani di quegli appezzamenti. Facilmente una parte dei coltivatori enfiteuti stretti dal bisogno avrebbero rivenduto l'appezzamento ad essi accordato, che poi l'acquirente mediante l'affrancazione avrebbe reso di sua piena proprietà. Una triste esperienza ci fa omai edotti qual sia la sorte dei piccoli coltivatori proprietari. Pertanto con l'enfiteusi lo scopo sociale delle divisate concessioni non si sarebbe raggiunto, ond'è che si prescelsce la forma dell'affitto trentennale, con l'obbligo di ridurre a vigna il terreno entro un triennio, sotto pena della risoluzione del contratto. Il canone di affitto fu stabilito in una misura tenuissima. Per 20 are di terreno non si pagano che l. 5. Allo scadere del contratto, ove il comune non voglia rinnovare la concessione, o voglia aumentare la corrisposta di affitto, il concessionario avrà diritto al pagamento dei miglioramenti da lui introdotti nel terreno. Il subaffitto e la recessione della locazione ad altri senza il consenso dell'amministrazione municipale sono espressamente proibiti.

Sono già 10 anni che la trasformazione della proprietà comunale di Fiuminata è stata iniziata: 160 appezzamenti furono già concessi alle famiglie per essere ridotti a vigna, e il sindaco afferma che ora non *vi è povero in Fiuminata, il quale non riponga la sua botte di vino e non venda una certa quantità di mosto, con che provvede ai più urgenti bisogni della vita.* Dai terreni concessi in affitto si ha inoltre un certo raccolto di legumi e di erbaggi.

Della restante proprietà comunale circa 400 ettari furono lasciati pel pascolo delle pecore. È la parte più elevata e non suscettiva di cultura. Anche questa però si cerca di migliorare seminandovi la ginestra e cercando di riallevare i cespugli qua è la sopravvissuti all'opera di distruzione compiutasi nei tempi passati.

Gli altri 800 ettari circa furono destinati alla coltura boschiva. Trattandosi di boschi cedui vi si è stabilita la rotazione decennale. Il terreno è stato diviso in 20 appezzamenti, due dei quali in ogni anno debbono sottoporsi a taglio. Il pascolo su questa parte è stato limitato. Le pecore non possono esservi condotte se non dopo un anno dal taglio, il bestiame bovino, se non dopo 4 anni. Il bestiame suino può esservi condotto in ogni tempo. Ciascuna villa ha due dei detti appezzamenti. È pure permesso ai popolani, trascorsi due anni dal taglio, di tagliare le erbe nel ceduo con il falchetto. Nello scorso anno, informa il sindaco, in cui per la prima volta si permise un tale raccolto, i popolani ebbero da esso un prodotto di circa 800 lire. Altra volta l'intera proprietà comunale non dava forse un tal reddito.

Di questa trasformazione la popolazione di Fiuminata è ora generalmente soddisfatta. Le prime opposizioni sono state vinte. I buoni risultati ottenuti hanno persuaso anche i più restii.

Il municipio avrà fra qualche anno un tal reddito che gli permetterà di diminuire notevolmente le imposte. I popolani trovano un più largo e proficuo campo per applicare il loro lavoro. La condizione economica degli utenti si è incontrastabilmente migliorata. Si è promosso l'incremento delle colture, si è accresciuta la produzione del territorio, e ciò si è ottenuto senza dar luogo agli inconvenienti sociali, che nella più gran parte delle trasformazioni agricole si sono incontrati. Insomma si ha qui un esempio ammirabile ed imitabile di ciò che si può operare, per l'incremento della coltura e pel miglioramento della classe rurale, anche in condizioni teoricamente ritenute sfavorevoli, quando si proceda con criteri pratici. Il quale esempio pertanto ci è sembrato degno di esser fatto conoscere.

Quanti legislatori, quanti economisti e giuristi avrebbero qualche cosa da imparare dal buon sindaco di Fiuminata!

Un'ultima osservazione. Nello stesso territorio del comune di Fiuminata esistono estensioni di terreno ancor più vaste di quelle comunali, appartenenti a due soli grandi proprietari e su cui le popolazioni vantano parimenti un diritto *di uso civico*. Tali beni fino al principio del secolo spettavano alla R. Camera apostolica, ossia al Demanio, ma evidentemente erano anch'essi in origine beni comunali (1). Ora è evidente che la trasformazione compiutasi con

(1) V. la dotta memoria dello **Zucconi**, *Parere legale sui diritti d'uso civico dei popolani di Fiuminata sui beni ex Camerali*, Camerino, 1884.

si grandi vantaggi economici e sociali nei beni del comune non si sarebbe potuto effettuare sui beni privati, il che conduce logicamente a concludere che almeno in questo caso la proprietà privata, anzichè una condizione propizia, è di ostacolo al progresso della coltura e al miglioramento della classe agricola.

IV.

Le diverse teorie economiche della proprietà.

I due ultimi capitoli del libro del Laveleye hanno carattere teorico. Nel Cap. XXXV (*Le patrimoine du droit naturel*) egli considera l'idea comune ai più chiari filosofi e giuristi di un diritto, che ha l'uomo nascendo a poter usufruire di una certa quantità di beni necessaria ad assicurargli la libertà del lavoro. Non si può concepire razionalmente una condizione sociale in cui la minoranza degli uomini siasi impadronita degli elementi naturali di produzione e la maggioranza viva solo in quanto quella minoranza le permette di procurarsi i mezzi necessari alla sussistenza.

F. Huet pensava che la proprietà fosse un complemento necessario della libertà e fosse quindi inerente alla qualità di uomo. L'uomo ha diritto che la sua sussistenza, il suo lavoro non dipendano dal beneplacito altrui. Ora per quanto egli sia libero personalmente, se non possiede per diritto naturale alcuna provvista, alcun capitale, se non è proprietario, come è uomo e lavoratore, egli non produce, non vive che per concessione del suo simile e cade in uno stato di reale schiavitù. Lo stesso concetto espressero il filosofo tedesco Fichte e uno dei più illustri economisti della Germania, il Roscher.

Lo Huet riteneva indispensabile che ad ogni decesso le parti libere del patrimonio generale dovessero ritornare in parti uguali a tutti i giovani lavoratori. La successione costituita socialmente riprodurrebbe così a ogni generazione la fratellanza della ripartizione primitiva.

Herbert Spencer pensava alla sua volta: « Data una specie di esseri, i quali hanno un ugual diritto a raggiungere lo scopo dei loro desideri, e dato un mondo fatto per soddisfarli ove tali esseri nascono in condizioni di uguaglianza, ne consegue ch'essi hanno un ugual diritto a godere di questo mondo. » « Nessuno può fare un

tal uso della terra da impedire agli altri di fare altrettanto; imperocchè in questo caso uno si prevarrebbe di una libertà maggiore di quella che godono gli altri e in conseguenza la legge sarebbe violata. La giustizia non ammette la proprietà applicata al suolo; dacchè se una parte di esso può essere posseduta da un individuo, che lo tiene per suo esclusivo uso, altre parti della terra possono essere occupate per lo stesso titolo, e così tutta la superficie del nostro pianeta cadrebbe nelle mani di certi individui. » Dato ciò gli altri non potrebbero esercitare le loro facoltà ed eziandio sussistere, se non per il consenso dei proprietari. « La teoria del diritto collettivo all'eredità fondiaria spettante ad ogni uomo è conforme allo sviluppo dei più alti gradi dell'incivilimento e per quanto sia difficile che questa teoria venga in fatto applicata, l'equità vuole rigorosamente che un tal principio si compia. »

Un giureconsulto di grande autorità lo Zachariae affermò che *la rendita della terra non è che una riduzione del salario, che apparterebbe intieramente al lavoratore se il suolo non fosse monopolizzato in modo assoluto; e che tutte le sofferenze contro le quali i popoli civili debbono lottare, possono ricondursi alla proprietà del suolo, come alla loro origine prima.* E von Ihering così si esprimeva: « Tempo verrà in cui la proprietà avrà una forma differente da quella, che ha oggi, cioè dire, in cui la società riconoscerà così poco il preteso diritto del proprietario di accumulare, finchè gli piace i beni di questo mondo, come riconosce il dritto al duello, il dritto che avevano i cavalieri di spogliare i viaggiatori, il diritto alle cose perdute, che pure il Medio evo consacrava.

L'ideale di questi scrittori, rileva il Laveleye, — il quale secondo il loro stesso pensiero, date le condizioni così complicate e così imperfette della società attuale, non potrebbe essere attuato d'un tratto — risponde tuttavia alla forma primitiva della proprietà fondiaria presso tutti i popoli e in tutti i paesi. Gli è così che le aspirazioni dell'avvenire non farebbero che riprodurre il passato; ma con un ordinamento differente imposto dai progressi dell'industria.

Nel Cap. XXXVI — che contiene non poche aggiunte e nuove osservazioni — il Laveleye considera le diverse teorie con le quali si è voluto giustificare il dritto di proprietà. Anzichè avverare i fatti, la maggior parte degli economisti e dei giuristi fondarono la proprietà su ipotesi e ragionamenti contraddetti dalla storia. Si è invocato la *pratica, il consenso universale: quod ab omnibus, quod ubique, quod semper.* Si è detto: *senza la pro-*

prietà fondiaria individuale e perpetua la terra non sarebbe coltivata, e quindi la civiltà che riposa sull'agricoltura non sarebbe possibile. Ora la storia ci insegna che la proprietà privata del suolo è istituzione molto recente: essa fu sempre un fatto eccezionale e la coltura eseguita dallo stesso proprietario lo è stata ancor più. L'esperienza ci ammaestra che acciò l'uomo lavori e semini basta garantirgli i frutti delle sue fatiche e all'uopo è quindi strettamente sufficiente il possesso annuale. Perchè siano eseguiti dei seri miglioramenti nel terreno e s'introduca la coltura intensiva e razionale basta un affitto dai 9 ai 18 anni. È provato che quasi ovunque e quasi sempre la coltura del suolo è stata esercitata dal possessore temporaneo, quasi mai dal proprietario perpetuo.

L'Autore riduce a sei le principali teorie della proprietà.

1.° Teoria dell'occupazione. — L'occupazione non può essere riguardata come un principio, ma quale un fatto. Il fatto sussiste e spiega l'appropriazione delle cose mobili, degli oggetti, cioè, di cui uno si può veramente impadronire e la cui detenzione è materialmente possibile; ma non sussiste e non spiega la proprietà immobiliare. Inoltre la storia ci mostra che la terra non è stata mai considerata come *res nullius*. « Il territorio di caccia dei popoli cacciatori o le terre percorse dalle mandre vaganti dei popoli pastori furono sempre considerati come dominio collettivo della tribù e questo possesso collettivo perdura ancor quando l'agricoltura viene a fecondare il suolo. In Australia, in America vi sono immense estensioni di terreno non ancora occupate, ma lo Stato ne è proprietario. » « L'idea volgare — dice il Summer Maine — relativa all'importanza dell'occupazione nei primi periodi della civiltà è contraria alla verità. L'occupazione è la presa di possesso materiale e consciente; e la nozione che un atto di questo genere dia un titolo alla proprietà degli oggetti, che non appartengono ad alcuno, lungi dall'essere un carattere delle società primitive, è molto probabilmente la conseguenza di una giurisprudenza raffinata e di uno stato avanzato del diritto. E solo quando il diritto di proprietà è stato sanzionato da una lunga inviolabilità, quando il maggior numero degli oggetti di godimento divennero materia della proprietà privata, che si è accordato al semplice possesso il potere di conferire al primo possessore la proprietà delle cose, che non hanno ancora proprietari. » La teoria dell'occupazione sostenuta dai giureconsulti romani e anche dai giureconsulti moderni è pertanto inaccettabile.

2.° **Teoria del lavoro.** — L'idea che ciascuno debba esser proprietario dei frutti del proprio lavoro è un' idea giusta; il principio del *lavoro* determina meglio la proprietà che non quello dell'*occupazione*. Applicato alla proprietà della terra esso la restringe logicamente a quel tanto che un uomo può coltivare e che effettivamente coltiva e quindi esclude l'usurpazione del diritto naturale altrui. Secondo Locke, il primo che abbia sistematicamente esposto una tale teoria, la necessità della proprietà privata risulta *dalla condizione della vita umana che richiede il lavoro e una certa materia su cui esercitarlo*. Secondo questa teoria, accettata poco prudentemente dalla maggior parte degli economisti e vivacemente sostenuta dal Thiers, i limiti della proprietà si restringono immensamente. Se ognuno non può esser legittimamente proprietario che di quanto è frutto del lavoro, chi non lavora o non ha lavorato e percepisca un frutto dalla terra è un usurpatore. « Una società in cui tanti lavoratori vivono nell'indigenza e tanti oziosi nell'opulenza è contraria ad ogni principio di diritto e viola il fondamento istesso della proprietà. » Con questo principio è evidente che la proprietà fondiaria non si giustifica in alcun modo: bensì in esso si trova la condanna del suo ordinamento attuale.

3.° **Teoria del contratto sociale.** — Questa teoria è meno sostenibile delle precedenti. Primieramente quando si vuol far derivare un diritto da un fatto bisogna stabilire la realtà di questo fatto. Or quando si rimonta alle origini storiche di questo fatto non si trova traccia di una simile convenzione. D'altra parte questa convenzione non potrebbe legare le generazioni presenti. La convenzione non può creare un diritto generale, poichè essa stessa non ha valore, se non in quanto è conforme a giustizia. Se la proprietà è necessaria e legittima bisogna mantenerla; ma non è una decisione che avrebbero adottata i nostri progenitori che la farebbe rispettare.

4.° **Teoria che fa derivare la proprietà dalla legge.** — Certamente la proprietà, come ogni altro istituto giuridico, non può esistere indipendentemente dalla legge: ma non è la legge che giustifica il diritto di proprietà, dacchè una legge può esser buona e cattiva, e con un tale principio ogni iniquità sociale verrebbe legittimata, ogni tentativo di riforma sarebbe una follia. Gli scrittori che sostennero una tale teoria e non son pochi (Bossuet, Montesquieu, Mirabeau, Tronchet, Robespierre, Bentham, Destutt de Tracy, Maynz, Laboulaye), se intesero di dire che la proprietà non è un fatto naturale, ma sociale, hanno ragione. La proprietà e la legge, disse

Bentham, nacquero insieme e morranno insieme. Ciò è vero. Ma allo stesso tempo è pur vero che non è la legge che fa il diritto, sibbene il diritto che detta la legge.

5.° Teoria naturale — economica, e della necessità sociale. — Il principio a cui s'informa questa teoria, accolta dai più moderni economisti, quali il Roscher, lo Stuart Mill, il Courcelle Seneuil, il Wagner, ecc. viene così formulato dal primo di tali scrittori: « Allo stesso modo che il lavoro dell'uomo non giunge alla sua piena produttività se non è libero, così il capitale non acquista tutta la sua potenza produttiva che sotto il regime della proprietà privata libera. Chi risparmierebbe, cioè rinunzierebbe ad un godimento immediato se non potesse contare sopra un godimento futuro? »

È chiaro tuttavia che questo principio non giustifica pienamente la proprietà del suolo. Più precisamente si esprime lo Stuart Mill allorchè dice: « Per ottenere un prodotto sufficiente qualcuno deve evidentemente applicare molto lavoro al suolo e consumare una grande quantità di prodotti anteriori risparmiati; ora noi abbiamo imparato per esperienza che la maggior parte degli uomini lavoreranno molto più energicamente e faranno dei sacrifici pecuniari molto più considerevoli a vantaggio loro e dei loro discendenti immediati che a vantaggio del pubblico. In vista dunque di incoraggiare il più possibile la produzione si è trovato giusto che gli individui avessero un dritto esclusivo sul suolo, allo scopo di far realizzare ad essi il più grande beneficio possibile col rendere la terra al massimo produttiva, e acciò essi non fossero disturbati dall'intervento di alcuno. È questa la ragione ordinariamente invocata per giustificare la proprietà privata ed è la migliore che si possa dare. »

Questo principio non ha un carattere così assoluto da dover ritenere indispensabile la proprietà quiritaria e irreformabile il suo ordinamento attuale. È noto che lo Stuart Mill ammetteva il diritto nello Stato di rivendicare a sè la proprietà del suolo, quando una dimostrata utilità sociale lo avesse richiesto. Il Wagner ritiene che si debba distinguere a quali oggetti la proprietà si applica, perchè essa non può essere la stessa per il suolo coltivabile, per le foreste, per le miniere, per le acque, per i capitali, per i prodotti ecc.

La teoria *naturale-economica*, osserva giustamente il Laveleye, ha questo grande vantaggio, che, dando per fondamento alla proprietà l'utilità generale, essa permette di migliorare a grado a grado la sua istituzione coll'eliminare ciò che è contrario all'equità e all'interesse comune e col modificarne l'ordinamento a seconda dei nuovi bisogni e dei progressi dell'arte tecnica.

6.° Teoria del diritto naturale. — Questa teoria, di cui si è già fatto cenno innanzi e di cui si occupa il Laveleye nel Cap. XXXV, all'opposto della precedente, che ha il pregio della praticità, ci lascia nel vago, nell'indeterminato. Essa si fonda sopra un sentimento di equità, che merita al certo rispetto, essa ci addita un lontano ideale che per il bene dell'umanità ciascuno vorrebbe potesse raggiungersi, ma difficilmente essa produrrebbe utili conseguenze pratiche, quando fosse adottata, o riuscirebbe a promuovere una benefica evoluzione nell'ordinamento della proprietà.

È evidente che il Laveleye ha delle simpatie per questa teoria. L'idea di Fichte, seguito dal Kranser, dall'Ahrens, dal Fichte figlio, dal Renouard, che il diritto personale dell'uomo per rapporto alla natura è di possedere una sfera d'azione sufficiente per trarne i mezzi di vivere e che questa sfera d'azione deve essere garantita a ciascuno, a condizione che ciascuno la faccia valere col suo lavoro, è non soltanto apprezzabile, ma deve stare in cima alla mente di ognuno. Invano tuttavia si cercherebbe in essa soltanto la guida per trasformare efficacemente l'ordinamento attuale della proprietà. Quest'idea isolata, o è destinata a rimanere nel campo dell'utopia, o ci conduce alla rivoluzione, al comunismo. Non crediamo che l'una cosa o l'altra sia nelle intenzioni dell'Economista belga.

Questo solo concetto, questo solo sentimento può bastare per determinare la proprietà in una società primitiva, in un'epoca in cui ancora la limitazione del terreno non si è manifestata, perchè il territorio è vasto e scarsa la popolazione; in un periodo, in cui la divisione del lavoro e lo scambio non han preso sviluppo; in una società insomma semplicemente agricola. Ma in una società progredita come la nostra, in cui solo una parte della popolazione può dedicarsi alla coltura del suolo; in una società non soltanto agricola ma industriale e commerciale e in cui le professioni così dette liberali hanno grande importanza, la teoria del diritto naturale ci lascia nel buio, o ci conduce all'anarchia.

Invero noi speravamo che il Laveleye nella nuova edizione del suo libro, ovviando all'obbiezione forse la più seria che gli sia stata rivolta e raccogliendo le idee qua e là saltuariamente manifestate, fosse disceso a formulare una teoria della proprietà, la quale potesse esser di lume al legislatore nelle modificazioni che l'ordinamento della proprietà dovrà inevitabilmente a grado a grado subire.

Ma il suo labbro non scioglie che un voto, una profezia: « Il

movimento egualitario, che turba così profondamente la società attuale, finirà probabilmente col far riconoscere di nuovo il diritto naturale della proprietà ed a garantirne eziandio l'esercizio, con istituzioni rispondenti alle necessità attuali dell'industria e ai precetti della giustizia suprema. Evidentemente non può trattarsi di assicurare a ciascuno, anche nelle città, un appezzamento di terra, ma solamente un istrumento di lavoro, una parte in una grande impresa industriale o una professione.

» Vi è per le cose umane un ordine che è il migliore. Quest'ordine, certo, non è sempre quello che esiste: altrimenti perchè lo vorremmo cangiare? Ma è l'ordine che dovrebbe esistere pel maggior bene dell'umanità. Dio lo conosce e lo vuole. L'uomo deve scoprirlo e fondarlo. »

V.

Prime linee di una teoria economica della proprietà.

Il lettore ci accuserà forse di soverchia arditezza, se noi tentiamo di fare quel che il Laveleye non ha fatto. Consideri egli per altro che tutto quanto saremo or ora per esporre non costituisce, nè una *nostra*, nè una *nuova* teoria della proprietà. Egli troverà anzi che noi ripetiamo in gran parte cose vecchie e risapute.

Qual cosa si potrebbe dire infatti di veramente nuovo intorno ad un argomento, a cui i più chiari scrittori di ogni tempo hanno rivolto i loro studi; ad un argomento che interessa del pari giuristi, economisti e filosofi? Se non che è lecito l'osservare che nessuno forse di tali scrittori, nemmeno dei moderni, ci porge della proprietà una teoria completa; nessuno ha avuto cura di richiamare tutte quelle nozioni economiche che sole possono dare ad essa un solido fondamento; nessuno ha cercato di porre l'ordinamento della proprietà stessa in stretta relazione colle esigenze della coltura, pel progresso continuamente mutabili.

V'ha di più. La maggior parte degli scrittori hanno architettato ed esposto le loro teorie con il preconconcetto, o di difendere l'ordinamento attuale della proprietà, consacrato dalla legislazione, o di oppugnarlo. Ora è d'uopo ricercare la verità, solo e sempre la verità, a qualunque conseguenza di danno essa possa esporci, qualunque particolare interesse essa possa offendere.

L'istituto della proprietà è come ogni altro istituto umano riformabile e si va in fatto continuamente trasformando, nonostante

la rigidità e l'assolutismo delle teorie che ad esso si riferiscono. Quelle istesse leggi intorno alla proprietà che in questi ultimi tempi furono votate dai Parlamenti (quali le leggi forestali, le abolitive dei diritti d'uso, le leggi di bonificazione) e che sembrano avere un carattere eccezionale, non devono essere considerate come vere eccezioni di un principio, che resta là inconcusso; ma come sintomi di un principio, che si trasforma per lo impulso del bisogno economico. Quindi una teoria della proprietà veramente completa deve porre in evidenza, non soltanto i motivi delle disposizioni generali di legge, che la risguardano; ma deve tener conto eziandio di tutte le condizioni particolari che l'ordinamento della proprietà presenta, e dar ragione della legislazione speciale che ad essa si riferisce.

D'altra parte, se nessuno degli scrittori ci offre una teoria completa della proprietà, non ve n'è forse un solo, il quale non ponga in luce una qualche condizione speciale, una qualche esigenza dell'umana natura, un qualche principio, a cui è d'uopo uniformarsi. Nessuno dirà tutta la verità, ma ognuno dice una parte della verità. Ond'è che dell'opinione di tutti si deve far calcolo.

Perfino la bestemmia del Proudhon *la proprietà è il furto*, contiene qualche cosa di vero. Essa è la sintesi brutale e rabbiosa, di tutte le anomalie, di tutte le ingiustizie, cui dà luogo l'ordinamento attuale di fatto della proprietà; il rovescio della medaglia di quella santificazione, che di esso ordinamento pretessero inconsideratamente di fare alcuni giuristi e economisti. La proprietà non è il furto per sè stessa e nella sua idea fondamentale, non è il furto nell'intenzione del legislatore, e che lo sia in questo senso non era, crediamo, nemmeno nel pensiero del Proudhon. Ma è, e può essere una spogliazione indebita, di cui alcuno certo non può individualmente rendersi responsabile; e che arreca tuttavia danni sociali, riconoscibili da ognuno, in certe speciali condizioni di fatto. Se alcuno monopolizza una vasta estensione di terreno e pretende aver diritto a lasciarla incolta, mentre a torme i lavoratori del suolo sono costretti ad emigrare dal paese, costui non sarà colpevole, nemmeno moralmente, di alcuna spogliazione, perchè può non avere i mezzi per trasformare in coltivi la sua proprietà. Però non è men vero che un tal monopolio priva centinaia e centinaia d'individui degli elementi naturali di produzione, a cui i medesimi potrebbero applicare il proprio lavoro con loro vantaggio e della società. Non si può quindi negare che in tal caso il fatto della proprietà nelle sue conseguenze sia null'altro che un furto.

Incominciamo col considerare le esigenze dell'umana natura e il fenomeno economico, che dà origine e rende socialmente necessaria la proprietà.

L'uomo è dotato di bisogni, i quali non possono essere soddisfatti senza una certa quantità di oggetti del mondo esterno. È una condizione questa, ch'esso ha comune con i bruti. Ma l'uomo è a differenza di questi un essere, che perfeziona la sua esistenza. La natura non può pertanto apprestargli spontaneamente i mezzi di soddisfazione.

Giovandosi delle materie e delle forze naturali, adattandole e dirigendole al uopo, è necessario che esso se li procuri col proprio lavoro.

Per questo fatto gli oggetti del mondo esterno si dividono in due grandi categorie:

1° *le materie e le forze naturali*, a cui viene applicato il lavoro umano e di cui l'uomo si giova per ottenere gli oggetti utili;

2° *i beni prodotti*, ossia quegli oggetti che mediante il proprio lavoro egli ha reso atti alla soddisfazione dei bisogni.

Questi alla lor volta si dividono in due sottocategorie:

a) i beni di utilità *immediata*, quelli, cioè, che direttamente soddisfano ad un bisogno ;

b) i beni di utilità *mediata*, quelli, cioè, che sono condizione, mezzo dalla soddisfazione di un bisogno, o in altre parole *i prodotti destinati alla riproduzione* di altri beni immediati o anche mediati, ovvero *i capitali*.

Le materie e le forze naturali sono divisibili nelle seguenti classi e sotto classi:

1° il suolo:

a) in quanto è naturalmente produttivo di vegetazione (boschi, prati, terre coltivabili);

b) in quanto serve di stanza agli uomini, o in quanto viene percorso per recarsi da un luogo ad un altro o per trasportare i beni da un luogo ad un altro (*area edificabile, suolo stradale*);

2° il sottosuolo, che racchiude le materie minerarie;

3° le acque (di sorgente, dei rivi, dei torrenti, dei fiumi, dei laghi, del mare).

a) in quanto servono al transito e al trasporto degli uomini e

dei beni, al quale scopo sono destinati il mare, i fiumi e i canali navigabili;

b) in quanto aiutano l'uomo in certe industrie e nell'agricoltura alla trasformazione delle materie naturali: (*forza motrice idraulica, irrigazione dei terreni coltivabili*), al quale scopo sono destinate le derivazioni di acqua dai fiumi e torrenti;

c) in quanto servono al dissetamento degli uomini o degli animali e agli altri usi domestici ed industriali, al quale scopo sono destinate le acque di sorgente;

4°, gli animali di ogni specie allo stato naturale (quadrupedi, bipedi alati, pesci e insetti).

Chi ben consideri l'indole e la funzione rispettiva delle due grandi categorie, in cui si dividono gli oggetti del mondo esterno, cioè, i *beni naturali* e i *beni prodotti*, non è possibile di rinvenire ragione convincente, o per parlare più precisamente *derivante da un rapporto necessario*, perchè un individuo possa dire di un bene naturale: **esso è mio**; come non è possibile altresì di poter dire ad un individuo, il quale col proprio lavoro ha trasformato un oggetto del mondo esterno: **esso non è tuo**.

Indipendentemente dal *bisogno economico* e dalla necessità, che un individuo ha di soddisfarlo *applicando il suo lavoro* ad un oggetto del mondo esterno, non è possibile di riconoscere ad esso individuo un diritto all'appropriazione di alcuna cosa, perchè non si trova il *rapporto necessario* su cui fondare un tale diritto. Se un individuo sappia che esiste una vasta estensione di terreno disoccupata, esso non può dire ch'è sua. Dacchè, se un tal diritto fosse riconosciuto a lui, dovrebbe ugualmente essere riconosciuto agli altri e il diritto di tutti si risolve individualmente nel diritto di nessuno.

Il complesso delle forze e delle materie naturali deve esser riguardato quale il patrimonio dell'umanità e in società civilmente ordinate e giuridicamente costituite esso spetta per sua natura allo Stato quale rappresentante degli interessi collettivi del popolo.

Ciò non significa peraltro che l'individuo non abbia alcun diritto sugli oggetti del mondo esterno allo stato naturale; ma questo suo diritto è subordinato al fatto del bisogno economico e della possibilità di soddisfarlo mediante l'applicazione del proprio lavoro a quegli oggetti, perchè solo in questo caso si stabilisce quel rapporto necessario che può dar vita al diritto.

L' autorità sociale non deve riconoscere pertanto all' individuo un diritto di padronanza sugli elementi naturali di produzione, se non entro questi limiti. Al di là di essi tale padronanza costituirebbe una sottrazione non necessaria e perciò indebita del patrimonio sociale e si risolverebbe in una limitazione ingiusta del diritto degli altri consociati. Se si accorda ad un agricoltore più terreno che egli possa coltivare, s'impedisce che altri lo coltivi e si pone l' uno individuo alla dipendenza dell' altro. Il che è economicamente dannoso e socialmente ingiusto.

Pertanto il principio a cui deve informarsi la proprietà degli elementi naturali di produzione è questo ch' essi sono il patrimonio naturale della società e che lo stato non deve concederli all' individuo, se non in quanto ciò sia richiesto dal bisogno economico e dalla possibilità di soddisfarlo mediante il lavoro. Nella concessione deve essere applicata la legge fondamentale economica, si deve, cioè, concedere all' individuo la minor quantità possibile di beni naturali compatibilmente colla massima esplicazione delle sue facoltà produttive.

Ben diverso è il principio, a cui deve informarsi la proprietà dei beni prodotti. Per la loro origine ed essenza i beni prodotti sono di proprietà individuale e il diritto che l' individuo ha sopra di essi non può ricevere limitazione. Il rapporto che determina la proprietà non è soltanto l' attitudine della cosa a soddisfare il bisogno individuale, ma ancor quello dipendente dal fatto che una tale attitudine è stata creata dal lavoro che l' individuo vi ha applicato. Il lavoro è una pena e nessuno l'incontrerebbe se non avesse la sicurezza di godere del bene prodotto. Se non si vuole arrestare la produzione, una tale aspettativa non può esser turbata. Il turbarla sarebbe, oltrechè un atto d'ingiustizia verso l' individuo produttore, un danno sociale, perchè la società ha interesse che si produca la maggior quantità possibile di beni. Come l' accordare ad un individuo una quantità di beni naturali maggiore di quella, di cui può egli aver bisogno per l' esplicazione delle sue facoltà, costituisce una spogliazione del diritto altrui e finisce col porre l' un individuo alla dipendenza dell' altro; così il non accordare al produttore tutt' intero il frutto del suo lavoro, porterebbe di conseguenza che altri si avvantaggiasse di utilità ottenute col lavoro non suo. Quand' anche un individuo produca col proprio lavoro più di quanto è necessario alla soddisfazione dei suoi bisogni, ciò non costituisce un motivo, perchè tutto il prodotto non debba essergli ugualmente as-

sicurato. Primieramente, perchè questa più larga applicazione di lavoro non impedisce che altri possa fare altrettanto; secondariamente, perchè il di più, che avanza alla soddisfazione dei bisogni immediati dà luogo alla formazione del capitale, che è fonte di progresso economico.

Il principio pertanto a cui deve informarsi la proprietà dei beni prodotti è questo che i medesimi per la loro origine ed essenza sono di spettanza dell'individuo e che il loro esclusivo godimento deve essere a lui assicurato in tutta la sua interezza. Solo la società può sottrarne una parte per sopperire ai bisogni collettivi; la qual sottrazione è legittimata dal fatto che ciò ritorna a beneficio dell'individuo stesso, non già perchè la società abbia un proprio diritto sui beni prodotti. E, volendo applicare ad essa sottrazione, come si è fatto per la concessione dei beni naturali all'individuo, la legge fondamentale economica, dovrà dirsi che l'autorità sociale deve sottrarre all'individuo la minor quantità possibile dei beni da lui prodotti compatibilmente con la massima soddisfazione dei bisogni collettivi. È questo il fondamento razionale dell'imposta.

Discende da tutto ciò che la proprietà in genere non è regolata da un unico principio; chè anzi il principio, che regola la proprietà dei beni naturali è in contrapposto a quello, che regola la proprietà dei beni prodotti. I beni naturali sono per la loro stessa essenza di ragione pubblica, i beni prodotti invece di ragione privata. Il diritto che lo Stato vanta sui beni naturali è principale, assoluto, illimitato, perpetuo; quello che vi vanta l'individuo subordinato, relativo, limitato, temporaneo; il diritto per contro, che l'individuo vanta sui beni prodotti ha gli stessi caratteri di quello che lo Stato vanta sui beni naturali, quello che vi vanta lo Stato i caratteri che l'individuo vanta sui medesimi. Potrebbe dirsi che l'individuo ripete i beni naturali dalla società e la società ripete i beni prodotti dall'individuo, e che quindi vi è fra loro una specie di scambio, che deve riposare sulla equivalenza dei servigi. Conseguentemente chi non lavora e non produce non può aver diritto ad usufruire dei beni naturali, e alla sua volta la società può pretendere che ogni individuo lavori e produca, in quanto ad esso concede tali beni.

Questa distinzione è fondamentale, organica, è la chiave di volta della teoria della proprietà. L'aver mancato d'istituirla è la cagione prima, può dirsi unica, di tutti gli errori, di tutti gli equivoci, di tutte le contraddizioni che contengono le diverse teorie espo-

ste anche dai più chiari scrittori (1): errori, equivoci, contraddizioni che si riflettono sinistramente non solo sulle legislazioni positive dei vari popoli, ma ancora sull'ordinamento di fatto della proprietà.

Gli economisti ortodossi e i socialisti errano del pari. I primi, perchè alla proprietà degli elementi naturali di produzione vogliono estendere il principio individualistico a cui s'informa la proprietà dei beni prodotti; i secondi perchè vogliono estendere a questa il principio collettivista che domina quella. Così facendo gli uni contribuiscono a conservare un ordinamento della proprietà, il quale, mentre non permette il più largo sviluppo della produzione economica è fonte di tante ingiustizie sociali; gli altri mirano a fondare un nuovo ordinamento di essa, in cui, spenta la favilla dell'interesse individuale, la produzione si arresterebbe e gli uomini si ridurrebbero in uno stato di miserabile uguaglianza.

Ma procediamo innanzi.

Abbiam detto che gli elementi naturali di produzione spettano originariamente alla società tutt'intera e per essa allo Stato e che l'individuo deve ripeterne il godimento da questo. Ora qual'è la natura, quali sono i limiti di questa concessione? Include essa una rinuncia completa e perpetua di tutti i diritti dello Stato e trasfonde nell'individuo un diritto assoluto di proprietà? Non ci sembra: la concessione è fatta con uno scopo determinato. Ove questo manchi la concessione cade di per sè. Non solo non si può ammettere nell'individuo il *jus abutendi* di un bene naturale, ma nemmeno il *jus non utendi*. Chi ha il possesso esclusivo di una data estensione di terreno deve coltivarla, chi ha un'area edificabile in un centro urbano deve sopraedificarvi; se non lo fa dovrebbe ritenersi decaduto dalla concessione, allo stesso modo come le legislazioni positive vigenti ritengono decaduto il concessionario di una forza motrice idraulica, di una quantità d'acqua per irrigazione, se egli non ne usufruisca.

(1) Questa accusa può muoversi principalmente al **Thiers**, il quale si perde a difendere la proprietà in genere, che nessuno può ragionevolmente combattere e vuol poi, inconsideratamente applicare gli argomenti in sostegno della proprietà dei frutti del lavoro, a giustificare la proprietà privata del suolo. Nello stesso errore è caduto ai nostri giorni il Pontefice **Leone XIII**, il quale nella sua *Enciclica dottrinale*, **sulla questione operaia**, ha voluto esporre una teoria giustificativa della proprietà. Era da pensare che gli studi della *Università vaticana* fossero abbastanza progrediti, perchè ivi non si dovesse ignorare quel che ormai tutti sanno.

Pertanto nell'individuo non si trasfonde la proprietà degli elementi naturali di produzione, ma un semplice diritto di uso subordinato allo scopo della concessione.

Questo diritto di uso apparisce come essenzialmente personale e non dovrebbe quindi essere trasmissibile, nè per testamento, nè per donazione, nè per vendita. Imperocchè il diritto di trasmissione conduce alla privazione in alcuni individui, di tutti o parte degli elementi naturali necessari alla completa esplicazione delle loro facoltà produttive e all'accumulamento in altri di una quantità di essi elementi superiore al bisogno economico; conduce cioè, a quei due grandi inconvenienti, che l'ordinamento attuale della proprietà terriera presenta e che ha sempre presentato la proprietà individuale privata del suolo, il *latifondo* e il *polverizzamento*.

Pertanto il carattere generale del diritto che l'individuo può vantare sugli elementi naturali di produzione è quello di un **diritto di uso personale**. Quando alcuno non voglia o non possa più usufruire di un dato elemento naturale, questo deve ritornare in dominio dello Stato, per essere riconceduto ad altri che voglia e possa usufruirne.

L'esercizio del diritto di uso può esser fatto in comune con altri o può essere esclusivo all'individuo, può essere cioè *collettivo* o *individuale*. Se l'uso collettivo si estende a tutti gli individui componenti la società e dipendenti dallo Stato, o ancora, se viene esercitato da un solo individuo, ma nell'interesse generale, dicesi *pubblico*; *privato* invece se è esclusivo ad un solo individuo o ad una associazione d'individui e viene esercitato nel loro particolare interesse. Vi ha quindi un uso *collettivo pubblico* e un uso *pubblico individuale*, come vi ha un uso *privato collettivo* e un uso *privato individuale*.

La concessione di uso può avere carattere perpetuo o temporaneo e la temporaneità può includere un uso più o meno lungo.

Che il diritto di uso esercitato dagli individui sugli elementi naturali di produzione abbiano l'uno o l'altro di tutti i suindicati caratteri dipende dalla natura di ciascun elemento e dalla sua particolare funzione economica. Tali caratteri pertanto non sono assoluti, ma relativi. Non soltanto l'uno elemento è per sua natura di uso pubblico-collettivo e l'altro di uso individuale-privato; ma lo stesso elemento, a seconda delle circostanze, può essere talvolta di uso collettivo, tal'altra di uso individuale; talvolta l'uso può esser

temporaneo, talaltra perpetuo; talvolta può esser sufficiente un uso a breve termine, talaltra un uso a termine lungo.

E poichè la società deve spogliarsi il meno possibile dei diritti, che essa ha originariamente sui beni naturali, e il monopolio di essi, che viene accordato all'individuo deve essere giustificato da una ragione non soltanto di *utilità*, ma di *stretta necessità*; così nella concessione dovrà seguirsi la norma di non accordare un uso perpetuo, quando è sufficiente un uso temporaneo; un uso a lungo termine, quando può bastare un uso a breve termine. Similmente non deve accordarsi un uso individuale, quando può bastare un uso collettivo, un uso privato, quando con l'uso pubblico si raggiunge ugualmente il fine economico.

Consideriamo particolarmente le varie classi innanzi enunciate dei beni naturali e vediamo in riguardo a ciascuna qual sia la più conveniente forma dell'uso.

1.° Terreni che rimangono allo stato naturale: boschi e pascoli.

— Come effettivamente tali terreni nelle epoche primitive e in gran parte anche al presente sono di proprietà pubblica e di uso collettivo, così è opportuno che tali rimangano anche in un ordinamento razionale della proprietà. Le ragioni economiche di questa preferenza abbiamo ampiamente svolte altrove (1). Qui soltanto le riassumiamo:

a) la selvicoltura non può essere esercitata che in grande per la necessità della rotazione;

b) il capitale che in essa viene impiegato non dà frutto, se non dopo un lungo periodo di tempo, che sorpassa il più delle volte la vita dell'individuo e quindi lo stimolo del particolare interesse è meno sentito;

c) bene spesso alla conservazione dei boschi e al rimboschimento dei monti si ricollega un interesse pubblico, al quale il privato non può essere costretto di provvedere;

d) la selvicoltura entro certi limiti si associa convenientemente alla pastorizia vagante, che per sua natura ammette un uso promiscuo e temporaneo e che non richiede l'impiego stabile del capitale sul suolo;

e) per quest'ultima ragione anche il possesso dei pascoli non può essere individualizzato, ammenochè non si accordi ad un solo individuo una estensione di terreno molto vasta.

(1) V. *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano.*

Conseguentemente dato uno stadio primitivo di evoluzione economica, o dato che le condizioni di suolo e di clima, come avviene nelle regioni montuose, non permettano il passaggio alla coltura agricola, è utile che il terreno sia usato collettivamente, o dagli abitanti di un Comune o da un consorzio di lavoratori. L'uso individuale esclusivo, se esercitato in grande, rappresenta una eccessiva sottrazione di beni naturali a danno della società e di altri individui, esercitato su breve estensione di terreno non risponde alle esigenze dell'arte rurale, ed è quindi economicamente non proficuo. L'uso collettivo invece concilia l'interesse sociale e l'interesse economico.

2.° **Terre coltivabili: coltura estensiva.** — Allorchè le popolazioni cominciano a dedicarsi all'agricoltura si manifesta tosto la necessità dell'uso individuale del suolo. Appena in un periodo affatto primordiale può ammettersi la coltura in comune, e non è storicamente accertato che essa si sia largamente praticata. Perchè l'agricoltore sudi a lavorare il terreno, a seminarlo, a raccogliere e curare il prodotto, occorre che egli sia libero nell'esercizio delle sue facoltà, occorre che lavorando più di un altro riceva il premio delle sue fatiche in un prodotto proporzionatamente maggiore. Nella lavorazione in comune in cui il prodotto si divide in parti uguali fra gli agricoltori ciascuno è portato dal suo interesse a lavorare il meno possibile. Nella coltura individuale invece l'agricoltore è portato a lavorare il più possibile. La coltura individuale pertanto risponde così all'interesse dei singoli come a quello della società.

Però finchè la coltura è estensiva basta assicurare all'agricoltore un uso esclusivo annuale. Anzi in tali condizioni, finchè cioè la coltura cereale viene susseguita da uno o due riposi e si associa alla pastorizia vagante, questo limite è una necessità economica, essendochè non si coltiva mai quell'appezzamento che si è coltivato l'anno innanzi, e compiuto il raccolto, il terreno deve ritornare al pascolo comune. Il che porta pure di conseguenza che non tutto il territorio possa essere concesso in uso individuale, ma una parte soltanto di esso.

Dato, pertanto, uno stadio primitivo di sviluppo agricolo, o dato che per condizioni naturali il passaggio alla coltura intensiva non sia possibile, il sistema da preferirsi è quello che Tacito ci descrive usassero gli antichi Germani e che ancora è seguito in alcune comunanze del nostro Appennino. In questi casi il terreno può esser concesso collettivamente ad una associazione o con-

sorzio di agricoltori, i quali lasciano in uso comune la parte destinata al pascolo e prendono ciascuno un appezzamento della parte che in quell'anno si deve coltivare.

3.° **Terre coltivabili: coltura intensiva.** — Ma l'uso esclusivo annuale non è più sufficiente, allorchè il coltivatore comincia ad accumulare il suo lavoro sul suolo, allorchè cioè comincia ad impiegarvi stabilmente il suo capitale. Allorchè si determina la coltura specializzata delle piante arboree (viti, olivi, frutti, gelsi ecc.); allorchè si sopprime il maggese e con le concimazioni, avvicinando varie piante erbacee (graminacee, leguminose, tuberose, foraggi) si coltiva ogni anno lo stesso terreno; allorchè si eseguiscano importanti opere di livellamento, di difesa ecc.; allorchè si costruiscono fabbricati rurali per abitazione degli agricoltori e per ricovero del bestiame di allevamento e per quello da lavoro, è per lo meno necessario un uso individuale esclusivo di 9 anni e tale infatti è il limite minimo dell'affitto nei paesi agricoli molto progrediti. Tuttavia il periodo dell'uso può essere esteso convenientemente fino ai 30 anni (affitto a lungo termine e concessioni enfiteutiche). Nè ciò basta; ma occorre che allo scadere della concessione, ove la medesima non si rinnuovi, il coltivatore sia compensato dei miglioramenti da esso introdotti nel fondo. Senza di questo la concessione sarebbe lesiva della proprietà naturalmente spettante all'individuo, cioè della proprietà dei frutti del lavoro. Il rapporto ideale fra lo Stato e l'individuo ci è dato dalla forma romana dell'enfiteusi, che le moderne legislazioni hanno inconsideratamente bandito. In essa il coltivatore è proprietario dei miglioramenti.

Pertanto l'uso *esclusivo* del terreno, *per un periodo abbastanza lungo*, e il *pagamento dei miglioramenti alla fine della concessione*, sono le condizioni essenziali, per l'impiego stabile del capitale sul suolo, ossia per l'introduzione della coltura intensiva. Ove di queste condizioni una sola manchi, il progresso agricolo si arresta. Ciò è dimostrato dalla ragione e dal fatto e può ritenersi oramai come indiscutibile.

Vediamo ora se occorra qualche cosa di più.

Si osserverà che un terreno bonificato non è più un elemento naturale di produzione, bensì esso è un prodotto destinato alla riproduzione, ossia un capitale, e che in conseguenza, esso deve soggiacere al principio, che regola la proprietà dei prodotti. I miglioramenti sono inscindibili dal terreno, come l'opera dell'artista è inscindibile dalla tela, su cui il quadro è stato

dipinto, dal marmo, su cui la statua è stata scolpita. Sarà dunque la proprietà del terreno, che cede ai miglioramenti, o i miglioramenti che cedono al terreno? Vi sono miglioramenti e trasformazioni di tale importanza, che di fronte ad essi l'importanza produttiva del terreno allo stato primitivo quasi sparisce. Che cosa erano naturalmente i terreni irrigui della bassa Lombardia, i *Polders* dell'Olanda?

Qui va innanzi tutto notato che tali grandiose trasformazioni non sono l'opera soltanto del lavoro individuale, ma ancora di un lavoro collettivo di secoli. Però ammesso pure che un terreno naturalmente quasi sterile possa per l'opera dell'individuo concessionario esser reso altamente produttivo, non per questo si addimosta a nostro parere la necessità economica assoluta ch'esso divenga di proprietà individuale.

Una considerazione è tuttavia di rilievo. Allorchè un individuo bonifica un terreno egli si crea un istrumento artificiale di produzione. Ora di questo istrumento sembrerà che egli debba avere in perpetuo il diritto di servirsi. Il compenso di valore che egli verrebbe a conseguire alla fine della concessione non è sufficiente. Abbiamo già in altri casi notato che la perdita di un istrumento di lavoro non si compensa in denaro, dacchè per essa può alcuno trovarsi nella condizione di non poter lavorare. Ciò peraltro non conduce ancora alla necessità della proprietà privata del terreno. Ma, a nostro parere, fa nascere nel concessionario, che ha bonificato e che vuol persistere nella coltivazione del fondo, soltanto un diritto di rinnovare la concessione; pel quale diritto l'uso diviene quasi perpetuo ed ha tutti quei vantaggi, che si attribuiscono alla proprietà.

Ma allora, si dirà, perchè non riconoscere addirittura a colui che bonifica la proprietà del terreno? perchè non ammettere questa conquista della proprietà per mezzo del lavoro? La risposta è semplice: per evitare gl'inconvenienti, cui l'esperienza ha dimostrato dà luogo il diritto assoluto di proprietà. Se è utile e giusto che chi ha bonificato, o chi ha legittimamente acquistato il diritto sui miglioramenti, debba poter usufruire direttamente dell'istrumento di produzione, sarebbe però dannoso che alcuno potesse dare a questo diritto un'estensione maggiore di quella richiesta dal bisogno economico. Si deve riconoscere l'utilità economica e la giustizia sociale che uno abbia diritto a conservare per quel tempo che gli piaccia l'uso esclusivo di un potere, ma non quello di cento; dacchè sui

novantanove egli non eserciterebbe in fatto che il diritto di percepire una rendita, e dovrebbe chiamare altri agricoltori a coltivarli. Pertanto lo stato non deve riconoscere in lui che il diritto a rinnovare la concessione sovra un solo podere e deve poter distribuire gli altri poderi ad altri coltivatori. Nè in ciò v'è lesione alcuna del diritto individuale, poichè dei diritti che l'individuo può avere sovra i capitali investiti in più poderi egli verrebbe compensato, e nel caso il compenso in danaro risponde pienamente allo scopo. Queste periodiche liquidazioni riuscirebbero utilissime non solo nel senso che impedirebbero l'accumulamento in poche mani degli elementi naturali e artificiali di produzione; ma ancora perchè impedirebbero l'eccessiva suddivisione del terreno, la quale costituisce al presente un altro dei gravi inconvenienti della proprietà privata.

Avviene oggi assai spesso che gli eredi di un coltivatore proprietario per addvenire all'assegnazione delle parti dell'asse ereditario, siano costretti a suddividere materialmente il terreno, il che perturba l'organismo del podere, distrugge in parte l'efficacia dei capitali impiegati e richiede l'impiego di capitali nuovi, nel che non può non vedersi una perdita così per l'economia privata come per l'economia pubblica.

Si può quindi concludere che anche nel caso della coltura intensiva, non si rinviene alcuna ragione economica, che imponga necessariamente la proprietà individuale privata del suolo; del che si ha una prova indiretta convincentissima anche nel fatto che nelle regioni ove si pratica la coltura intensiva, il coltivatore o l'intraprenditore agricolo non sono quasi mai proprietari del suolo, e che la maggior parte delle opere di bonificazione sono state compiute da chi non aveva la proprietà del terreno. Non si ha dunque uno di quei casi, in cui, come si verifica per riguardo ai frutti del lavoro, la proprietà, ossia la facoltà di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta, è una condizione *sine qua non* di un'utilità, che altrimenti non si conseguirebbe. Quindi il monopolio assoluto e perpetuo, che essa proprietà rappresenta, non sarebbe giustificato.

E qui va pure avvertito che la necessità dell'uso individuale, onde per lo stimolo del privato interesse si abbia il maggiore possibile sviluppo della produzione, non esclude l'associazione degli agricoltori, acciò più facilmente si raggiungano certi intenti, che isolatamente non si raggiungerebbero o che importerebbero una spesa maggiore. Può quindi una concessione di terreno da parte dello Stato esser fatta a Consorzi, o Società cooperative di agricol-

tori, anche laddove deve praticarsi una coltura intensiva, purchè le medesime siano razionalmente ordinate; dacchè le terre concesse ad una società possono poi venire opportunamente distribuite fra i soci in uso esclusivo.

4.° **Area edificabile.** — Può sembrare che in questo caso si richieda non soltanto un uso individuale perpetuo, ma un diritto assoluto di proprietà. Come scindere, si dirà, la proprietà dell'edificio, che per essere opera dell'uomo deve di sua natura riguardarsi come proprietà individuale privata, da quella dell'area sovra cui l'edificio è stato costruito? Primieramente osserviamo che questa, che ad alcuni sembra una necessità ineluttabile, non è parsa tale in ogni tempo e in ogni luogo. I Romani avevano il contratto di *superficies* e gli inglesi hanno il contratto *on lease*, che è perfino temporaneo, perchè la concessione è fatta a 99 anni. La più gran parte delle case di Londra si trovano nella condizione di esser fabbricate, sul suolo altrui e non per questo alcun londinese si sente *at home* meno padrone e libero.

I vantaggi economici che una città sia costruita sovra un demanio comunale sono evidenti. Primieramente si permette di dare allo sviluppo edilizio quella forma, che meglio risponde al decoro e ai bisogni di una popolazione; secondariamente s'impedisce che si determini l'eccessivo elevamento del valore delle aree che ha così gravi conseguenze economiche (1), e costituisce a favore di alcuni cittadini un vantaggio ingiustificato, perchè non dipendente dal fatto loro, e una sottrazione a danno di altri. Ammessa la maggior convenienza dell'uso, anzichè della proprietà, resta tuttavia a sapere se esso debba essere temporaneo o perpetuo. Non v'ha dubbio che la concessione debba esser fatta a lungo termine. Nessuno infatti si sobbarcherebbe alla grave spesa, che importa la costruzione di una casa, in cui viene accumulata un ingente massa di lavoro, se potesse dopo breve tempo esserne privato. Contro l'uso perpetuo sta la ragione generale che è bene non infeudare, potendo, un elemento naturale ad alcun individuo e che il ritorno allo Stato permette di periodo in periodo di meglio ridistribuirlo. Tuttavia ripugna di turbare certe legittime aspettative dell'individuo e quella naturale affezione che indipendentemente dal lavoro impiegatovi si ha verso

(1) La questione abbiamo trattato ampiamente nel nostro articolo: *A proposito della crisi edilizia nella città di Roma*, Giornale degli economisti Vol. V fascicolo 3.

la propria casa. Per noi poi non si può recare in dubbio che allo scadere della concessione il proprietario della casa debba esser compensato del capitale, ch'essa rappresenta in quel momento. È noto invece che nel contratto inglese *on lease*, la casa va allo scadere della concessione a vantaggio del proprietario del suolo senz'obbligo ad alcun compenso, ritenendosi che nel lungo periodo della concessione il capitale impiegato nella costruzione della casa siasi reintegrato.

In conformità a quanto si è esposto per riguardo ai terreni bonificati, destinati alla coltura agraria, e per le stesse ragioni, ci sembra che debba riconoscersi il diritto a rinnovare la concessione per la casa che uno abita, non quello di rinnovarla per dieci, per venti case, allorchè uno sia subentrato nei diritti che sulle case stesse avevano i rispettivi costruttori.

5.° **Suolo stradale.** — Essendochè la piazza, la via urbana o rurale, la strada ordinaria o la strada ferrata, sono anche dopo eseguite le opere di costruzione, di uso pubblico, è fuor di questione che resti di ragion pubblica, ma con destinazione speciale, il suolo da esse occupato.

6.° **Cave e miniere.** — Le legislazioni sono discordi intorno al principio, a cui deve informarsi la proprietà mineraria. Il Diritto romano riconosceva proprietario del sottosuolo il proprietario del suolo. Vigeva la massima che la proprietà dovesse estendersi *usque ad coelum, usque ad profundum*. Ai più tuttavia è parsa enorme questa estensione del diritto del proprietario del suolo ed allo scopo d'incoraggiare la scoperta dei depositi minerari si è pensato di attribuire la proprietà della miniera allo scopritore, salvo la dovuta indennità al proprietario. Più ragionevolmente altri attribuiscono la proprietà della miniera allo Stato e sono disposti soltanto a riconoscere nello scopritore un diritto di precedenza nella concessione dell'uso. Principio quest'ultimo che è secondo noi il solo accettabile in coerenza alla teoria che andiamo esponendo.

7.° **Acque del mare, dei laghi, dei fiumi, dei torrenti dei rivi e di sorgente.** — I principii a cui s'informa la legislazione, che regola l'uso delle acque, combaciano in gran parte con la nostra teoria. Il mare, i laghi, i fiumi navigabili sono riconosciuti di proprietà pubblica e di uso pubblico. In fatti un uso promiscuo e comune è sufficiente, perchè da tali elementi si ottenga la massima utilità. In questi casi un monopolio permanente a vantaggio di un individuo o di una privata associazione sarebbe un danno per gli

altri e non accrescerebbe in alcun modo l'utilità, che da quegli elementi si può conseguire mediante l'applicazione del proprio lavoro.

Allorchè si tratti invece delle acque a scopo industriale ed agricolo un uso esclusivo dovrà necessariamente costituirsi. Essendochè nessuno sarà disposto ad effettuare le opere necessarie all'irrigazione del suo fondo e vi praticherà le colture che dell'irrigazione si giovano; nessuno costruirà il suo canale e impianterà i motori per dar vita alla sua industria, se non godrà di un diritto permanente, e per un tempo non breve, di derivazione dell'acqua occorrente all'uopo. Ma non sarà un diritto di proprietà, bensì un semplice diritto di uso subordinato al fatto che uno effettivamente impieghi l'acqua nello scopo, per il quale l'ha richiesta e ottemperi a tutte le condizioni impostegli con l'atto di concessione. Non sarà una concessione di uso perpetua, ma temporanea, per quanto a lungo termine e rinnovabile.

La legislazione vigente ritiene l'acqua dei rivi di proprietà privata dei proprietari dei fondi rivieraschi e quella di sorgente di proprietà di colui, a cui appartiene il fondo, ove nasce. Questa attribuzione tuttavia non è che la conseguenza della costituzione della proprietà privata del suolo consacrata dal codice civile. Nè data la costituzione stessa potrebbe essere diversamente. Allorchè tuttavia la proprietà privata del suolo cessi: è evidente che nessuna particolare ragione economica potrebbe addursi per conservare la proprietà privata delle acque di sorgente e tanto meno di quelle dei rivi, che anche oggi ha forma collettiva. Ed è certo un fatto molto anormale quello di vedere talvolta città e intere regioni, nonostante la legge di espropriazione per utilità pubblica, incontrare gravi difficoltà per procurarsi un elemento indispensabile alla vita e igienicamente così importante qual'è l'acqua potabile, per i diritti, che qualche privato vanta sulla sorgente.

8.° Animali allo stato naturale. — Allorchè si parla degli animali come di beni naturali si riferisce il discorso agli animali che trovansi allo stato naturale. L'allevamento, la custodia degli animali domestici, a cui l'uomo contribuisce con l'opera; l'allevamento artificiale di alcuni animali acquatici, di alcuni insetti utili, rientrano nella produzione e quindi tali animali debbono essere riguardati come beni prodotti e perciò suscettivi di proprietà individuale privata. Per riguardo invece agli animali, che trovansi allo stato naturale anche le legislazioni vigenti ritengono ch'essi non

appartengano ad alcuno, finchè dal cacciatore, dal pescatore non si esplichino una certa attività per ricercarli, ucciderli o prenderli. E in questo caso divengono di proprietà privata, perchè non sono più beni naturali, ma artificiali o prodotti. Le riserve d'ogni genere non possono essere giustificate, se non nel senso ch'esse contribuiscono ad accrescere le specie, ad aumentare la produzione, se non nel senso che allo scopo si siano impiegati capitali e lavoro.

La teoria economica della proprietà che abbiamo tentato di abbozzare meriterebbe ben altro svolgimento, perchè potesse ritenersi in tutte le sue parti completa. Tuttavia ci sembra tale da mostrare nelle sue linee generali, quale dovrebbe essere un ordinamento della proprietà rispondente, così alle esigenze della produzione economica, come all'interesse generale della società e a quello particolare dei singoli individui.

La teoria che abbiamo esposto apparirà al certo assai diversa da quelle che si contengono nei libri della più gran parte dei filosofi del diritto e degli economisti e che vengono insegnate nelle scuole. Alcuno anzi la qualificherà addirittura per una teoria *eterodossa*.

Noi speriamo tuttavia si possa riconoscere dal lettore imparziale :

1.° che essa si fonda sull'osservazione dei fatti e che da questa trae i suoi principii;

2.° che pur conducendo ad un ordinamento della proprietà fondiaria differente da quello attuale, i modi di possesso ch'essa vorrebbe fondati non sono novità cervelotiche, ma forme realmente esistenti determinate dalle esigenze economiche, che, il più delle volte, furono abbandonate per ragioni *antieconomiche*;

3.° che infine essa si allontana più dalle disposizioni positive dei codici che dalla costituzione di fatto della proprietà fondiaria.

Della verità di questo asserto sono una splendida prova gli studi del Laveleye e gli altri che da vari scrittori si compirono con identico scopo.

È indubbio che le consuetudini inveterate, quando non abbiano perduto il loro fondamento di ragione, e le necessità economiche hanno il più delle volte assai maggior forza delle leggi scritte, donde la diversità fra l'ordinamento di fatto della proprietà e quello di diritto.

La discordanza fra la teoria innanzi esposta e la teoria del codice civile, si manifesta principalmente in riguardo alla proprietà

del terreno coltivabile. Ora questa discordanza, apparisce davvero stridente, quando si consideri l'ordinamento di diritto, ma si attenua assai e quasi scompare, quando si consideri l'ordinamento di fatto.

In realtà noi vediamo che coloro i quali applicano il lavoro agli elementi naturali di produzione, cioè i coltivatori, sono quasi sempre usuari, anzichè proprietari. Quindi è che l'individuo produttore si trova quasi costantemente coll'elemento naturale di produzione in un rapporto temporaneo e per di più limitato all'estensione possibile del suo lavoro e subordinato alla circostanza che egli effettivamente lavori. Un coltivatore non può tenere un fondo per quel tempo che più gli piace, ma, sia nell'*affitto*, sia sulla *mezzadria* e più ancora nel *salariato* la sua posizione è precaria. Nessun proprietario assegnerà a un coltivatore una quantità di terreno maggiore di quella che possa coltivare e se poi non coltiverà o coltiverà male sarà cacciato dal fondo. È certo che l'individuo produttore si trova al presente in una posizione molto più incerta, e dipendente dall'arbitrio altrui che non nell'ordinamento sopra ideato, il quale ha per iscopo appunto di procurare al coltivatore quella libertà d'azione, quella sicurezza nelle aspettative, di cui al presente non gode.

Si suol dire che la proprietà individuale privata è il necessario complemento della libertà. Ed è vero, ma ciò non può riferirsi che alla proprietà dei frutti del lavoro. Per i beni naturali la massima libertà per l'individuo si ha sulle proprietà dello Stato. Non v'è coltivatore, il quale non debba preferire di esercitare liberamente il suo lavoro in un fondo dello Stato nella condizione di enfiteuta, a trovarsi nella condizione servile di operaio salariato in un fondo privato.

Dalle cose sopra dette discende che l'ordinamento attuale della proprietà rurale non ci rappresenta il monopolio perpetuo degli elementi naturali di produzione nelle mani dei coltivatori, ma piuttosto dei non coltivatori. Il privato proprietario non è un individuo, che monopolizza la produzione, ma un semplice cessionario dei diritti, che la società, e per essa lo Stato ha sulla terra. Del qual privilegio egli non si serve, nella più gran parte dei casi, per produrre a migliori condizioni; ma per percepire una rendita o per procurarsi un capitale vendendo il suo privilegio ad altri. Nell'attuale costituzione della proprietà rurale nulla certo impedisce che un proprietario sia alla sua volta coltivatore e alcuno anche anelerà ad essa

a questo scopo; ma nulla v'è che lo costringa ad esserlo. Data poi la facoltà accordata al proprietario di trasmettere ad altri la sua terra, o per testamento, o per donazione, o per vendita; dato il nostro sistema ereditario, per il quale al godimento del fondo può avere diritto più di un individuo; data la possibilità di poterlo dividere anche in frazioni minime, o di accumulare nelle mani di un solo molti fondi, fino al punto che una sola persona potrebbe divenir proprietaria di tutto il territorio nazionale, è chiaro che la ripartizione del suolo non ha più relazione alcuna con le esigenze della coltura, coll'unità di azienda rurale, e che la proprietà privata della terra altro non rappresenta che un modo d'investimento del capitale.

Quindi è che la questione in pratica è ben diversa da quella che si pone in teoria. L'invocare in appoggio della proprietà privata del suolo le esigenze della coltura, la necessità di assicurare al coltivatore i frutti del suo lavoro, d'incoraggiare il progresso agricolo, è un fuor d'opera. La questione in pratica è semplicemente quella di vedere, se sia utile di procurare questo modo di investimento ai privati capitali e se sia tanto utile socialmente che gli altri scopi, quelli, cioè, di promuovere il massimo sviluppo della produzione agraria, assicurare la libertà e l'indipendenza dei coltivatori, la stabilità e il miglioramento della loro sorte economica, debbano esser posti in seconda linea. Guardiamo ciò che è, non quello che c'immaginiamo, illudendoci, che sia o che vorremmo che fosse.

VI.

Applicabilità della teoria della proprietà innanzi esposta.

Il modo assoluto, con cui abbiamo formulato la teoria della proprietà esposta nelle pagine precedenti, può farla apparire agli occhi del lettore, quale una teoria rivoluzionaria, la cui applicazione, cioè, sconvolgerebbe tutto l'ordinamento attuale della proprietà fondiaria.

Ma, ci affrettiamo a dichiararlo, ciò non è nelle nostre intenzioni, e non è nemmeno la naturale e necessaria conseguenza dei principi innanzi stabiliti. Il presente studio, per quanto muova dalla osservazione dei fatti — e indipendentemente da questa non si ha vera scienza — è di carattere speculativo, e quindi un certo assolutismo nella enunciazione della dottrina era inevitabile. Allorchè si

assorge ad un generale principio, è necessità prescindere dalle particolari contingenze di luogo e di tempo; allorchè si ridiscende alle applicazioni dell' arte, è d' uopo tener conto di quelle ed operare in dipendenza delle medesime.

Quindi è che riteniamo opportuno di discorrere con una certa ampiezza, se non con tutta la estensione possibile, dell' applicabilità della teoria innanzi delineata, particolarmente in riguardo ad una società civilmente progredita, qual' è l' Italia nostra, e alla costituzione di diritto e di fatto della proprietà fondiaria, che la medesima ci presenta.

Il che gioverà a dissipare ogni men retta interpretazione del nostro pensiero, e chiarirà viemmeglio la opportunità di quei provvedimenti sociali, che anche indipendentemente dall' esposta dottrina vengono generalmente invocati e si ritengono atti a determinare quella graduale ed incessante evoluzione di tutti gli ordinamenti giuridici ed economici, ch' è condizione necessaria del vero progresso della umanità.

E innanzi tutto l' applicabilità della esposta teoria va considerata nell' ipotesi di una società nuova e di un territorio non ancora occupato.

In questa ipotesi, che del resto è una condizione reale di cui si hanno numerosi esempi in America e in Africa, anche in epoche a noi vicinissime, cadono molte delle obbiezioni che potrebbero muoversi contro la esposta teoria. La questione di diritto si semplifica d' assai, dacchè non v' è alcuno, crediamo, che voglia nel caso ritornar fuori a sostenere la teoria del terreno considerato come *res nullius*, e che diviene proprietà del primo occupante. La teoria dell' occupazione non ha in verità fondamento nè filosofico nè storico. Le terre individualmente non ancora occupate si son ritenute quasi sempre e si ritengono anch' oggi proprietà dello stato, il quale le concederà, magari gratuitamente, al coltivatore; ma ciò per provvedere ad un interesse sociale, allo sviluppo, cioè, della produzione agricola, non perchè si riconosca un naturale diritto nell' individuo ad occuparle e un titolo della proprietà nel fatto della materiale occupazione. Che ove anche un tale diritto si riconosca, il medesimo è essenzialmente limitato al bisogno economico di ciascun individuo. Nè per *autorità di diritto*, affermava il Romagnosi, nè per *azione di fatto* può un uomo particolare occupare molte leghe di paese, dove non si estende nè il **bisogno**, nè l' **opera**, nè l' **uso reale** di lui, specialmente a confronto del bisogno di altri suoi simili.

Data pertanto, una nuova società, che si costituisca in un territorio non ancora occupato, se la legislazione ordinatrice della proprietà fosse ispirata ai principj innanzi svolti nessuno, crediamo, potrebbe alcun che rinvenire in essa, che contrasti ai due grandi **teoremi fondamentali** del diritto di proprietà, autorevolmente certo stabiliti dal grande giurista italiano, anzi vi troverebbe una conferma, un' applicazione dei medesimi. Tali teoremi sono:

I. — Qualsiasi *occupazione* di beni fatta a puro titolo del diritto naturale di sussistenza competente a qualunque uomo, viene per legge morale di natura limitata dal reale bisogno dell' occupante.

II. — Qualunque *incremento* di beni derivante dall' industria personale di uno o più uomini e società senza usurpazione del vero diritto del terzo, non ha altri limiti che quelli dell' industria, ed il possesso nè è sempre per legge di natura inviolabile, qualunque possa essere la disparità, che ne nasca rimpetto ad altri uomini e società (1).

Dal che si deduce che il Romagnosi stesso, davvero non sospetto di eterodossia economica o giuridica, non ammetteva una disparità di condizioni, se non in quanto essa dipenda dalla libera azione industriale degli uomini, ed escludeva evidentemente una disparità nell' occupazione originaria degli elementi naturali di produzione.

Di conseguenza nell' ipotesi di un territorio non ancora occupato, nessuna eccezione pregiudiziale può elevarsi contro l' ordinamento della proprietà da noi divisato. Resta solo da esaminare, se esso avrebbe, attuato, conseguenze economiche migliori dell' ordinamento presente, o di altri ordinamenti che sussisterono in fatto, o che si potrebbero escogitare.

Ed invero contro qualunque ordinamento della proprietà si eleva quale barriera insormontabile, che sembra arrestare il graduale sviluppo della coltura e produrre un turbamento profondo nell' equa distribuzione della ricchezza un fatto naturale irreformabile, ossia l' aumento continuo della popolazione e la relativa limitazione delle terre. La popolazione ha una virtù impulsiva di accrescimento, la quale sorpassa gli incrementi massimi che la coltura tanto estensiva che intensiva può raggiungere in qualsiasi più favorevole condi-

(1) V. riassunta la teoria romagnosiana della proprietà nel mio studio *Le idee economiche di G. D. Romagnosi*, Roma, Loescher, 1891, pag. 148.

zione. Ond'è che ad un certo grado di sviluppo agricolo si determina necessariamente il fenomeno della rendita e del profitto dei capitali investiti nel suolo, il quale ha la tendenza di restringere al *minimum* necessario la remunerazione del lavoro.

Noi non possiamo entrare qui in una questione che occupa sì vasto campo nella scienza economica e in cui si sono pubblicati anche recentemente in Italia poderosi studi (1). Noi riconosciamo senz'altro la esistenza naturale e inevitabile della rendita e del profitto e per quanto siamo condotti a pensare che tali fenomeni possano avere carattere transitorio, tuttavia vogliamo qui ritenerli come sussistenti nella forma assoluta e permanente, che la più gran parte degli economisti hanno loro attribuito.

Ora si domanda, se l'ordinamento della proprietà da noi ritenuto come il migliore, attuato che fosse, avrebbe tanta virtù d'impedire il determinarsi della rendita e del profitto dei capitali impiegati nella produzione fondiaria?

No certo. Noi non dividiamo la grande illusione del socialismo il quale con un ordinamento artificiale o modificando gli attuali istituti sociali ritiene di poter contrariare il corso delle leggi naturali economiche. Noi siamo ben lontani dal partecipare a questa illusione, che elevata a principio direttivo avrebbe in pratica conseguenze fatali e anzichè condurci più sicuramente e velocemente nella via del progresso ci spingerebbe all'anarchia e quindi al regresso.

Ma poichè fra le molteplici cause limitatrici, che determinano il fenomeno della rendita e del profitto, alcune ve ne hanno di ca-

(1) Vogliamo alludere agli scritti già citati di **Achille Loria** sulla *Rendita fondiaria* e sulla *Proprietà capitalistica*. Qui noi non possiamo, per la brevità che ci siamo imposta, intraprendere un esame particolare della teoria del giovane ed illustre economista italiano. Notiamo solo che l'ideale della piccola proprietà coltivatrice verso cui mira il Loria, si allontana più dalle nostre idee pratiche che dalle nostre idee teoriche; essendochè la piccola proprietà coltivatrice rappresenta pur essa il trionfo del lavoro associato al capitale e l'indipendenza del lavoratore. Ciò che noi temiamo è che la proprietà coltivatrice sia per restare sempre un ideale e che quella evoluzione vagheggiata dall'Economista mantovano non possa compiersi spontaneamente senza che si muti l'ordinamento attuale della proprietà e senza che, sempre conservandosi il libero uso economico degli elementi naturali di produzione, sia tolta quella libera disponibilità giuridica che conduce al latifondo e al polverizzamento del suolo; il quale scopo a noi sembra non possa efficacemente e praticamente raggiungersi che con la proprietà nello Stato. Fra i più recenti studi pubblicati in Italia intorno alla proprietà merita di esser ricordato quello di **Giulio Bianchi**, *La proprietà fondiaria e le classi rurali nel medio Evo e nell'età moderna*, Pisa 1891.

rattere artificiale, su cui pertanto l'umana volontà può influire, va esaminato, se l'ordinamento di cui è discorso, non elimini tali cause e non ritardi, in conseguenza, il sorgere della rendita e del profitto o ne attenui la misura. Un buon ordinamento della proprietà fondiaria non è già quello che **toglie di mezzo la rendita ed il profitto**; ma quello, che non **costituisce per sè stesso una causa di rendita, di profitto**.

L'ordinamento della proprietà non può far sì che l'estensione di un dato territorio non sia limitata e ch'essa non sia insufficiente così a produrre le sussistenze necessarie alla popolazione, che l'abita, come a fornire applicazione di lavoro agli agricoltori del paese; essa non può far sì che fra i terreni di quel dato territorio non vi sia diversità di attitudini produttive e varie gradazioni di fertilità e che quindi l'applicazione del lavoro e del capitale sulle terre abbia una efficacia maggiore o minore a seconda dei casi.

Ma può dipendere dall'ordinamento dato alla proprietà che mentre la limitazione naturale peranco non si manifesti già si determini la rendita e il profitto.

Se si è, mediante grandi concessioni, assegnata la proprietà del suolo a pochi individui, costituendo così un monopolio in loro mani di tutte le terre del territorio, nonostante che questo sia ampio e una parte di esso resti ancora incolta; nonostante che esso possa offrire larga sussistenza alla popolazione non ancora troppo addensata, e non possa dirsi che scarseggi l'elemento naturale di produzione in confronto delle braccia che offrono lavoro, si avrà tuttavia che i fortunati primi occupatori già godranno di una rendita e potranno imporre l'asservimento dei lavoratori.

Ora come non si può negare che in questo caso è l'ordinamento della proprietà che funziona quale causa limitatrice e spinge il valore dei prodotti al disopra del costo, così è evidente che l'ordinamento, il quale promana dall'esposta teoria eviterebbe la costituzione di quei dannosi monopoli che determinano indipendentemente dall'aumento della popolazione l'aumento della rendita e dei profitti e producono artificialmente la scarsezza, dove naturalmente vi è l'abbondanza.

Ed invero, se si considerino attentamente le condizioni di fatto della proprietà, che le diverse regioni del globo ci presentano attualmente, non che quelle che si sono manifestate attraverso i secoli e che la storia dei vari popoli registra, e se si pongano in relazione con le condizioni della coltura e dei coltivatori del suolo, si verrà facilmente a questa conclusione, che mentre da un lato si è

avuto quasi sempre la completa occupazione giuridica del territorio, per modo che nessuna terra, in qualsiasi condizione, è rimasta senza proprietario, si sono sempre avute vaste estensioni di terreno incolte o quasi anche in periodi assai progrediti di civiltà; talchè forse non ha mai esistito e non esiste un sol paese al mondo di cui possa dirsi che ancora non offra nuovo e largo impiego all'umana attività e non permetta di trarre dal suolo una assai più ricca produzione.

Noi riconosciamo l'importanza e la esattezza scientifica della teoria della rendita naturale che gli economisti hanno costituito, ma siamo altresì profondamente convinti che in pratica a creare i mali onde l'umanità si affligge, più assai che il verificarsi di quella legge naturale, abbia contribuito il cattivo ordinamento della proprietà. Degli elementi naturali di produzione non si è usato con la dovuta parsimonia, lasciandosi inutilmente monopolizzare da pochi individui immense estensioni di terreno, sulle quali poteva liberamente esercitarsi il lavoro di migliaia e migliaia. L'esistenza costante dei latifondi incolti e del polverizzamento del suolo ne sono una prova manifesta, irrecusabile.

Va inoltre rilevato che secondo il diverso modo, con cui avviene l'appropriazione del terreno si manifesta prima o poi la relativa scarsezza del capitale necessario all'incremento della coltura e si apre l'adito al profitto. Come le grandi concessioni monopolistiche danno luogo dapprima ad un più celere sfruttamento della fertilità naturale del terreno per parte degli speculatori, che spingono la produzione al massimo, e danno origine a quei gravi turbamenti del mercato, che in questi ultimi tempi hanno sconvolto tutta l'economia delle nazioni d'Europa; così le medesime richiedono pel passaggio alla coltura intensiva ingenti capitali, i quali talvolta non si rinvergono e in tal caso la coltura rimane stazionaria o decade; tal'altra si rinvergono, ma alla condizione inevitabile di un largo profitto, ossia di una sottrazione rilevante del prodotto del lavoro.

Invece le piccole concessioni non convengono che ai coltivatori, i quali, ove esercitino un lavoro libero hanno nelle loro braccia la fonte del capitale necessario al progresso della coltura. L'interesse individualistico del coltivatore opera prodigi. Quand'egli possa dir suo tutto il prodotto, egli accumula incessantemente il proprio lavoro sul suolo. Che se talvolta noi vediamo in fatto che questa benefica capitalizzazione diretta non si verifica è d'uopo considerare che al presente i proprietari coltivatori costituiscono una debole minoranza, la quale viene schiacciata dalla concorrenza della prevalente produzione capitalistica ed è ricacciata dalla speculazione fondiaria nei

terreni meno fertili, nei monti e nelle località più discoste dai grandi centri di consumo. Ne è men vero che il piccolo coltivatore proprietario ha bisogno, allorchè muove i primi passi di esser sorretto, al che si può apertamente provvedere dallo Stato, mediante un saggio ordinamento del credito agrario. Ma il lavoratore ha poi in sè gli stimoli e la forza per progredire e per progredire in modo che riesce individualmente e socialmente il più utile. Il progresso della coltura, che si attua per l'opera dei coltivatori stessi è lento, ma più sicuro e continuo; per esso il lavoro conserva la sua indipendenza, perchè v'è meno bisogno di ricorrere ai capitali estranei, il cui intervento produce necessariamente l'asservimento dei lavoratori.

Ed un'altra considerazione ancora cade opportuna. Il diverso grado di fertilità dei terreni è un fatto realmente sussistente; ma al medesimo gli economisti hanno forse dato una soverchia importanza, nel senso ch'esso sia, se non l'unica, la principale causa della rendita della terra. Per contro lo studio attento delle condizioni agricole dei diversi paesi e i più recenti progressi della scienza agronomica, ci conducono a dare una importanza assai maggiore alle diverse attitudini naturali dei terreni per questa o quella produzione particolare. Dal qual fatto trae origine la divisione territoriale del lavoro, che fa scomparire la presupposta inferiorità dell'agricoltura di fronte alle altre industrie. In verità non si può dire che un terreno sia più fertile di un altro, se non in riguardo all'identica coltura. Considerando, ad esempio, la coltura del grano si potrà costituire una gradazione di fertilità fra diversi terreni. Ma può darsi che quel terreno, il quale è quasi sterile per riguardo al grano sia invece fertilissimo per riguardo alla coltura della vite, dell'olivo. Ond'è che, se veramente per ottenere dal terreno meno fertile a grano la stessa quantità di prodotto di quella che si ottiene dal più fertile, occorrerà o una maggior estensione, o una maggior quantità di lavoro e di capitale, e in conseguenza il costo di produzione del grano varierà da terreno a terreno; può darsi che il terreno meno fertile a grano destinato ad altra coltura permetta un impiego di lavoro e di capitale ugualmente proficuo e forse anche più proficuo. Aggiungi ancora che i progressi della chimica agraria, fanno ormai ritenere la possibilità di ottenere da certi terreni prodotti, che naturalmente invano loro si chiederebbero. Senza dire che in moltissimi casi la grande fertilità di certi famosi terreni, più che naturale è artificiale. Essa è il frutto di un lavoro assiduo di secoli, appunto per questo inapprezzato e che non richiede più omai a suo speciale van-

taggio alcuna remunerazione, contento di aver potentemente contribuito alla ricchezza presente della nazione.

Pertanto deve ritenersi che da un lato l'efficacia del lavoro e del capitale impiegati in terreni diversi può riuscire uguale o quasi, purchè si tenga conto delle particolari attitudini dei terreni medesimi. Una certa diversità di costi nell'agricoltura si avrà sempre, come del resto essa sussiste in tutte le altre industrie; ma non si tratta in riguardo agli stessi terreni di una condizione permanente ed irreformabile. Il terreno giudicato oggi il più ingrato può divenire domani l'elemento necessario preferibile di una ricca produzione. Da un altro lato la diversità del costo dipende più che altro dall'intervento più o meno largo del capitale, il quale ha sovra tutto importanza, e grava sul costo stesso quando abbia origine estranea per la necessità del pagamento degli interessi o di speciali profitti. I miglioramenti introdotti direttamente dal coltivatore sono meno esigenti. Il coltivatore, che impiega nel suo fondo le giornate di lavoro superfluo alla coltura ordinaria, i suoi piccoli risparmi, è disposto ad attenderne il risultato in un'epoca anche lontana e ad apprestare perfino gratuitamente assidue cure all'amato suo campicello. Nella coltura egli non è animato puramente da uno spirito speculativo, egli non lesina il proprio lavoro, egli vuol vedere sopra tutto il suo podere ben coltivato, vuol andarne orgoglioso. Nelle classi rurali non va distinto colui che riesce a risecare un prodotto netto maggiore, ma colui che ottiene una vegetazione più rigogliosa ed una più larga produzione lorda. Questa non è poesia, ma una bella, una benefica realtà, socialmente più utile degli aridi calcoli di certi economisti. Senz'essa quanti turbamenti sociali si dovrebbero registrare, che l'agricoltura così detta tradizionale, l'indole pacifica e gli istinti conservativi delle classi rurali hanno finora risparmiato all'umanità!

Ad un'ultima obiezione vogliamo rispondere.

Pure ammesso, si dirà, che il sistema di appropriazione da noi prediletto potesse ritardare il sorgere della rendita e del profitto e che distribuirebbe meglio fra i coltivatori gli elementi naturali di produzione; tuttavia più presto o più tardi si giungerebbe sempre ad un punto, in cui per l'aumento della popolazione non si potrebbero più fare ulteriori concessioni di terre. Ond'è che lo scopo egualitario, cui con la teoria sembra si miri non potrebbe più esser raggiunto. Vi sarebbero allo stesso modo come ora privilegiati e diseredati, e l'uso delle terre costituirebbe pur sempre un monopolio a vantaggio di una parte della popolazione.

Questa obiezione si fonda principalmente nel presupposto di un ritorno alla forma primitiva della proprietà, nel presupposto, cioè, che i nuovi studi, la nuova teoria ad altro non vogliano condurre, se non a quella distribuzione egualitaria delle terre, per la quale a ciascuna famiglia spetta per naturale diritto un appezzamento da coltivare.

Ma, se l'esame delle forme primitive della proprietà ha porto occasione a modificare le idee per lungo tempo prevalenti in riguardo alla proprietà stessa; se si è dovuto riconoscere che in certe condizioni speciali la forma primitiva può ancora utilmente sussistere; se le associazioni agrarie possono ancora costituirsi con vantaggio, alcuno di coloro i quali per gli intrapresi studi furono condotti in quest'ordine d'idee, ha mai pensato alla possibilità e alla convenienza di un ritorno puro e semplice e generale alla proprietà primitiva. Lo stesso Laveleye, per quanto le sue indagini storiche facciano credere ch'egli abbia segnatamente in mira un tale ritorno, notava nella conclusione del suo libro che *evidentemente non può trattarsi di assicurare a ciascuno, anche nelle città, un appezzamento di terra, ma solamente un istrumento di lavoro, una parte in una grande impresa industriale o una professione.*

Noi stessi abbiamo sostenuto l'utilità economica e l'opportunità sociale di conservare sulle regioni di montagna le antiche comunanze agrarie; ma per ragioni che in altri casi non possono accamparsi. Nelle regioni di montagna il progresso agricolo deve necessariamente arrestarsi alla selvicoltura, alla pastorizia e alla coltura estensiva: non vi sono centri urbani, la popolazione si dedica tutta alla produzione rurale ed è numericamente stazionaria per l'emigrazione continua e spontanea che dai monti costantemente si verifica verso le regioni inferiori. Qui adunque la forma primitiva della proprietà può conservarsi e si conserva in fatto, perchè perdurano ancora e non possono mutarsi quelle condizioni, che dapprima la determinarono.

Ma in una società non soltanto agricola, ma industriale e commerciale, in una società progredita, ove la divisione del lavoro professionale siasi largamente attuata, è evidente che la forma primitiva della proprietà del suolo non possa generalmente sussistere e, se è scomparsa in fatto, noi siamo i primi a riconoscere che ciò è avvenuto per ragioni economiche indeclinabili. Ciò per altro non significa che le forme, le quali in progresso di tempo si sostituirono a quella rispondano alle nuove esigenze economiche. E sta appunto qui il nodo della grande questione. Le forme che susseguirono alla forma primitiva e egualitaria, a differenza di questa ch'era tutta fondata sul

bisogno economico, subirono l'influenza della costituzione politica dei vari popoli, talchè non potrebbero spiegarsi con sole ragioni economiche e in ciò segnatamente consiste la superiorità di quella su queste. Ma volendo pensare ad un nuovo ordinamento della proprietà, non si potrebbe invocare il ristabilimento della forma primitiva, bensì la costituzione di una nuova forma, che come quella rispondeva alle esigenze di una società primordiale e rozza, così soddisfi ai bisogni di una società progredita e permetta insieme il massimo sviluppo della produzione e della sua equa ripartizione della ricchezza.

La costituzione attuale della proprietà in confronto di quella, che si aveva nell'economia a schiavi e coll'asservimento feudale, rappresenta certo un miglioramento, o per lo meno un nuovo passo verso una costituzione liberale ed economica. Ma i mezzi posti in opera per raggiungere lo scopo umanitario, che i legislatori ebbero certo fisso in mente, non vi corrisposero. Con l'ordinamento attuale noi abbiamo liberato il lavoratore dall'asservimento politico, ma non siamo riusciti a liberarlo dall'asservimento economico. Nulla di più legittimo pertanto che questo scopo comunemente desiderato si tenti di raggiungere per altra via.

In una economia progredita solo una parte della popolazione può e deve dedicarsi all'agricoltura. Il lavoro che gli agricoltori applicano alla terra è ugualmente efficace come quello che si dirige a qualsiasi altra trasformazione industriale o a qualsiasi altro servizio commerciale o professionale. La proposta dell'assegnazione egualitaria di un appezzamento a tutti i cittadini premana dall'erroneo concetto prevalso un tempo che, la terra per sè stessa dia frutto e quindi sia il mezzo, che solo può assicurare a ciascun individuo la sussistenza. Invece la terra non è che un istrumento di produzione.

Ciò che deve richiedersi dalla terra è ch'essa permetta di produrre mediante il lavoro e il capitale, che vi si applicano, quella quantità di sussistenze e di materie prime, che sono indispensabili all'intera popolazione. E se questo scopo potesse completamente raggiungersi anche da pochi individui soltanto, in ciò non si avrebbe alcun danno sociale, ma bensì un vantaggio; dacchè tutto il lavoro, che l'agricoltura non fosse per richiedere, potrebbe esser diretto alla produzione di altri beni e potrebbe così soddisfarsi ad una maggior quantità di bisogni. Non vi è quindi alcuna necessità economica di assegnare a tutti i cittadini una parte del suolo o di assegnarlo ad un numero maggiore o minore. È stato detto e ridetto che non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere. Il lavoro non è il fine,

ma il mezzo per produrre, e la produzione alla sua volta è il mezzo della soddisfazione dei bisogni, che è il fine di tutta l'economia.

Ciò non sembri in contraddizione con quel che si è detto innanzi, che, cioè, l'individuo non può vantare in riguardo agli elementi naturali di produzione se non un diritto di uso che ha carattere personale. Dacchè il personale in questo caso non include la necessità che a ciascuno sia assegnata una parte di quegli elementi naturali, bensì limita il diritto dei pochi o dei molti concessionari al bisogno economico di ciascuno, all'estensione possibile della sua industria.

Un limite alla produzione dei beni non s'incontra pertanto sulla terra in quanto essa non possa accogliere più lavoratori, ma in quanto i lavoratori ch'essa accoglie non riescano più a trarre da essa per la relativa scarsezza delle materie e delle forze naturali tutti quei beni mediati e immediati richiesti dal bisogno della popolazione. Ma questo limite, non dubitiamo di affermarlo non ha nulla di assoluto. Il più delle volte esso è relativo alla conoscenza, che gli uomini hanno delle attitudini degli elementi naturali di produzione. La natura dice all'uomo: *sappimi indovinare ed io ti darò ciò che vuoi*. Noi non crediamo che questo limite si sia per ora mai raggiunto o si stia per raggiungere. Talvolta quando sembra che si raggiunga una nuova scoperta lo allontana sempre più. Dove potranno giungere in progresso di tempo le scoperte dello spirito umano nessuno può oggi prevedere. Si rifletta a quel che è avvenuto nella produzione dei grani. Un tempo si era continuamente atteriti dalla eventualità di una carestia, oggi si grida contro l'eccesso di produzione. Le ultime esperienze agronomiche ci assicurano che mediante l'applicazione dei concimi chimici da un terreno di mediocre fertilità e sfruttato lungamente si può ottenere un prodotto così ricco quale nessuna delle terre vergini più fertili può dare (1). In fatto è più che altro la scarsezza del capitale, che limita la produzione, ma il capitale è lavoro accumulato, e quindi non ha nulla da temere della sovrabbondanza delle braccia, purchè si sia previdenti e parchi.

È tempo di riassumere.

La costituzione attuale della proprietà conduce all'accumulamento in poche mani di vaste estensioni di terreno in alcuni casi e in altri al polverizzamento del suolo. Bene spesso impedisce il pro-

(1) Questo concetto abbiamo ampiamente svolto nel nostro *Saggio sulla teoria del Valore* (pag. 156) a cui ci permettiamo di rimandare il lettore, per non ripetere cose già dette e allargare soverchiamente la presente dimostrazione.

gresso della coltura, o quand' anche questo con essa si compia, ciò avviene mediante l'asservimento economico del lavoratore. L'ordinamento divisato esclude gli inutili monopoli, proporziona l'estensione dei poteri alle esigenze della coltura, pone il coltivatore in una posizione d'indipendenza che gli permette il massimo e libero sviluppo della sua attività. Pertanto data una società nuova, che si stabilisca in un territorio non ancora occupato, è evidente che una proprietà costituita in base ai principi direttivi che promanano dalla esposta teoria risponderebbe meglio al fine economico-sociale.

Noi dobbiamo ora intraprendere un'altra disamina ben più importante. Data una società progredita, in cui l'ordinamento della proprietà si sia già costituito, è d'uopo ricercare, se la esposta teoria sarebbe applicabile, e se applicata apporterebbe tale un turbamento degli interessi legittimamente stabiliti, da doversi preferire lo stato attuale per quanto imperfetto.

Per non allargare di troppo il nostro discorso crediamo opportuno riferirlo alle condizioni presenti dell'Italia.

Innanzitutto ci preme avvertire che per quanto riguarda la proprietà dei frutti del lavoro la teoria esposta è più che mai individualistica e consacra in tutta la sua estensione la proprietà privata. Per riguardo altresì alla proprietà delle acque nulla o pressochè nulla vi sarebbe di mutato dall'ordinamento presente. Solo scomparirebbe il privilegio che hanno oggi i proprietari dei fondi rivieraschi di ottenere essi la concessione di derivare le acque a scopo industriale; privilegio che nessuna ragione economica giustifica e che impedisce l'utilizzazione di molte forze motrici idrauliche. Per ciò che si riferisce alle miniere il principio ch'esse siano proprietà dello Stato è già accolto in molte legislazioni, alcuna delle quali ancora vigente in Italia, e non è certo contro l'attuazione di un tal principio che si eleverebbero alte grida. Molti dei fautori stessi della proprietà privata del suolo sostengono la necessità che le miniere siano dichiarate proprietà dello Stato. Intorno alla proprietà degli animali selvaggi è superfluo l'intrattenersi.

Quindi è che la questione verte solamente intorno alla proprietà del suolo, sia ch'esso venga destinato alla produzione agraria, forestale e pastorale, sia ch'esso sopraedificandovi si destini all'abitazione degli uomini e ad altri scopi edilizii.

Ma anche qui è d'uopo distinguere, se il suolo è proprietà dello Stato, e di altri enti morali, ovvero di privata spettanza. Dacchè nel primo caso nessuna eccezione potrebbe mettersi innanzi contro il sistema delle concessioni d'uso. Anche allo stato presente della dottrina e della legislazione nessuno oserebbe impugnare il diritto nello Stato di disporre dei beni demaniali nel modo che ritiene più utile e lo stesso deve dirsi per riguardo ai beni dei comuni, delle opere pie, e di altre fondazioni pubbliche. Un nuovo ordinamento di tali proprietà potrebbe attuarsi senza contrasto, perchè nessun interesse individuale legittimamente costituito ne sarebbe leso. Lo Stato, in Italia, ha creduto di revocare a sè i beni delle soppresses corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici, che costituivano una così gran parte del territorio nazionale; come potrebbe oggi, attuandone la conversione, avocare a sè i beni delle confraternite e delle opere pie. I beni ecclesiastici furono rivenduti a privati col sistema delle vendite a pagamenti lunghi e frazionati, perchè si ritenne che in tal modo si sarebbe meglio raggiunto il fine sociale di creare una piccola proprietà coltivatrice. Ma nessuno vorrebbe certo affermare che la rivendita ai privati fosse un imprescindibile dovere da parte dello Stato, e ch'esso con ugual diritto non avrebbe potuto conservare la proprietà di quei beni e concederli semplicemente in uso a coltivatori, come dapprima si fece in Sicilia, mediante le *Censuazioni*, con assai migliori risultati pratici e sfuggendo agli inconvenienti gravissimi del primo sistema, ormai a tutti noto e che non giova qui di ripetere (1).

Ed invero, prescindendo dai beni rustici di privata spettanza, se in questo secolo nella immensa massa di terreni, che in Italia di tempo in tempo ritornarono nelle mani dello Stato, anzichè procedere alle tumultuarie rivendite, si fosse attuato il sistema delle concessioni d'uso, noi avremmo oggi la metà quasi del territorio nazionale in quelle condizioni, che ad alcuno parrà ora utopistico l'invocare.

Talchè, quand'anche la teoria esposta non si volesse accogliere, che per riguardo ai beni dello Stato non per questo crederemmo un fuor d'opera l'averla istituita; poichè i beni appartenenti oggi allo Stato e ai Comuni e quelli che in progresso di tempo potranno ritornare in loro mani, offrono già un campo abbastanza

(1) Degli effetti della vendita dei beni demaniali abbiamo ampiamente discorso nella nostra *Enfiteusi*, IV.

vasto ove poter attuare il nuovo sistema. Il che abbiamo avuto occasione di rilevare anche innanzi.

Resta ora a discorrere delle proprietà private. È necessario distinguere, se si tratti di terreni incolti, o allo stato naturale, e in cui stabilmente non siansi impiegati capitali; ovvero che se si tratti di terreni, che l'uomo ha trasformato col lavoro e, col capitale ha reso più produttivi. Dacchè nei due casi devesi istituire un ben diverso ragionamento.

Ove si tratti di boschi, di prati, di pascoli naturali o anche di terre arabili a coltura estensiva, cioè di elementi naturali di produzione, la cui efficacia non sia stata accresciuta dalla mano dell'uomo mediante l'impiego stabile del capitale, può sembrare che lo Stato quando il proprietario abbia compiuta la raccolta annuale dei frutti, per la quale egli dovè impiegare lavoro, o capitale, potrebbe riavocare a sè, senz'altro, la proprietà di quegli elementi. Gli scrittori socialisti sostengono questo diritto dello Stato. Noi per contro riterremo questa spogliazione violenta, come un atto di suprema ingiustizia.

Lo Stuart Mill, che ha espresso idee, le quali concordano in gran parte con quel che si è esposto in queste pagine, riconosceva il diritto nello Stato di riavocare a sè la proprietà degli elementi naturali di produzione; ma ammetteva pure che i privati cittadini legittimamente investiti della proprietà del suolo avessero il diritto di essere indennizzati del valore che nelle presenti condizioni del mercato fossero per avere i terreni da espropriarsi; riteneva, cioè, che questa riavocazione non potesse operarsi, se non per la via che si segue comunemente nelle espropriazioni a causa di pubblica utilità.

Si può obiettare che il diritto all'indennità, se è indiscutibile e legittimo nel caso di terreni bonificati, perchè l'attitudine produttiva dei medesimi è in gran parte il risultato del lavoro umano, non può accamparsi nel caso di terreni che trovansi ancora allo stato naturale, o che il lavoro umano ha solo modificato per sfruttarli. Si può dire che in tal caso l'individuo ha già avuto un vantaggio nel godimento accordatogli per un periodo di tempo più o meno lungo e ch'egli non può vantare alcun titolo, pel quale un tal vantaggio debba essergli conservato eternamente.

Se non che deve qui richiamarsi un principio di diritto pubblico, fondamentale ed ineccepibile. Quando una legge ha fatto sorgere nell'individuo il diritto ad un godimento qualsiasi, una nuova legge può provvedere per l'avvenire, ma non può distruggere il diritto le-

gittimamente acquisito. L'osservanza di questo principio include un interesse sociale sommo, la sua violazione deve essere riguardata come un attentato contro l'ordine pubblico. Se nella mente degli uomini s'ingenerasse il dubbio che le legittime aspettative economiche possano venire ad ogni momento violentemente turbate, la libera esplicazione dell'attività umana, che è la fonte perenne d'ogni miglioramento individuale e sociale, verrebbe arrestata.

Le leggi vigenti hanno riconosciuto la proprietà privata del suolo. Il diritto di proprietà include la facoltà di disporre della cosa nel modo che uno ritiene migliore. Si può così darle quella destinazione, purchè non sia lesiva del diritto altrui, che a ciascuno più piace, come si può trasmetterla ad altri o per donazione o per vendita, o per testamento.

Si consideri inoltre che se può ritenersi che la vendita dei terreni allo stato naturale è frutto della limitazione e che quindi socialmente essa rappresenta una sottrazione dei risultati del lavoro, non è men vero che individualmente il possesso della terra, data la commerciabilità della medesima, altro non rappresenta il più delle volte che l'investimento di un capitale, ossia il frutto del proprio lavoro risparmiato e accumulato. Quindi è che una spropriazione, senza indennità distruggerebbe in fatto il più delle volte, ciò che per naturale diritto si appartiene all'individuo, la proprietà sacrosanta assoluta ed illimitata dei risultati del lavoro.

Che se talvolta rimontando all'origine più o meno lontana di una privata proprietà si venisse a constatare che la medesima si è conquistata mediante una occupazione o una concessione gratuita, oltrechè in pratica sarebbe impossibile l'intraprendere per ogni proprietà tale odiosa investigazione, la misura dell'espropriazione senza indennità sarebbe pur sempre ingiusta. Chi ha basato la propria economia domestica sull'aspettativa legittima di percepire una data rendita e su essa ha fatto fondamento per procacciare sussistenza alla propria famiglia, per dare educazione ai propri figli, per dedicarsi a studi ad occupazioni, che avranno magari un'utilità individuale o anche sociale, ma non daranno alcun risultato di valore, non può d'un tratto vedersi privato di un tale provento, dacchè un tal fatto lo getterebbe forse nella più assoluta miseria e gli farebbe scontare il fio di una colpa non sua.

L'autorità sociale, può aver errato nel costituire un dato ordinamento della proprietà, può aver errato spogliandosi dei propri diritti;

ma le conseguenze di questo errore debbono essere sopportate da tutt'intera la società, non da pochi individui soltanto.

Pertanto noi riconosciamo il diritto nello Stato di riavocare a sè, ove lo creda socialmente utile, le terre private in qualsiasi momento, purchè indenizzi gli attuali legittimi proprietari del valore, che le medesime rappresentano.

Si obietterà tuttavia che in tal modo lo Stato dovrebbe sobbarcarsi ad un peso troppo grave e che in conseguenza il vantaggio sociale della espropriazione delle terre private verrebbe a scomparire. Ma si consideri che il nostro discorso è diretto ai terreni incolti o quasi e che lo Stato non addiverrebbe alla espropriazione se non quando essi fossero suscettibili di dare altrimenti un assai più largo frutto. Data una tale condizione è evidente che la misura dell'espropriazione non danneggia gli attuali possessori, permette l'impiego di braccia e di capitali che altrimenti sarebbero rimasti inoperosi, fa sì che si accresca la produzione nazionale e risponde pertanto così all'interesse pubblico come all'interesse privato.

Diremo di più che assai spesso l'espropriazione è nell'interesse degli attuali possessori. Chi possiede una vasta estensione di terreno non bonificato il più delle volte non ha i capitali occorrenti a bonificarlo, o per lo meno non intende di dare ai medesimi una tale destinazione. Egli pertanto non riguarda la sua proprietà come un mezzo per migliorare la propria situazione economica e non ha per la medesima quell'amore, che in altre contingenze è un potente stimolo al progresso e che, merita pertanto ogni rispetto. Quindi è che la espropriazione non può addolorarlo. Egli deve invece vedere in essa un grande vantaggio: la mobilitazione di un capitale, di cui fino allora assai difficilmente avrebbe potuto altrimenti disporre. Chi non sa le strettezze, in cui molti dei grandi proprietari si son trovati e si trovano per l'impossibilità, di realizzare i capitali che le loro proprietà rappresentano, e quanti disastri immeritati ha provocato questa particolare condizione?

Va avvertito poi che per questa parte la teoria non include l'applicazione di nuovi princìpi, ma non fa in gran parte che giustificare provvedimenti legislativi già deliberati dai Parlamenti e che già ebbero attuazione anche in Italia. La legittimità della espropriazione nel caso indicato è stata già consacrata dalla nostra legge forestale e dalla legge per la bonificazione agraria dell'Agro romano. Attenendosi alle vecchie teorie della proprietà tali provvedimenti legislativi non avrebbero fondamento di ragione. Lo stesso deve dirsi delle

diverse proposte di legge presentate al Parlamento inglese per l'Irlanda e di alcuni provvedimenti già adottati dal Governo britannico.

Un'osservazione cade qui acconcia. È strano che bene spesso chi è geloso custode della proprietà, quale l'ha fatta il codice civile, vorrebbe poi addossare sulle spalle dei poveri proprietari, che al presente non versano in condizioni assai floride, almeno relativamente al passato, un così grave fardello di doveri che renderebbe assolutamente insopportabile la loro condizione.

A costo di esser qualificati quì fautori troppo caldi degli interessi privati, noi riteniamo che lo Stato non possa dire ai proprietari di montagna: *rimboschite*; ai proprietari della campagna romana: *bonificate*; quando il rimboschire il bonificare non può farsi senza ingenti capitali, che uno può non possedere; quando i risultati economici del rimboschire del bonificare sono assai problematici, o per lo meno non possono essere che assai tardi; quando i capitali occorrenti non possono ottenersi pure con garanzia ipotecaria, che a saggio elevato, ad un saggio così elevato, che in ogni più favorevole ipotesi rappresenta il doppio, il triplo del profitto, che potrà aversi dall'impiego dei capitali nelle opere di rimboschimento o di bonificazione. L'imporre un sì grave obbligo, che può esporre il privato a chi sa quali danni materiali, è una misura di così prepotente socialismo, che fa meraviglia possa avere il consenso di chi fa professione di liberali principi. Ed è in nome della libertà, sancita dai Codici e che si dichiara intangibile, che i privati proprietari hanno il diritto di dire allo Stato: noi non possiamo rimboschire, noi non possiamo bonificare, prendetevi le nostre terre. E lo Stato, sì perchè ha un interesse proprio al rimboschimento, al bonificazione, sì perchè altri in diverse condizioni può trovare quel tornaconto nella trasformazione delle terre che gli attuali proprietari non hanno, non deve rifiutarsi di espropriare. Va qui ricordato l'aureo canone nitidamente formulato dal Romagnosi che *lo Stato deve intervenire laddove le azioni divise dei singolari individui non sono vevoli o non sono autorizzate ad ottenere un dato effetto di comune necessità ed utilità; o quand'anche fosse fattibile di ottenerlo dai suddetti privati, senza nuocere ai diritti del pubblico, tuttavia non sarebbe giusto esigerlo da uno più che da un altro particolare.*

Al rimboschimento degli alti bacini dei fiumi si provvede direttamente in Francia dallo Stato e in 30 anni di assiduo lavoro si sono già spesi 60 milioni che i privati non avrebbero avuto il tornaconto

d'impiegarvi. Si ottennero così quei risultati che invano noi domandiamo all'inefficace opera d'incoraggiamento del nostro Governo.

I proprietari dei latifondi della campagna romana, non possono bonificarli, perchè il passaggio alla grande coltura intensiva richiede immensi capitali e capitali a buon mercato. Invece la concessione di quelle terre a piccoli coltivatori, o anche a società cooperative agricole, con l'ausilio di un serio ordinamento del credito agrario, può permettere quella trasformazione, che altrimenti noi attenderemo invano.

Vi son casi, in cui la misura dell'espropriazione, che a prima giunta apparisce come odiosa e rivoluzionaria, mentre non lede gli interessi legittimamente costituiti e non turba le individuali aspettative, apre la via a nuovi impieghi di capitale e di lavoro diversamente irrealizzabili e promuove quindi l'incremento della produzione nazionale, provvedendo così insieme alla soddisfazione di maggiori bisogni singolari e collettivi. E in tali casi perciò è evidente che la misura stessa è sotto ogni rispetto giustificabile e proficua.

Discendiamo da ultimo a considerare, se l'ordinamento della proprietà potrebbe venir modificato in base agli esposti principi, allorchè si tratti di terreni, in cui in una proporzione più e meno larga venne impiegato stabilmente un capitale o in altri termini, che l'arte agraria trasformò, livellandoli, colmandoli, fognandoli, piantandoli, rendendoli irrigabili, costruendovi fabbricati ecc. Vi sono terreni, come i *polders* dell'Olanda, i prati irrigui della bassa Lombardia, che in origine erano paludi infeconde e che il lavoro umano, cominciando col creare il suolo coltivabile, ha reso i più produttivi del mondo.

Ora è certo che in questo caso il terreno non può più considerarsi come un semplice elemento naturale di produzione, ma esso stesso quale un prodotto, quale un raffinato, un ingegnoso prodotto destinato alla riproduzione, ossia quale un istrumento artificiale di lavoro, in una parola quale un capitale. Conseguentemente può dirsi in tesi generale che ad esso vadano applicati i principi che regolano la proprietà dei prodotti.

Qui, lo comprendiamo, si risolvono un mondo di obiezioni e si rivolgeranno contro di noi i nostri stessi argomenti.

A che cosa vale in pratica, si dirà, la vostra teoria? La maggior parte dei terreni sono stati al presente modificati dall'opera dell'uomo; quindi è che la vostra teoria riesce infine a null'altro che a giustificare la proprietà individuale del suolo e lo stato di

fatto di essa proprietà. Forsechè gli inconvenienti lamentati della proprietà privata non si verificano ugualmente, allorchè la terra è bonificata? Forsechè non si ha ugualmente l'accumulamento in poche mani di vaste estensioni di terreno, e l'eccessivo frazionamento del suolo? Forsechè non si ha ugualmente l'asservimento dei lavoratori e la tirannia dei capitalisti, dei proprietari?

Va innanzi tutto avvertito che se lo stato nelle originarie concessioni, o nel riconoscimento delle primitive occupazioni ha proceduto con criterio irrazionale e ha lasciato monopolizzare vaste estensioni di terreno inutilmente e sproporzionatamente al bisogno economico dei privati concessionari o occupatori, è naturale che ora se ne subiscano le tristi conseguenze. Abbiamo già avuto occasione di toccare questo punto parlando delle bonifiche delle valli venete su cui le popolazioni esercitavano il *vagantivo*. Lo Stato non poteva distruggere il diritto delle popolazioni, in favore delle quali doveva consolidarsi almeno una parte della proprietà delle valli; ma una volta operata la spogliazione, una volta riconosciuto il diritto del proprietario a bonificare, una volta liberate per legge le sue terre da ogni vincolo, una volta che in essa egli ha investito i propri capitali e che in conseguenza il suolo non è più un elemento naturale di produzione, ma un prodotto, ogni azione delle popolazioni verso il proprietario è inefficace. Verso esse non è e non può essere responsabile che lo Stato.

Ma dovrà allora ritenersi che in riguardo ai terreni trasformati e bonificati lo Stato abbia perduto ogni suo originario diritto? Non potrà esso in alcun modo riparare al mal fatto?

Noi non vogliamo affermare che egli abbia perduto ogni suo originario diritto; ma è evidente che questo suo originario diritto viene paralizzato dal diritto privato. Allorchè io ho artificialmente accresciuto la produttività di un fondo, io non ho soltanto il diritto al valore che esso fondo rappresenta; ma a servirmi di quell'istrumento di produzione, che colla mia opera ho creato. Pertanto la misura della espropriazione nel caso di terreni bonificati, non può effettuarsi per proprio e incontrastabile diritto dello Stato. In quanto che la medesima non può limitarsi al fondo terra, ossia allo elemento naturale di produzione; ma conviene si estenda ai frutti del lavoro immedesimati con esso, che non sono espropriabili se non in caso di assoluta e dimostrata necessità sociale, come avviene nella espropriazione per la costruzione di opere pubbliche.

Inoltre la espropriazione nel caso di terreni bonificati riesce onerosissima allo Stato, senza che si abbiano da essa quei vantaggi sociali, che si risentono nel caso di terreni non trasformati; dacchè l'espropriazione non darebbe luogo nè ad un aumento della produzione nazionale, nè ad un maggiore impiego di braccia; e ammeno che lo Stato non volesse poi riconcedere gratuitamente quei terreni che ha pagato a caro prezzo, o almeno non li volesse riconcedere ad un prezzo minore, non si otterrebbe neanche una più larga remunerazione del lavoro.

Tutto ciò per altro vale per i terreni completamente bonificati, per le aziende agrarie già costituite e dove siasi introdotto un ben ordinato sistema agricolo. Vi sono tuttavia molti terreni, i quali sono bonificati solo parzialmente, i quali rappresentano solo un primo passaggio verso la coltura intensiva e che i proprietari non sono in grado di migliorare ulteriormente. Questi che costituiscono una gran parte dei terreni d'Italia, potrebbero in altre mani dare un prodotto assai maggiore e offrire un più largo impiego di capitale e di lavoro. Tali terreni per tanto potrebbero essere espropriati utilmente. Ma si ha il diritto di farlo? Riteniamo di sì e crediamo che ciò sarebbe nello stesso interesse dei proprietari.

Tuttavia sarebbe espediente preferibile per questi di lasciare la espropriazione facoltativa, come si è pensato per l'Irlanda, sebbene lo diciamo incidentalmente nel caso delle *Landlords* irlandesi, sarebbe giustificata l'espropriazione forzata.

Lo stato potrebbe prescegliere quei terreni che anche in parte bonificati potrebbero a seconda delle condizioni speciali dei luoghi e dei bisogni della popolazione essere utilmente riconceduti a coltivatori e ammettere che i proprietari potessero convertirli in titoli di rendita pubblica, la qual misura dovrebbe del resto seguirsi anche nel caso dell'espropriazione forzata.

Gli economisti hanno il torto di non aver studiato sufficientemente questo punto, cioè la possibilità di mobilitare i diritti dei proprietari sulla terra mediante la conversione in titoli di rendita pubblica, o di cartelle fondiarie. Questi titoli non accrescerebbero se non apparentemente il debito dello Stato, e la loro emissione non peggiorerebbe le condizioni finanziarie di questo, dacchè in corrispondenza si avrebbe un aumento del suo patrimonio al certo uguale e forse maggiore.

Resta ora da parlare dell'applicabilità della teoria alle aree fabbricabili. Per riguardo ai terreni già occupati da costruzioni edilizie

non può nulla più farsi; sì perchè il suolo è inseparabile dalle costruzioni, prodotto dell'arte umana; sì perchè una avocazione dello stato dei terreni già fabbricati, non avrebbe utilità di sorta. Pur troppo è stato un errore imperdonabile di aver lasciato che l'ampliamento di alcuni grandi centri urbani si compisse nel modo che si è compiuto. Il monopolio privato delle aree fabbricabili ha prodotto l'artificioso elevamento del loro valore, ha determinato la forma delle costruzioni, ha dato luogo a inconvenienti artistici igienici e perfino morali a tutti noti. La crisi edilizia della città di Roma ne è una prova luminosa e pur troppo dolorosa. Il modo stesso con cui la crisi si va risolvendo, pel quale la proprietà urbana, nella sua massima parte si ridurrà nelle mani di pochi grandi istituti di credito, mostra che l'applicazione fatta a sproposito del principio di libertà conduce ai più dannosi, ai più odiosi monopoli. Almeno l'esperienza giovasse, perchè in avvenire non s'incorresse negli stessi errori.

Per gli ampliamenti edilizi futuri, che la esposta teoria sia applicabile, non può nascere dubbio. Il diritto dello Stato o del Comune di espropriare tutti i terreni, a cui l'ampliamento si deve estendere, non può essere contestato; essendochè vi concorre un motivo patente di pubblica necessità. Talechè il diritto d'espropriazione può comprendere anche i terreni bonificati e trasformati (terreni a coltura intensiva, orti, giardini) e deve esercitarsi in base al valore che essi hanno come strumenti naturali o artificiali di produzione, non in base al valore che essi potrebbero avere come aree fabbricabili.

Da tutto quanto si è finora esposto risulta chiaramente come la esposta teoria sia anche praticamente attuabile e costituisca la base di una utile trasformazione dell'ordinamento della proprietà. È risaputo che le grandi riforme non si compiono in un sol giorno, ma lentamente in un lungo volger di tempo. Non potrebbe essere altrimenti di un istituto così complesso ed essenziale alla vita dei popoli, civili qual'è quello della proprietà. Non è una rivoluzione violenta che s'invoca, ma una pacifica evoluzione. E questa evoluzione è già incominciata, imposta da necessità economiche indeclinabili. Di rigidamente *immutabile*, ci sembra, non vi è ormai che *la vecchia teoria del diritto di proprietà*.

Lo abbiamo già detto: la teoria esposta non foggia una nuova forma di proprietà, la quale non abbia relazione alcuna col passato e colle condizioni attuali di essa proprietà. Invece rende ragione

della evoluzione storica della proprietà fondiaria e mostra, nelle diverse forme, le quali si succedettero di tempo in tempo e presso i vari popoli della terra, quel che vi fosse di economicamente essenziale. Spogliata la proprietà di tutte le influenze eterogenee, ci sembra che, come suo contenuto essenziale resti quello che ci siamo sforzati di delineare. Gli è così che la teoria esposta giustifica molti dei provvedimenti che si sono già adottati presso di noi o che s'intendono adottare al presente e designa le ulteriori trasformazioni che si possono ancora pacificamente promuovere ed attuare nell'avvenire.

Non vi ha dubbio che i diritti legittimamente acquisiti costituiscono un ostacolo per una più ampia trasformazione nell'ordinamento della proprietà. Se non che va osservato che nella nostra Italia, i terreni espropriabili, dove il sistema delle concessioni d'uso può applicarsi fin d'ora offrono già un campo abbastanza vasto per provvedere alle necessità economiche e sociali del momento. Va pure osservato che il sorgere di una numerosa classe di liberi coltivatori del suolo, il diffondersi dell'istruzione agraria fra essi, i progressi agricoli che potranno determinarsi in queste nuove condizioni, avranno una benefica influenza anche sulle aziende già costituite. Potranno esservi proprietari e forse non pochi i quali seguiranno lo esempio dello stato e certo con loro vantaggio in quanto potranno col sistema delle concessioni enfiteutiche consolidare per alcun tempo una rendita che altrimenti può ad essi a poco a poco sfuggire.

La rendita, il profitto, come abbiamo anche innanzi accennato non hanno quel carattere di permanenza che molti degli economisti loro attribuirono. La formazione di nuovi capitali e la intelligente applicazione dei medesimi alla terra per parte del coltivatore, daranno al lavoro una parte sempre maggiore nella distribuzione della ricchezza prodotta, ond'è che anche sulle terre private si compierà a poco a poco naturalmente quella evoluzione, che nei terreni dello Stato può determinarsi fin d'ora.

Ma poichè la desiderata evoluzione si compia conviene aprirle la porta. Nelle condizioni attuali questa porta è sbarrata. Un primo avviamento verso di essa non può operarsi che dallo Stato nelle terre di sua proprietà o divenute di sua proprietà con la misura dell'espropriazione. La quale, speriamo esser riusciti a dimostrare nel caso dei terreni non bonificati, utile e giusta.

Alcuno potrà vedere ancora un mezzo di più razionale distribuzione degli strumenti naturali e artificiali di produzione e un correttivo alle disuguaglianze esistenti, in una riforma del sistema suc-

cessorio. Pur riconoscendo col Romagnosi che l'ordine delle successioni costituisce una materia di diritto pubblico e che per ciò deve essere ispirato a criteri di utilità sociale; pur riconoscendo che una tale riforma potrebbe avere conseguenze economiche relevantissime; tuttavia non crediamo di doverci addentrare in questo tema che esce fuori della nostra competenza e che si appartiene al dominio della scienza del diritto. L'economista deve tuttavia notare che su questa via è necessità procedere molto cauti, acciò non si turbino quelle legittime aspettative individuali e non si arresti lo sviluppo di quell'attività dei singoli che è fonte di ogni progresso economico e sociale.

Ci piace che il naturale svolgersi del nostro ragionamento ci conduca a chiudere il presente scritto, che taluno potrà giudicare temerario ed altri riterrà quale una punta nel campo socialista, con il richiamo di un principio supremo, che domina e dominerà sempre il mondo economico e verso al quale la nostra fede non è scossa per nulla: il principio dell'interesse individuale. Lo scopo a cui mirammo, fu quello soltanto di mostrare alcune false interpretazioni, alcune perniciose applicazioni di quel principio, che noi siamo ben lontani dal voler conculcato. Proseguiamo a militare sotto la bandiera gloriosa della libertà individuale; ma ricordiamoci che in essa sta scritto: **lavoro, non monopolio.**

Nel campo delle investigazioni dottrinali, dato l'odierno carattere della scienza, la dimostrazione è tutto, l'autorità è nulla. Ma a noi sia concesso d'invocarla. Sentiamo troppo la piccolezza nostra e la grandezza del compito che ci siamo assunti, in uno scritto relativamente breve, perchè nel nostro caso l'invocazione dell'autorità non ci apparisca come un necessario conforto, così per noi, come per il lettore.

Ai nomi di Émile de Laveleye, da cui mossero questi studi, del Romagnosi e dello Stuart Mill, di cui già ricercammo l'appoggio, aggiungiamo pertanto quelli di tre grandi filosofi inglesi, i nomi del Locke, del Bentham e di Herbert Spencer. È il Locke, che pose primo a fondamento del diritto di proprietà il principio del lavoro e ne rinvenne i limiti naturali nell'estensione del bisogno e dell'industria. È il Locke, che con la sua teoria della proprietà, additando il principio massimo dell'economia umana, pose insieme la prima pietra del grande edificio poi innalzato da Smith. Il principio del Locke parve incompleto, perchè non giustifica la proprietà

com'è; ma si dovrà finire col persuadersi che la proprietà com'è è imperfetta, perchè non risponde al principio del Locke.

Geremia Bentham ci fornisce due altri grandi principi a cui qualunque ordinamento della proprietà è necessario si uniformi, il principio di *relatività*, ch'egli formulò dicendo: *La proprietà e la legge nacquero insieme e morranno insieme*; e il principio dell'*utilità sociale* da cui ogni legge nuova deve essere sorretta.

Da ultimo, come uno dei più grandi apostoli della libertà, lo Stuart Mill non dubitò di affermare il diritto nello Stato alla rievocazione della proprietà fondiaria, così Herbert Spencer, il grande sociologo *individualista*, riconobbe il *diritto collettivo all'eredità fondiaria spettante ad ogni uomo*, e, per quanto ne vedesse le difficoltà pratiche, trovò l'applicazione di un tal principio *conforme allo sviluppo dei più alti gradi dell'incivilimento*.

Di fronte a così alte autorità, la persona di chi scrive scompare. Di fronte al contenuto delle loro dottrine, l'opera nostra assume la forma modesta di una compilazione. Di che dobbiamo rallegrarci, pensando che per tal guisa le idee innanzi esposte possano più facilmente essere accolte.

INDICE

Lettera al Senatore Fedele Lampertico	pag. v
Le forme primitive e la teoria economica della proprietà »	1
I. La proprietà presso gli antichi popoli e particolarmente presso i Germani.	» 3
II. I nuovi fatti posti in luce dal Laveleye	» 14
III. La proprietà collettiva in Italia	» 23
IV. Le diverse teorie economiche della proprietà.	» 55
V. Prime linee di una teoria economica della proprietà	» 61
VI. Applicabilità della teoria della proprietà innanzi esposta »	79



ROMA - ERMANN0 LOESCHER & C.° - ROMA

GHINO VALENTI

LAVORO PRODUTTIVO E SPECULAZIONE

STUDI DI FILOSOFIA ECONOMICA

Esame storico della dottrina fino al secolo XIX

Roma 1892 in 8.° pag. xvi-600

PREZZO LIRE 10

LA TEORIA DEL VALORE

1890

PREZZO LIRE 6

LE IDEE ECONOMICHE

DI

GIAN-DOMENICO ROMAGNOSI

SAGGIO CRITICO

1891

PREZZO L. 6. 50

RIVISTA ITALIANA

PER LE SCIENZE GIURIDICHE

Diretta dai Signori Professori

FRANCESCO SCHUPPER e GUIDO FUSINATO

Si pubblica in fascicoli bimestrali di circa 160 pagine

Prezzo associazione annua L. 20

Un fascicolo L. 5

Le associazioni si ricevono dagli editori ERMANN0 LOESCHER
in Roma, Torino, Firenze in tutti gli uffici postali e dai principali librai

Bologna 1893. Tip. Fava e Garagnani

UNIVERSITÀ

ISTITUTO DI GEOGRAFIA

FACOLTÀ